SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

403ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-56

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 57-119

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 121-154

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

SULLA SUSSISTENZA DEL NUMERO LEGALE NELLE COMMISSIONI 1ª E 2ª RIUNITE AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE SUL CONFERIMENTO DEL MANDATO AL RELATORE

PRESIDENTE 6, 7, 8
BRUTTI Massimo *(DS-U)* 2
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 3
ZANCAN *(Verdi-U)* 4
PASTORE *(FI)* 5
PETRINI *(Mar-DL-U)* 7

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2278

PRESIDENTE 8

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(2278) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*:

RONCONI *(UDC), relatore* . . . . . 9, 10, 26 e *passim*
MALABARBA *(Misto-RC)* . . . . . *Pag.* 13, 40, 53
SALERNO *(AN)* 15
DE PETRIS *(Verdi-U)* 16, 42
STANISCI *(DS-U)* 18, 30
PIATTI *(DS-U)* 19
COLETTI *(Mar-DL-U)* 21, 43, 44
GRILLOTTI *(AN)* 23
MINARDO *(FI)* 25, 31
ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali* . . . . . 27, 30, 31 e *passim*
BONGIORNO *(AN)* 30
COVIELLO *(Mar-DL-U)* 32
GUBERT *(UDC)* 36
CARRARA *(Misto-MTL)* 38
MARINO *(Misto-Com)* 39
FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)* 40
MORO *(LP)* 43
PICCIONI *(FI)* 44
BONATESTA *(AN)* 45
AGONI *(LP)* 46, 47, 48
SODANO Calogero *(UDC)* 48, 49
TIRELLI *(LP)* 50
ROLLANDIN *(Aut)* 50
MURINEDDU *(DS-U)* 51

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 53

INTERROGAZIONI

Per la risposta scritta:

PRESIDENTE 54
BATTAFARANO *(DS-U)* 54
BETTAMIO *(FI)* 54

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 55
EUFEMI *(UDC)* 54

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2003 . . . . . *Pag.* 55

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2278:

Ordini del giorno 57

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate dalla Camera dei deputati 65

Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49:

Articolo 1 ed emendamenti 79

Articolo 2 ed emendamenti 81

Articolo 3 ed emendamenti 83

Articolo 4 ed emendamento 86

Articolo 5 ed emendamenti 87

Articolo 6 ed emendamento 90

Articolo 7 92

Articolo 8 ed emendamenti 92

Articolo 9 ed emendamenti 94

Articolo 10, emendamenti e ordine del giorno 99

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10 114

Articoli 11, 12, 13, 14 e 15 soppressi dalla Camera dei deputati . . . . . *Pag.* 115

Articolo 16 119

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Moro sul disegno di legge n. 2278 . 121

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Agoni in dissenso sul disegno di legge n. 2278 123

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 128

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati 137

Annunzio di presentazione 137

Assegnazione 137

INTERROGAZIONI

Annunzio 55

Interrogazioni 138

Da svolgere in Commissione 154

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sulla sussistenza del numero legale nelle Commissioni 1ª e 2ª riunite al momento della votazione sul conferimento del mandato al relatore

BRUTTI Massimo *(DS-U)*. Nella tarda serata di ieri, a conclusione dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni riunite 1ª e 2ª del disegno di legge di attuazione nell'articolo 68 della Costituzione, il Presidente ha ignorato la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Cavallaro prima della votazione per il mandato a riferire all'Assemblea. Poiché al momento del voto i presenti erano insufficienti a raggiungere il *quorum* necessario per la validità del voto, sottolinea l'inammissibilità di un'interpretazione regolamentare che consenta al Presidente della Commissione di presumere, pur di fronte all'evidenza contraria, la presenza del numero legale e di ignorare la richiesta di verifica avanzata nei termini previsti dal Regolamento. Peraltro, tale decisone è stata assunta dalla Presidenza delle Commissioni riunite per accelerare

l'*iter* di un provvedimento teso ad aggirare la Costituzione. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U).* L'episodio riportato dal senatore Massimo Brutti attiene al funzionamento delle istituzioni ed al corretto esercizio dell'attività legislativa. La decisione del presidente Pastore di votare il mandato a riferire all'Assemblea in ordine al disegno di legge n. 2191 ignorando la richiesta di verifica del numero legale avanzata nei termini prescritti dall'articolo 30 del Regolamento appare tanto più rilevante alla luce del ruolo assunto nel sistema maggioritario dai Presidenti delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari a tutela dei diritti dei componenti delle stesse e non certamente a sostegno degli interessi di maggioranza. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

ZANCAN *(Verdi-U).* Quanto avvenuto nella seduta di ieri delle Commissioni riunite 1ª e 2ª deve indurre la Presidenza a riflettere sull'opportunità dei termini temporali iugulatori imposti per la discussione del delicato provvedimento relativo alle garanzie dei parlamentari. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e Mar-DL-U e del senatore Piatti).*

PASTORE *(FI).* Esprime rammarico per le critiche rivolte dai senatori dell'opposizione in ordine alle modalità di accertamento del numero legale sulla votazione relativa al conferimento del mandato al relatore, in primo luogo perché il dibattito nelle Commissioni riunite si è svolto in un clima di confronto civile e costruttivo tra le forze politiche e, in secondo luogo, perché, in qualità di Presidente, nonostante l'ora notturna ha potuto accertare *ictu oculi* che il numero legale era garantito da un sufficiente numero di senatori. Disdicevole appare altresì la comunicazione alla stampa della notizia da parte di un esponente dell'opposizione che, oltre ad aver alterato i fatti, è ricorso ad un linguaggio gravemente offensivo. Invita pertanto le forze politiche ad assumere un atteggiamento ispirato a senso di responsabilità, nella consapevolezza dell'alto significato istituzionale che assume la questione dell'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 112 del Regolamento, considerata l'autonomia della sede istituzionale delle Commissioni, la Presidenza si astiene dal sindacare su quanto accaduto e ritiene chiusa la questione. Auspica in ogni caso che si giunga quanto prima ad una più chiara regolamentazione della norma inerente le modalità di accertamento del numero legale in Commissione.

PETRINI *(Mar-DL-U).* Ricordando le attribuzioni che l'articolo 8 del Regolamento assegna al Presidente del Senato, sottolinea che l'accertamento del numero legale effettuato *ictu oculi* dal presidente Pastore non appare fornire assicurazioni adeguate di oggettività e pertanto occorre

che si proceda ad una riflessione sulla questione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Ribadisce di aver precedentemente manifestato l'esigenza di un approfondimento della materia dell'accertamento del numero legale in Commissione.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2278

PRESIDENTE. Comunica i tempi assegnati ai singoli Gruppi dalla Presidenza per la discussione del disegno di legge in materia di quote latte *(v. Resoconto stenografico).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2278) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Ronconi a svolgere la relazione orale.

RONCONI, *relatore*. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, giunge all'esame del Senato a pochi giorni dalla scadenza, dopo un *iter* particolarmente lungo e complesso presso l'altro ramo del Parlamento, che ha apportato numerose modifiche al testo. Il provvedimento si pone quale obiettivo il riordino e la razionalizzazione della normativa nazionale in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte al fine di consentire l'applicazione, già a partire dalla prossima campagna lattiero-casearia, delle nuove norme finalizzate a disincentivare le produzioni eccedentarie e a favorire il riavvicinamento tra quantitativi assegnati e produzione e reale. Pertanto, al fine di restituire stabilità al settore, in piena coerenza con la normativa comunitaria, il provvedimento intende razionalizzare e semplificare la normativa in vigore disincentivando la produzione oltre il limite della quota, semplificare il calcolo e il versamento del prelievo supplementare, introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del «latte in nero», istituire il versamento mensile dei prelievi trattenuti e un sistema di controlli incentrato sugli adempimenti posti a carico degli inquirenti, realizzare una maggiore mobilità delle quote grazie alla liberalizzazione del commercio tra Regioni diverse e alla possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna, definire un regime transitorio volto a rendere più graduale e meno oneroso per le imprese il passaggio alla nuova disciplina. Illustra quindi il contenuto dei singoli articoli soffermandosi in particolare sull'articolo 10, in cui è confluita gran parte del disegno di legge a seguito del maxiemendamento presentato dal Governo alla

Camera dei deputati e comunica che nel corso dell'esame in Commissione non sono state apportate modifiche al testo. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALABARBA *(Misto-RC).* Il decreto-legge sulle quote latte, non intervenendo sulle modalità di assegnazione decise circa vent'anni or sono dall'allora ministro Pandolfi che hanno penalizzato fortemente la produzione italiana, si traduce in un ulteriore motivo di scontento per gli allevatori del Nord e per i produttori zootecnici delle zone appenniniche e meridionali. Infatti, rappresenta un'occasione di profitti per le industrie alimentari di trasformazione del latte, incentivando l'acquisto di latte in nero dagli allevatori senza quota. Inoltre, la liberalizzazione delle quote favorisce gli allevamenti intensivi, a scapito della zootecnia appenninica, meridionale e alpina. Rimane inoltre irrealizzata l'anagrafe bovina, che è lo strumento principale per la verifica della produzione del latte.

SALERNO *(AN).* La sua parte politica è favorevole alla conversione del decreto-legge con il quale il Governo risponde in maniera puntuale e ragionevole alle richieste dell'Unione europea, introducendo meccanismi di legalità e nel contempo sostenendo un settore di vitale importanza per il comparto agricolo, del quale il Parlamento negli ultimi vent'anni si è così poco interessato da consentire la proliferazione di illegalità, confusione e distorsioni di mercato. Auspica altresì la rapida realizzazione dell'anagrafe bovina per eliminare la produzione di latte in nero e la richiesta di un aumento delle quote italiane di latte in sede europea. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Mancada).*

DE PETRIS *(Verdi-U).* Il Governo ha affrontato con grave ritardo e senza una visione strategica una questione complessa, dapprima con un disegno di legge, successivamente ritirato e riproposto nella sostanza sotto forma di decreto-legge, sul quale è intervenuto l'ostruzionismo della Lega ed il successivo voto di fiducia alla Camera dei deputati. L'impossibilità di migliorare il testo, per la ristrettezza dei tempi con cui il Senato deve affrontarne l'esame, non consente di varare la pur necessaria riforma del regime applicativo delle quote latte, richiesta anche dalla Corte dei conti nel mese di ottobre; né sarà possibile sradicare il fenomeno del latte in nero, che riguarda il 20 per cento della produzione nazionale, come denunciato in un'interrogazione presentata a febbraio e documentato dalla indagine svolta dalla Commissione di merito. Inoltre, la nomina di un commissario straordinario, che esautora i poteri del Ministero e delle Regioni, non consentirà di predisporre l'anagrafe bovina, essenziale sia per le verifiche sulle quote latte sia per la sicurezza alimentare, e d'altra parte il previsto trasferimento delle quote dalle zone del Mezzogiorno a quelle del Nord indebolirà ulteriormente l'economia meridionale, che invece in tale

settore presenta grandi possibilità di sviluppo. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).*

STANISCI *(DS-U)*. Sollecita l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G2, di grande importanza per l'imprenditoria agricola del Mezzogiorno. Per mero criterio di uniformità e di giustizia, a fronte della trentennale rateizzazione senza interessi degli importi dovuti e non pagati per l'eccedenza di produzione del latte, concessa ai produttori del Nord a seguito delle pressioni della Lega, occorre adottare un'analoga rateizzazione senza interessi per i pregressi e onerosi contributi previdenziali degli imprenditori agricoli, anche laddove essi siano stati ceduti dall'INPS alla società di cartolarizzazione. Al di là delle rassicuranti dichiarazioni rilasciate ultimamente attraverso gli organi di informazione dai ministri Alemanno e Maroni, è necessario dare ora un segnale concreto agli operatori del settore, considerate le difficoltà degli stessi a corrispondere ai contributi correnti a causa delle crisi strutturali che investono il comparto e delle cicliche avversità atmosferiche. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).*

PIATTI *(DS-U)*. Critica la ristrettezza dei tempi con cui il Senato deve esaminare il decreto-legge, dopo che il Governo è stato costretto alla Camera dei deputati a ricorrere al voto di fiducia contro una forza politica della stessa maggioranza per far fronte agli oltre 1.300 emendamenti presentati dalla Lega. Ricorda inoltre al senatore Salerno le numerose iniziative assunte dai Governi di centrosinistra per il problema delle quote latte, dai 3.600 miliardi erogati dallo Stato alla rateizzazione dei debiti pregressi, alla regionalizzazione dei controlli e all'aumento delle stesse quote in sede europea; l'attuale Governo, invece, per le contraddizioni interne alla maggioranza ha perso tempo, esperendo attraverso il ministro Tremonti solo un tentativo di condono tombale subito respinto in sede Ecofin. Il decreto-legge contiene certamente alcune norme positive, introdotte per iniziativa dell'opposizione nell'altro ramo del Parlamento, come il piano di riconversione per le imprese più deboli e il ruolo delle Regioni nel controllo delle quote latte, in contraddizione peraltro con la previsione di un commissario straordinario che, nonostante le aspirazioni alla devoluzione della Lega, rappresenta una tipica espressione di centralismo statalista. Oltre ad accertare preventivamente le reazioni in sede europea sulla rateizzazione trentennale, occorrerebbe poi attivarsi per un aumento delle quote destinate all'Italia all'interno della trattativa sulla politica agricola comunitaria e per un chiarimento in ordine alla produzione di latte microfiltrato. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Esprime disappunto per il ricorso, su un problema molto delicato e complesso, alla decretazione d'urgenza, ormai un'abitudine del Governo, che di fatto usurpa la funzione legislativa del Parlamento, in particolare quella del Senato dove il decreto giunge blindato a causa del ritardo dovuto all'ostruzionismo della Lega alla Camera

dei deputati. Le difficoltà applicative del riordino severamente operato dal precedente Governo sul sistema delle quote introdotte dall'Unione europea nel 1984 si sono trascinate fino ad oggi per le polemiche sorte in seno alla maggioranza, che hanno indotto il Ministro delle politiche agricole e forestali a minacciare le dimissioni e hanno costretto il Governo a porre la questione di fiducia nell'altro ramo del Parlamento, superata grazie al senso di responsabilità della minoranza. Al di là di alcuni elementi condivisibili del provvedimento, lo stesso si limita a predisporre soluzioni per la situazione di emergenza ma nel contempo introduce la forzatura del commissario straordinario, che presenta profili di incostituzionalità con riferimento ai poteri delle Regioni e limita l'azione del Dicastero; inoltre, non si tiene conto delle situazioni economicamente svantaggiate degli imprenditori che operano nelle zone più deboli del Mezzogiorno. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

GRILLOTTI *(AN)*. Esprime perplessità per le critiche concernenti la pretesa contrapposizione tra diverse zone del Paese, dal momento che il decreto-legge per la prima volta tenta di introdurre un meccanismo di ridistribuzione delle quote latte sul territorio nazionale in coerenza con la vocazione produttiva di ogni Regione. Semmai, al di là delle difficoltà di gestione dell'attuale sistema per la mancanza di dati certi e della necessità di compiere le opportune verifiche, il problema resta con riferimento alle quote stabilite in sede europea, a causa degli obblighi di importazione assunti dal Paese, che occorrerà rinegoziare in occasione dell'allargamento della stessa Unione europea. Il decreto-legge comunque consentirà agli allevatori una maggiore programmazione delle eccedenze di produzione; inoltre, si potrà realizzare finalmente l'anagrafe bovina, per i controlli non solo sulla produzione di carne, ma anche sulla produzione e commercializzazione del latte. *(Applausi dal Gruppo AN).*

MINARDO *(FI)*. Il provvedimento riveste un grande rilievo politico, in quanto è indispensabile per far valere le ragioni degli allevatori italiani in ambito europeo; dimostra quindi l'impegno del Governo per garantire il futuro della zootecnia italiana, ripristinando la legalità, disincentivando la produzione eccedentaria e avvicinando le quote assegnate e il livello della produzione. Il testo consente di razionalizzare la normativa, nella convinzione che gli allevatori, anche quelli siciliani, vi troveranno le garanzie necessarie per proseguire serenamente la propria attività. *(Applausi dai Gruppi FI e LP).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

RONCONI, *relatore*. Ringrazia i senatori della maggioranza, ma soprattutto i colleghi dell'opposizione per il senso di responsabilità dimostrato in considerazione dell'abnorme ritardo con cui il disegno di legge è pervenuto all'esame del Senato. Il provvedimento è un passo avanti verso la soluzione di un problema annoso e pone il Governo nelle condi-

zioni di trattare in sede europea per la revisione della politica agricola comune con maggiori possibilità di ottenere risultati positivi. Il testo consente di difendere la produzione delle aree più vocate, tenendo altresì in considerazione le esigenze delle aree svantaggiate e montane, quelle dei giovani imprenditori e della zootecnia meridionale. Esprime infine un auspicio per la rapida definizione dell'anagrafe bovina, ormai improcrastinabile.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Il testo all'esame del Senato risulta migliorato rispetto all'originaria proposta del Governo e consente di perseguire nel miglior modo possibile due principi ineludibili, quali il ripristino della legalità e il sostegno al sistema produttivo in questo difficile passaggio. Nella consapevolezza dei costi da sopportare per risolvere un problema grave e ormai sedimentato, è necessario perseguire il riequilibrio della produzione ed una rinegoziazione delle quote latte per utilizzare pienamente le disponibilità ed evitare sperequazioni tra le aree vocate e quelle non vocate. Il decreto-legge consente di evitare il pagamento di multe ingenti e restituisce credibilità all'Italia nella conduzione del negoziato a livello europeo, che riguarda sia la rateizzazione delle multe sia l'aumento della quota nazionale, ferma al 56 per cento del fabbisogno interno. In conclusione, ringraziando il Presidente della Commissione e i Gruppi parlamentari per la collaborazione dimostrata, invita il Senato a convertire il decreto-legge, che rappresenta un passaggio indispensabile per l'agricoltura italiana. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC e del senatore Carrara)*.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G1, G3, G4, G5, G9, G8, e G10. È inoltre favorevole agli ordini del giorno G2, G6 e G7, a condizione che i presentatori ne accettino una riformulazione. *(v. Allegato A)*.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Concorda con il parere relatore e accoglie gli ordini del giorno.

BONGIORNO *(AN)*. Riformula l'ordine del giorno G7.

STANISCI *(DS-U)*. Accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G2, chiedendo che il Ministro adotti una soluzione in tempi brevi.

MINARDO *(FI)*. Accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G6.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Si impegna a livello personale per trovare nelle prossime settimane una soluzione al problema dei crediti INPS cartolarizzati, che hanno effetti devastanti sulle imprese agricole meridionali. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC)*.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 10.116 e 10.0.100, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge. Dà lettura dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti *(v. Resoconto stenografico)*. Passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.100 e 1.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.102.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Formula una valutazione complessivamente negativa sul decreto-legge, in quanto il trasferimento delle quote latte dal Sud al Nord rischia di desertificare l'Appennino meridionale. L'emendamento 2.101 ristabilisce le competenze delle Regioni sulla riconversione delle aziende zootecniche.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere contrario agli emendamenti.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.100 e 2.101.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 2.102. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 3.106.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 3.100 a 3.105.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili l'emendamento 3.106, il 4.100 e gli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che si intende illustrato.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 6.100.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, che si intendono illustrati.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 8.100 e 8.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.100.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 9.101 e 9.102.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l'emendamento 9.100 e passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105, 10.108, 10.114, 10.117 e 10.121. Li dichiara pertanto improcedibili, ad eccezione del

10.103, che è stato trasformato nell'ordine del giorno G10.1 *(v. Allegato A)*.

RONCONI, *relatore*. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Accoglie l'ordine del giorno G10.1. È contrario agli emendamenti presentati.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 10.106, 10.107, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.115 e 10.118 (identico al 10.119 e al 10.120).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Voterà a favore di un provvedimento che avvia la positiva soluzione di un'annosa vicenda, che ha comportato rilevanti danni economici alle imprese agricole e l'indebolimento della posizione italiana in sede comunitaria. Il testo contiene inoltre aspetti innovativi e positivi, quali ad esempio la liberalizzazione del mercato delle quote latte. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

MARINO *(Misto-Com)*. Il decreto tutela esclusivamente interessi particolari e marginali e, come i condoni, è altamente diseducativo in quanto premia chi ha violato le norme a danno dei produttori onesti. È quindi una sanatoria difficilmente accettabile a livello comunitario, oltretutto inefficace rispetto alla drammatica situazione del comparto lattiero-caseario.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Il Governo riesce a scontentare i produttori del Nord ed a prospettare un futuro drammatico per gli allevatori del Sud; il provvedimento comporterà la desertificazione delle campagne e ulteriori danni alla tutela dell'ambiente, mentre il Governo è reticente su problemi gravi quali la microfiltrazione, il latte «in nero» e il riutilizzo del latte in polvere. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC)*.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Il tormentato *iter* del provvedimento alla Camera, che ha costretto il Governo a porre la questione di fiducia, evidenzia le difficoltà della maggioranza. Le norme contenute nel decreto favoriscono pochi allevatori e danneggiano i produttori onesti, mentre non tutelano sufficientemente la produzione delle Regioni meno vocate. Valutando incongruo il ruolo del commissario, che limita i poteri delle Regioni e addirittura quelli del Ministro, annuncia un voto contrario su un decreto-legge ispirato ad una logica perversa e che prevede un ulteriore condono. *(Applausi dal Gruppo Misto-Udeur-PE)*.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. L'acceso scontro politico che il decreto ha provocato alla Camera all'interno della maggioranza non ha consentito

di tutelare efficacemente gli interessi generali dell'agricoltura e del Paese, impedendo al Senato di offrire il proprio costruttivo contributo all'elaborazione del provvedimento. Pur apprezzando l'accoglimento dell'ordine del giorno G1, nutre perplessità sull'efficacia del provvedimento ai fini del ripristino della legalità, nonché preoccupazioni per le ripercussioni che il trasferimento delle quote potrà determinare sulle zone più deboli del Centro-Sud. Annuncia pertanto un voto contrario rilevando inoltre che dagli organismi comunitari non giungono segnali incoraggianti circa la trattativa in corso. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).*

MORO *(LP)*. La Lega voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge, esprimendo al Governo una fiducia che si augura venga ripagata con l'avvio delle riforme che dovranno caratterizzare i prossimi impegni della maggioranza. Chiede che il testo integrale della dichiarazione di voto venga allegato ai Resoconti della seduta. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LP).*

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Pur apprezzando lo sforzo del Governo, i senatori della Margherita voteranno contro il provvedimento non condividendo in particolare il meccanismo di rateizzazione che si traduce in un condono tombale, le disposizioni relative al commissario e l'insufficienza della rete di protezione a favore delle Regioni meridionali. E' auspicabile che il Senato sia posto nelle condizioni di contribuire fattivamente al miglioramento dei provvedimenti, anziché essere costretto a ratificare le decisioni assunte dalla Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PICCIONI *(FI)*. Forza Italia voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge che tenta di dare soluzione alla complessa ed annosa materia delle quote latte riordinando la normativa nazionale, favorendo sia il riavvicinamento tra i quantitativi assegnati e la produzione reale sia la diminuzione della produzione eccedente. Il decreto-legge adegua la normativa vigente a quella comunitaria, restituisce stabilità al settore lattiero-caseario, dà certezze ai produttori di latte, ma soprattutto è la premessa indispensabile per gestire un proficuo confronto con l'Unione europea al fine di acquisire maggiori quote di produzione, difendere l'agricoltura nazionale e rilanciare i prodotti mediterranei, con positivi effetti per le aree più deboli del Paese. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

BONATESTA *(AN)*. Alleanza Nazionale voterà con convinzione a favore della conversione in legge del decreto-legge n. 49, che costituisce il primo serio tentativo di mettere ordine all'intricata materia delle quote latte, che il centrosinistra non è riuscito ad affrontare nella passata legislatura. Grazie all'opera del ministro Alemanno, l'Italia per la prima volta può presentarsi in Europa con regole definite, premessa irrinunciabile per condurre ad esiti positivi il confronto in sede comunitaria per l'acquisizione di maggiori quote di produzione, ma anche per difendere efficacemente l'agricoltura italiana nel semestre di Presidenza dell'Unione. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni)*.

AGONI *(LP)*. In dissenso dal Gruppo, voterà contro il disegno di legge di conversione, che rischia di affossare la zootecnia nazionale. Nel diffuso quadro di illegalità che ha caratterizzato l'intera vicenda delle quote latte, sono gli imprenditori agricoli a chiedere per primi il rispetto delle leggi: per questa ragione la vicenda non può essere risolta con le norme contenute nel decreto-legge, bensì attraverso l'eliminazione di tutte le anomalie sui dati relativi alla produzione e la dimostrazione della consistenza reale del patrimonio bovino delle aziende mediante un'efficace e veritiera anagrafe. Attraverso questa operazione il Governo ed il Parlamento adempirebbero al dovere di fare emergere la verità, vale a dire che non vi è mai stata eccedenza di produzione rispetto alla quota assegnata. *(Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Rollandin e Novi. Congratulazioni)*.

SODANO Calogero *(UDC)*. I senatori dell'UDC esprimono un giudizio largamente positivo sul decreto-legge che pone fine a una vicenda ventennale, ripristinando la legalità, semplificando la normativa nazionale ed omogeneizzandola a quella comunitaria, restituendo stabilità al settore e certezza di diritto ai produttori di latte e disincentivando la produzione oltre i limiti della quota prefissata. Si tratta di un punto fermo per avviare un confronto con gli allevatori e con l'Unione europea per ampliare la quota riservata all'Italia. Sollecitando una particolare attenzione da parte del Governo alle esigenze delle aziende del Mezzogiorno, dichiara il voto favorevole del Gruppo. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni)*.

TIRELLI *(LP)*. In dissenso dal Gruppo, non parteciperà alla votazione, ritenendo che il provvedimento non sia utile per gli allevatori e nel timore che esso possa essere usato per coprire comportamenti al limite della legalità, spesso avallati e posti in essere da alcune organizzazioni sindacali di categoria. *(Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni)*.

ROLLANDIN *(Aut)*. I senatori del Gruppo per le autonomie voteranno contro la conversione del decreto-legge in quanto non sono state accolte le proposte di modifica tese a salvaguardare le produzioni di qualità in montagna e negli alpeggi, a semplificare i meccanismi di certificazione

del latte per favorire i piccoli produttori e ad permettere agli operatori del settore una programmazione seria della propria attività. Il sistema posto in essere tende ad aumentare i controlli per ridurre l'illegalità ma non affronta il punto nodale costituito dall'anagrafe bovina la quale, se completa, è l'unico strumento per fare pulizia degli allevamenti inesistenti, avere certezza dei dati e rendere il provvedimento in esame applicabile su tutto il territorio nazionale e non soltanto nelle zone già controllate. *(Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori Cambursano e Vicini).*

MURINEDDU *(DS-U)*. I Governi di centrosinistra hanno compiuto passi decisivi per allineare la normativa italiana sulle quote latte a quella comunitaria e per alleggerire le sanzioni accumulatesi nel corso degli anni, ma si sono dovuti scontrare con l'atteggiamento demagogico dell'allora opposizione che cavalcò la protesta dei comitati di base più intransigenti. L'attuale maggioranza deve fare i conti con il proprio passato ed appare divisa e conflittuale sulle soluzioni proposte dal ministro Alemanno, cui pure va espresso apprezzamento per lo sforzo personalmente compiuto nell'affrontare una materia assai complessa. L'opposizione ha tentato di correggere le anomalie più evidenti sulla ripartizione delle quote, sulle compensazioni interne alle singole aree regionali, sulle quote assegnate alle produzioni di montagna, sulla nomina del commissario straordinario, ma la necessità di liquidare frettolosamente il testo non ha consentito di migliorarlo ed il risultato ottenuto non aiuterà sicuramente l'Italia nelle trattative per la revisione della politica agricola comunitaria e per l'aumento delle quote di produzione di latte assegnate. Per tali ragioni i Democratici sinistra esprimeranno voto contrario. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MALABARBA (Misto-RC), il Senato approva il disegno di legge n. 2278, composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).

Per la risposta scritta ad interrogazioni

BATTAFARANO *(DS-U)*. Sollecita al Governo la risposta all'interrogazione 4-04102 sul polo universitario di Taranto.

BETTAMIO *(FI)*. Chiede alla Presidenza di sollecitare la risposta del Governo all'interrogazione 4-04333 relativo alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la richiesta degli interroganti.

Sui lavori del Senato

EUFEMI *(UDC)*. Chiede che vengano resi quanto prima disponibili ai senatori i testi del bilancio interno e del rendiconto del Senato, al fine di consentirne l'esame prima della discussione, già calendarizzata nei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Prende atto di questa sollecitazione. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 29 maggio.

La seduta termina alle ore 18,52.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,02).*
Si dia lettura del processo verbale.

RIPAMONTI, *f. f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Collino, Cherchi, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Danzi, Degennaro, Florino, Guzzanti, Mantica, Marano, Ruvolo, Saporito, Siliquini, Sudano, Ulivi, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone, Forcieri, Gubetti, Malan, Nieddu e Palombo, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Tredese, per partecipare al Convegno su «I giovani e l'abuso di droghe: prevenzione e cura»; Tomassini, per partecipare all'inaugurazione della Fondazione Veronesi a Milano; Callegaro, per presiedere la Commissione esaminatrice del concorso a otto posti di segretario parlamentare, con mansioni di ragioniere; Pontone, per partecipare alla cerimonia celebrativa dell'invenzione del telefono presso il Ministero delle comunicazioni; Modica, per partecipare ai lavori della Convenzione delle istituzioni dell'educazione europea.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,07).*

Sulla sussistenza del numero legale nelle Commissioni 1ª e 2ª riunite al momento della votazione sul conferimento del mandato al relatore

BRUTTI Massimo *(DS-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo *(DS-U).* Signor Presidente, desidero brevemente richiamare alla sua attenzione e a quella dei colleghi una situazione che, a mio avviso, può incidere sui nostri lavori. Come è noto, si sono riunite questa notte la Commissione giustizia e la Commissione affari costituzionali del Senato per trattare il disegno di legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Dopo la discussione e il voto sugli emendamenti, al termine delle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge, alcuni senatori dell'opposizione che avevano partecipato al dibattito sono usciti dall'aula. Si stava per procedere al voto quando il senatore Cavallaro, rivolgendosi nel pieno rispetto del Regolamento al Presidente, ha chiesto la verifica del numero legale. A quanto risulta, in quel momento, vi erano 14 componenti delle due Commissioni presenti nell'aula. Ignorando la richiesta di verifica, il Presidente è andato avanti come se nulla fosse, ha aperto la votazione e l'ha chiusa con un rapido, precipitoso conteggio dei voti.

Il numero legale, signor Presidente, non c'era e quella votazione non era valida. La scelta di non procedere alla verifica richiesta ci è parsa non soltanto sconcertante, ma ci è sembrato anche che essa avesse in sé un'arroganza gratuita. Sarebbe stato corretto da parte del Presidente prendere atto che il numero dei presenti non era quello necessario per la validità del voto, una negligenza rimediabile da parte della maggioranza perché si potevano riconvocare oggi le Commissioni e il problema sarebbe stato facilmente risolto.

Nulla di tutto questo; lo stesso senatore Cavallaro, rivolgendosi ai colleghi della maggioranza e al Presidente ha denunciato l'inammissibilità di una interpretazione del Regolamento in base alla quale il Presidente può procedere al voto presumendo un numero legale che non c'è ed ignorando la richiesta di verifica.

Signor Presidente, siamo di fronte ad una forzatura non indispensabile, ma emblematica. Voi, colleghi della maggioranza, volete imporre tempi stringenti al Senato per arrivare all'approvazione entro pochi giorni di norme che ancora non si conoscono, ma che devono servire ad aggirare la Costituzione. Tale è infatti il senso di una norma di legge ordinaria che introduce una deroga al principio di uguaglianza e al principio della ragionevole durata del processo per favorire il Presidente del Consiglio.

L'episodio che ho descritto è un cattivo inizio: questa notte è stato calpestato il Regolamento per essere più sicuri di poter aggirare e frodare la Costituzione domani. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, essendo stato personalmente chiamato in causa dal senatore Brutti, intervengo per rivolgere a lei, signor Presidente, e agli onorevoli colleghi, soprattutto i Presidenti dei Gruppi parlamentari dell'Ufficio di Presidenza, una specifica istanza che riguarda quanto già illustrato dal senatore Brutti e quanto accaduto nella riunione notturna di ieri delle Commissioni 1ª e 2ª riunite.

Non intendo né esasperare né esagerare il tono del mio intervento; non voglio tuttavia ridurre la questione ad un esasperato umore notturno o ad una stanchezza di carattere momentaneo. Ritengo che il problema che si è posto ieri sera esista e che si tratti di un problema grave, perché attiene al corretto funzionamento dei lavori parlamentari, essendo noto che la Costituzione prevede che si proceda nelle Commissioni ad un'attività istruttoria e propedeutica ai lavori dell'Aula, e attiene al corretto meccanismo di produzione dell'attività legislativa.

Signor Presidente, voglio ricordare brevemente, per non tediare i nostri colleghi e la Presidenza, che la materia del numero legale è regolata distintamente nel nostro Regolamento dall'articolo 30, per quanto riguarda il numero legale nelle Commissioni non in sede redigente o deliberante, e dagli articoli 107 e 108, per la verifica del numero legale in Aula.

Tuttavia, vi è ormai un inscindibile collegamento che rafforza le responsabilità della Presidenza sia nella verifica del numero legale in Aula che nelle Commissioni. L'articolo 30 del nostro Regolamento semplicemente recita che è diritto di ciascun senatore componente la Commissione richiedere la verifica del numero legale una volta terminata la discussione e quando si deve procedere ad operazioni di voto. È quanto io esattamente ritengo di avere fatto ieri sera o ieri notte al termine della discussione generale e prima che si aprissero le operazioni di voto.

Ora, nonostante questa a me apparisse la fattispecie, non solo da parte del presidente Pastore, al quale personalmente non ho nulla da redarguire o rimproverare, non si è praticata la verifica, che io ritenevo doverosa, ma si è posta una duplice votazione, come d'uso al termine della sede referente, perché prima abbiamo votato l'intero provvedimento e

poi, ancor più gravemente, senza alcuna verifica del numero legale, abbiamo votato il cosiddetto mandato al relatore a riferire all'Aula. Dunque, almeno nella seconda di queste fasi, poiché vi era un accordo specifico con i colleghi dell'opposizione di uscire dall'aula salvo il sottoscritto, il numero legale in quel momento sicuramente non c'era.

Aggiungo una riflessione che, secondo me, anche l'Ufficio di Presidenza dovrebbe svolgere. Con la nuova formulazione dell'articolo 108, ossia con la previsione della verifica del numero legale mediante il dispositivo elettronico, sorge in capo alla Presidenza nelle Commissioni non solo un dovere speciale di attenzione, ma certamente anche la necessità di applicare l'articolo 108, comma 3, che fa intendere come si possa essere presenti nell'Aula, ma non partecipare alla verifica per non contribuire al numero legale nella formazione del voto e della volontà della maggioranza. Questo, del resto, è ciò che noi continuamente facciamo.

In ogni caso, ammesso che questa fosse la materia da controvertere in quella sede, ritengo, presidente Pastore, al di là di ogni amabilità o di ogni intemperanza personale, di cui mi scuso nel caso l'avessi commessa, che questo fosse un dovere preciso e specifico del Presidente della Commissione.

Aggiungo un'ultima considerazione. Se queste sono, a mio parere, considerazioni di carattere generale che possono riguardare anche determinazioni legislative concernenti, ad esempio, l'aumento dell'IVA sul lievito di birra, credo che a maggior ragione queste siano cogenti quando noi ci apprestiamo – qui è già stato detto fin troppo ampiamente perché io lo debba ripetere – a compiere ulteriori strappi fortissimi all'attività regolamentare.

Almeno, questo Regolamento venga applicato con grandissimo rigore e considerazione per la funzione di ciascun parlamentare, affinché soprattutto il rispetto delle forme e delle regole sia la condizione prima, unica ed ultima per esercitare l'attività parlamentare. Questo rivendico con orgoglio, ma anche con umiltà.

Credo, pertanto, che i Presidenti dell'Aula e delle Commissioni non possano rivendicare il primato e il potere della maggioranza e debbano sentirsi per primi investiti del rispetto e della dignità delle opposizioni, sia in Aula sia nelle Commissioni. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

ZANCAN *(Verdi-U).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U).* Signor Presidente, desidero offrire una modesta prospettiva ai nostri lavori di domani.

Sono ovviamente buon testimone che quanto riferito dai colleghi Brutti e Cavallaro risponde correttamente a quanto avvenuto nella seduta notturna di ieri, perché la richiesta del numero legale è intervenuta al termine della mia dichiarazione di voto finale e sono stato l'ultimo ad abban-

donare l'Aula. Si potrebbe tutt'al più discutere se fossi o meno presente in Commissione; sarebbe questo l'unico caso che potrebbe essere oggetto di discussione dal momento che mi sono allontanato nel corso della richiesta di verifica del numero legale.

Ma, signor Presidente, il problema sul quale richiamo con fermezza l'attenzione dei colleghi è che ieri sera era in discussione l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, vale a dire l'attuazione di una norma costituzionale che, in particolare, disciplina le garanzie dei parlamentari. Si tratta, in sostanza, dell'unico caso in cui il parlamentare disciplina se stesso, ovvero legifera su se stesso attraverso un meccanismo attuativo delle garanzie fornite dalla Carta costituzionale.

Ebbene, nel momento in cui si è verificato un certo fatto in prossimità della chiusura dei lavori della Commissione; nel momento in cui ieri, nel calendario che disciplina i lavori della seduta di domani – sia pure ipotetici e virtuali – si è stabilito che in caso di proposizione di un emendamento i lavori riprenderanno in Aula dopo aver consentito di presentare eventuali subemendamenti dalle ore 12 alle ore 17; nel momento in cui si è prefissato che i lavori delle Commissioni riunite avranno inesorabilmente termine nella giornata di martedì 3 giugno perché, in ogni caso, alle ore 17,30 di quella giornata si dovrà riprendere la discussione in Aula, mi chiedo se quanto accaduto ieri sera non sia un monito sul quale debba riflettere anche il Consiglio di Presidenza. Mi chiedo cioè se non si debba riflettere sui termini iugulatori posti in una materia così delicata, specificamente a questa Camera del Parlamento, a cui è rivolta l'attenzione del Paese.

Stiamo decidendo su noi stessi; credo che quei termini certamente iugulatori posti per la discussione di un eventuale emendamento e sull'eventuale proposizione di subemendamenti debbano essere rivisitati anche alla luce di quanto accaduto ieri sera. *(Applausi dai Gruppi Verdi-U, Mar-DL-U e del senatore Piatti).*

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, desidero esprimere rammarico e fare alcune precisazioni.

Premetto che per il Presidente della Commissione parlano i verbali della Commissione e non le testimonianze di persone che dichiarano di avere assistito ai fatti, di conoscere tutto, ma poi, al contempo, affermano di essere state assenti al momento della votazione. Ora, se era presente soltanto il collega Cavallaro, mi chiedo come altri possano sostenere di aver verificato quanto potevano verificare soltanto stando in Aula.

Il rammarico risiede nel fatto che il dibattito in Commissione, su un tema così delicato nel suo contenuto ufficiale e nelle prospettive che si sono aperte e si confermeranno domani con la presentazione di emenda-

menti che riguardano questioni di alta sensibilità politica, è stato pacato e sereno.

Non vi è stato ostruzionismo, né polemica accesa; c'è stato un contributo da parte di tutti, maggioranza e opposizione, e gli interventi dei relatori hanno voluto assumere in pieno la responsabilità di chiarire le questioni e contribuire ad un confronto veramente degno di questo Parlamento su una problematica – quella dell'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione – che credo sia di alto significato istituzionale e costituzionale.

Al termine di una seduta notturna che io definisco pacata e responsabile, al momento del voto sul mandato da conferire al relatore (ricordo al senatore Cavallaro che si è proceduto ad un solo voto, perché la Commissione non vota il provvedimento, ma vota il mandato al relatore a riferire in Aula) si sono avute contestazioni e si è tentato di far mancare il numero legale.

Si è trattato di un tentativo che, purtroppo, considerata anche l'ora, è stato maldestro. Infatti, nel momento in cui è stata avanzata la richiesta di verifica del numero legale avevo ben presente la composizione della Commissione; come Presidente di Commissione, ho ormai l'abitudine di contare i commissari presenti, proprio perché il numero legale rappresenta un elemento significativo dell'attività della Commissione stessa. In quel momento, avendo verificato *ictu oculi* la presenza del numero legale (perché vi era, in Aula, il numero legale), ho messo ai voti il mandato al relatore, che è stato approvato dai senatori della maggioranza, quindi a stragrande maggioranza.

Capisco che oggi, che sarebbe dovuta essere una giornata relativamente calma, bisognava lanciare qualche fumogeno o qualche fuoco d'artificio per preparare le battaglie d'Aula di domani; ritengo, però, si sia scelto un bersaglio assolutamente inadeguato: un bersaglio che non credo possa essere passibile di obiezioni del genere, un bersaglio che fa del costume di vita e di funzione parlamentare la testimonianza della verità, di quello che accade di fronte ai suoi occhi.

Il mio rammarico, infine, riguarda anche un collega – non faccio il nome – dell'opposizione, che ha comunicato alla stampa l'accaduto secondo una versione di proprio gradimento, utilizzando termini ed espressioni altamente offensivi, ai limiti della querela. Non userò nessuno strumento che non sia quello parlamentare; però, mi offende molto che si usino dei metodi, direi vigliacchi, per offrire alle polemiche – e spesso non solo a queste – obiettivi che magari possono subire ritorsioni di cui poi nessuno conosce la provenienza e la fonte. Invito tutti alla serenità, alla calma e al senso di responsabilità. *(Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).*

PRESIDENTE. Ascoltate le delucidazioni del presidente Pastore, assodato che la Presidenza dà per Regolamento autonomia ai Presidenti e alle relative Commissioni, essendo stata la votazione in questione ritenuta valida dal Presidente e da chi lo assiste, non essendovi la possibilità, ai

sensi dell'articolo 112 del Regolamento, di sindacare su decisioni assunte dal Senato, il caso, a questo punto, per me si conclude qui.

Ritengo debba essere di auspicio per chi siede nella Giunta per il Regolamento addivenire finalmente ad una regolamentazione chiara su chi siano i presenti e su chi è conteggiato ai fini del numero legale, perché in alcuni punti la norma non è così chiara ed evidente.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Petrini?

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Per un richiamo al Regolamento, signor Presidente, e precisamente all'articolo 8, che stabilisce le attribuzioni del Presidente e che recita: «Il Presidente rappresenta il Senato e regola l'attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento». Facendo osservare il Regolamento, quindi, nell'attività globale dell'istituzione, relativamente alle componenti che contribuiscono all'attività stessa.

Pertanto, signor Presidente, è per questo motivo che noi rinnoviamo a lei l'appello già rivoltole dai colleghi Massimo Brutti, Cavallaro e Zancan, perché è evidente che questa notte si è verificato un evento che ha una lettura difforme da quanto dice...

PRESIDENTE. Senatore Petrini, la questione per me è chiusa: ho richiamato l'articolo del Regolamento che prescrive che non sono possibili proteste o sindacato su decisioni già assunte, che avrebbero potuto essere contestate in quella sede...

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Benissimo, signor Presidente.

PRESIDENTE. ...ma sicuramente non riprese in questa sede. Ho concesso la parola al collega Zancan; per cortesia, un collega del suo Gruppo ha già parlato e credo che il tema sia stato sufficientemente approfondito.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Se mi permette, signor Presidente, vorrei concludere il mio richiamo.

Lei ha ragione nel dire che le decisioni prese sono insindacabili; io, però, le rivolgo un appello per il rispetto del Regolamento in futuro, perché la questione che si è posta in termini astratti, indipendentemente dall'accadimento richiamato, è la seguente: la verifica del numero legale deve essere una verifica e quindi deve necessariamente comportare una rassicurazione nei confronti del richiedente circa la sussistenza dello stesso, oppure il numero legale può essere (perché qui è il nocciolo della questione) verificato *ictu oculi* dal Presidente, come è stato affermato relativamente all'evento ricordato?

È chiaro infatti che se il Presidente *ictu oculi* verifica la presenza del numero legale, la richiesta di verificare lo stesso rimane nella discrezione del Presidente medesimo, ciò che non è assolutamente legittimo, perché il

Presidente deve rassicurare l'Assemblea circa la presenza del numero legale, anche se ha tutti gli elementi per ritenere che questo vi sia.

In Commissione come in Aula, i senatori Segretari hanno un ruolo istituzionale; devono essere presenti e a disposizione della Presidenza per svolgere quelle funzioni che la Presidenza richiede e che ogni senatore può alla Presidenza legittimamente richiedere.

Il problema è in quell'*ictu oculi* dichiarato dal presidente Pastore, che dimostra la fondatezza del nostro richiamo, signor Presidente. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).*

PRESIDENTE. Senatore Petrini, forse le sono sfuggite le mie parole, che hanno testimoniato proprio la sua stessa posizione, sulla necessità che il Regolamento faccia chiarezza, non essendovi una previsione specifica al riguardo. Concordo perfettamente con lei che ciò è molto chiaro da un punto di vista dell'Aula, ma è molto meno chiaro da un punto di vista della Presidenza; in assenza di una specifica previsione, però, ciò è lasciato all'oculatezza di chi in quel momento presiede.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2278

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per consentire il rispetto del calendario, la Presidenza ha proceduto all'armonizzazione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di quote latte.

I tempi, per un totale di quattro ore, sono stati ripartiti nel modo seguente:

Relatore	15′
Governo	15′
Votazioni	30′
AN	23′
UDC	17′
DS-U	28′
FI	32′
LP	14′
Mar-DL-U	20′
Misto	17′
Aut	12′
Verdi-U	12′
Dissenzient	5′

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2278) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2278, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Ronconi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RONCONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, in materia di riforma della normativa... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Colleghi, perlomeno quelli alle spalle del relatore. Senatore Trematerra!

RONCONI, *relatore*. ...in materia, dicevo, di riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, giunge all'esame del Senato dopo un *iter* particolarmente lungo e complesso svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento e che ha apportato numerose modifiche al testo.

Il provvedimento in esame ha per obiettivo il riordino e la razionalizzazione della normativa nazionale in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, al fine di consentire l'applicazione, già a partire dalla campagna lattiero-casearia 2003-2004, delle nuove norme finalizzate a disincentivare la produzione eccedentaria e a favorire il riavvicinamento tra i quantitativi assegnati e la produzione reale, anche a seguito delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti in una relazione del 2002.

L'esistenza di un quadro normativo in materia di applicazione in Italia delle norme comunitarie nel settore lattiero-caseario non pienamente chiaro e coerente ha implicato il protrarsi di comportamenti non pienamente conformi alla normativa comunitaria, con il risultato di ripetuti sfondamenti del *plafond* produttivo e la conseguente applicazione di prelievi supplementari: come è noto, il gravoso cumulo di sanzioni, che ha riguardato in particolare le zone di più intensa produzione, ha determinato anche il sorgere di forti tensioni all'interno del mondo produttivo, con l'emergere di forme anche plateali di protesta e con il ricorso da parte di molti produttori alle sedi giurisdizionali, diversamente da quei produttori che hanno invece fruito del meccanismo delle rateizzazioni delle multe. *(Brusìo in Aula).*

Signor Presidente, ho obiettive difficoltà nel continuare...

PRESIDENTE. Concordo con lei, senatore Ronconi. Prego i colleghi di fare silenzio.

RONCONI, *relatore*. Con l'adozione del decreto-legge in esame il Governo ha inteso affrontare in modo organico il riordino della normativa vigente, anche tenuto conto che il regime delle quote è destinato – se prevarrà l'impostazione del commissario per l'agricoltura Fischler – a regolare ancora a lungo il settore lattiero-caseario *(Protrarsi del brusìo in Aula)*.

Signor Presidente, sono veramente infastidito, in modo particolare da coloro che si trovano dietro di me e stanno parlando.

PRESIDENTE. Colleghi, ritengo vi sia la volontà di tutti di addivenire alla conclusione dell'*iter* di conversione del presente decreto-legge entro questa sera. Mi chiedo però come ciò sarà possibile se il relatore non riesce neppure a svolgere la sua relazione.

Senatore Ferrara, sottosegretario Ventucci, vi prego.

RONCONI, *relatore*. In tale quadro di riferimento si può sottolineare che il provvedimento in esame è caratterizzato da un'impostazione basata su alcuni princìpi cardine, volti a: assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte, restituendo stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte; razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore, disincentivando al contempo la produzione entro il limite della quota; determinare il riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale; semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare; introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto «latte in nero».

Riguardo al merito delle disposizioni, l'articolo 1 del provvedimento in esame delinea il quadro dei soggetti istituzionali cui compete dare attuazione al sistema del prelievo supplementare, individuando le Regioni quali soggetti competenti in materia di gestione amministrativa del regime delle quote latte e distinguendo le competenze regionali da quelle rimaste a carico delle amministrazioni centrali.

L'articolo 2 dispone l'unificazione in un'unica quota delle previgenti quote A e B «tagliata» unitamente alle assegnazioni integrative concesse dall'Unione Europea.

L'articolo 3 disciplina in modo approfondito il sistema delle revoche, in caso di mancata utilizzazione, e delle assegnazioni delle quote, al fine di favorire la redistribuzione di queste ultime in favore delle aree più produttive.

Dispone, in particolare, che le quote revocate ad aziende in zone di montagna, svantaggiate ed insulari – confluite alla riserva nazionale e riattribuite alle Regioni e Province di provenienza – siano da queste riassegnate ad aziende ubicate in zone svantaggiate e di montagna.

L'articolo 4, che disciplina le modalità di riconoscimento ufficiale degli acquirenti, imputa al produttore l'onere di accertare il riconoscimento dei propri acquirenti.

Le Regioni sono tenute inoltre alla istituzione di un albo degli acquirenti e a pubblicare l'elenco degli acquirenti riconosciuti.

L'articolo 5 introduce l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti, al fine di rendere immediatamente disponibili gli importi da versare a fine periodo all'Unione Europea in ipotesi di superamento della quota nazionale.

L'articolo 6 disciplina i requisiti e le modalità di trasmissione delle dichiarazioni di fine periodo da parte degli acquirenti.

L'articolo 7 prevede un articolato sistema di pubblicità in caso di pluralità o successione di acquirenti.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di contabilità degli acquirenti e dei produttori, sanzionando le violazioni.

L'articolo 9 disciplina le operazioni successive al pagamento mensile; in particolare, fissa le competenze dell'AGEA per le restituzioni dei prelievi pagati in eccesso.

L'articolo 10, nel quale è confluita tutta la rimanente parte del disegno di legge in esame, a seguito del maxiemendamento presentato dal Governo alla Camera dei deputati, stabilisce, ai commi 1, 2 e 3, che il latte trasportato debba essere accompagnato da uno specifico documento di accompagno.

I commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 disciplinano gli adempimenti relativi al settore delle vendite dirette, contrapposto al settore delle «consegne», in quanto nel primo il latte prodotto viene direttamente venduto al consumatore.

I commi dal 10 al 19 regolano, al fine di facilitare la cessione delle quote, le modalità di cessione dei quantitativi assegnati a ciascun produttore, prevedendo altresì una disciplina specifica per le aziende ubicate in zone montane e svantaggiate.

Viene soppresso il divieto di trasferire quantitativi di riferimento, separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in Regioni e Province autonome diverse. La limitazione delle cessioni al solo 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente è stata introdotta al fine di mantenere un bacino di quote disponibile per nuove assegnazioni in favore delle aeree regionali con produzione inferiore alla quota, salva comunque la possibilità per le Regioni e Province autonome di promuovere accordi interregionali volti ad eliminare le limitazioni di cessione. E' inoltre prevista la possibilità di affittare la parte di quota non utilizzata.

I commi dal 20 al 26 recano misure finalizzate alla ristrutturazione della produzione lattiera al fine del rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito: a tale scopo, è prevista l'attivazione di un programma di abbandono attuato dall'AGEA secondo modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, facendo confluire le quote abbandonate alla riserva nazionale.

Il comma 21 prevede anche misure per la riconversione delle aziende zootecniche in aziende ad indirizzo carne o a latte non bovino.

Al comma 22 sono previste – in caso di futuri aumenti della quota nazionale da parte dell'Unione Europea – modalità di assegnazione dei nuovi quantitativi.

I commi 25 e 26 prevedono la copertura finanziaria a tali attività.

I commi 27, 28 e 29 recano disposizioni transitorie per favorire l'adeguamento di acquirenti e produttori al nuovo regime di versamento mensile del prelievo supplementare. In particolare, è previsto che i versamenti mensili di cui all'articolo 5 siano eseguiti dagli acquirenti nelle percentuali del 5 per cento per il primo periodo di applicazione del provvedimento e del 10 per cento per il secondo periodo di applicazione del provvedimento per le aziende di montagna e per i produttori già titolari di quota «B» tagliata, a condizione che non conseguano un esubero superiore alla metà della propria quota.

Il comma 30 prevede attività del Commissario straordinario di Governo in merito agli allevamenti colpiti dalla cosiddetta «lingua blu».

I commi 31 e 32 prevedono attività straordinarie a carico degli acquirenti in merito alle dichiarazioni riepilogative delle quantità loro consegnate dai conferenti.

Il comma 33 è stato inserito al fine di dare validità alle comunicazioni regionali già effettuate dalle Regioni per la sola campagna 2003-2004.

I commi dal 34 al 40 recano disposizioni in merito al pagamento del prelievo supplementare per i periodi pregressi, prevedendo una modalità in forma rateale nell'arco di trent'anni. È evidente che l'efficacia di tale disposizione è subordinata all'assenso da parte degli organi comunitari.

Il comma 41 reca disposizioni in tema di responsabilità finanziaria delle Regioni. I commi 42, 43, 44 e 45 prevedono l'istituzione di un commissario straordinario di Governo per la verifica dell'applicazione del decreto in esame nei primi due periodi di attuazione, con la possibilità dell'attivazione, da parte del medesimo, del potere sostitutivo in caso di inadempienza delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

I commi 46, 47 e 48 dispongono modalità attuative del decreto e abrogative del complesso delle norme nazionali che fino ad oggi hanno regolato l'attuazione del regime comunitario delle quote latte.

Nel raccomandare, signor Presidente, la conversione in legge del decreto in esame, che affronta questioni indilazionabili e di grande interesse per il mondo agricolo, informo che nei tempi consentiti la Commissione ha proceduto all'esame del provvedimento senza accogliere proposte emendative al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, il decreto-legge sulle quote latte è uno dei non rari esempi con cui questo Governo riesce, in un colpo solo, a scontentare gli allevatori del Nord e i produttori zootecnici delle zone appenniniche e meridionali del Paese.

Qualcuno si ricorda come furono assegnate in Italia le quote latte, proprio vent'anni fa, quando ministro era Pandolfi? Con 10.580.000 tonnellate di latte l'Italia, pur essendo un Paese con buona capacità zootecnica, veniva collocata, e tale è rimasta, al quinto posto dopo Germania, Francia, Gran Bretagna e Olanda, con il risultato straordinario di coprire appena il cinquantasei per cento del fabbisogno normale, ponendoci al ventesimo posto tra i paesi dell'Unione Europea nel rapporto tra quote e fabbisogno.

Dovrebbe essere altrettanto noto, poi, che di questo cinquantasei per cento, poco meno del quaranta per cento viene utilizzato per la produzione casearia dei due DOP più importanti del mondo, quelli del grana padano e del parmigiano reggiano. Sembrerebbe logico, almeno, che questa parte di produzione fosse stralciata dal regime delle quote latte, ma così non è.

Se si trattasse solo delle multe per chi ha sforato le quote, sarebbe già un bel problema, ma non solo di questo si tratta e c'è una certa omertà diffusa di fronte ad operazioni che vedono, ora come vent'anni fa, protagoniste le grandi industrie di trasformazione.

Allora queste imprese favorirono l'afflusso di latte dall'estero a prezzi stracciati, costringendo molti allevatori onesti alla miseria, spingendo altri, senza scrupoli, a sforare (tanto poi, si diceva, qualcuno avrebbe pagato le multe), mentre altri ancora, per non sforare la quota, vendevano il prodotto in nero senza alcuna garanzia, né per i lavoratori del settore, com'è ovvio, né soprattutto per i consumatori, e su questo aspetto cercherò di tornare più avanti.

Oggi siamo in una situazione del tutto analoga, con un mercato drogato, guidato e gestito dalle multinazionali alimentari. Un esempio: alla Parmalat del dottor Tanzi, caro amico del Presidente del Consiglio, questo Governo ha regalato il decreto per la dizione di «fresco» sulle confezioni di latte microfiltrato con scadenza a dieci giorni, tempo più che sufficiente per comprarlo e trasportarlo dai Paesi poveri dell'Europa dell'est. Per non parlare poi della massiccia presenza di latte in polvere nelle confezioni di latte poste sui banchi-frigo dei supermercati: ci sono analisi di laboratorio ufficialmente riconosciute che lo dimostrano e su cui preannuncio al Ministro un interrogazione.

La truffa agli allevatori ed ai consumatori è evidente. D'altra parte, l'inganno nei loro confronti è stato reso evidente dallo stesso ministro Alemanno, che prima ha istituito una Commissione d'inchiesta sulla commercializzazione del latte in nero, e poi, qualche giorno fa, l'ha bloccata, affermando testualmente: «Noi abbiamo visto che il latte in nero esiste in Italia e ne esiste tanto; altresì abbiamo dovuto non andare troppo in fondo, perché altrimenti sarebbero emersi degli elementi che ci avrebbero messo ancor più in difficoltà con l'Unione Europea».

Con questo decreto si realizza una spaventosa occasione di profitti per gli industriali che trasformano il latte. Lo vogliamo ammettere? Continueranno a comprare il latte in nero dagli allevatori senza quota, potenziando a dismisura i loro profitti ed alcuni di essi, invece di doversi preoccupare di difendere di fronte alla magistratura, come sarebbe giusto aspettarsi, potranno continuare a far parte dei consigli di amministrazione dei consorzi di tutela dei DOP.

E poi, lo scandalo della mancata realizzazione dell'anagrafe bovina. Centinaia di miliardi spesi e l'Italia – unico Paese dell'Unione Europea – non ha ancora l'anagrafe: non sappiamo, cioè, quanti capi siano realmente presenti nelle nostre stalle, con la conseguenza – tra l'altro – della mancanza di tracciabilità e certezza produttiva. Se si considera, inoltre, che il decreto prevede che si verifichi la produzione di latte in Italia proprio con l'anagrafe bovina, siamo a cavallo (tanto per rimanere in campo zootecnico).

Il decreto del Governo non risolve alcuno dei problemi dell'annosa questione delle quote latte. Se l'Europa non accettasse questo decreto, saremmo punto e a capo; se l'Europa, invece, riconoscesse valido il decreto, non lo farebbe certo per simpatia verso il nostro Paese (pensiamo, ad esempio, alla svendita di un progetto tecnologico di grande importanza come il progetto spaziale Galileo, che sembra ormai emigrare in Germania). L'Italia sarebbe poi più debole in sede di trattativa per avere più quote latte o per difendere prodotti di qualità tipici del *made in Italy* (come grano duro, riso e ortofrutta), con gravi conseguenze dal punto di vista della salubrità del cibo, nonché della tenuta occupazionale ed ambientale dei nostri territori.

Questo decreto appare fortemente punitivo anche nei confronti della zootecnia appenninica e meridionale, nonché delle stesse zone montane alpine, in quanto la liberalizzazione delle quote favorisce la politica degli allevamenti intensivi, con il rischio di un vero e proprio assalto alle quote latte rilasciate in zone montane. Garante del mercato delle quote dovrebbe essere un commissario di dubbia costituzionalità, nominato direttamente dal Consiglio dei ministri (alla faccia del federalismo!). Non ci siamo proprio.

La stessa revisione intermedia della Politica agricola comunitaria prevede compensazioni collegate alle quote di produzione effettivamente possedute per cui, se le aziende delle aree difficili perderanno quote, perderanno anche significativi flussi finanziari provenienti dall'Unione Europea, con ripercussioni drammatiche sul territorio.

La politica agricola dell'Unione Europea, pur tra molti limiti, pone sempre più attenzione alla funzione di presidio sul territorio che può essere garantito, nelle zone interne e montane, anche dal permanere di attività fortemente ancorate ad esso, come nel caso della zootecnia da latte. La stessa possibile riconversione a zootecnia da carne rischia di cancellare in diverse zone una identità culturale, che si esprime attraverso produzioni tipiche (come i formaggi) legate alla nostra storia e alle nostre tradizioni,

ai nostri saperi e ai nostri sapori, che rappresentano punti di forza della nostra cultura e della nostra economia.

Noi chiediamo il ritiro del decreto e in ogni caso voteremo chiaramente «no».

Il Governo non si muove in direzione di una nuova politica di sviluppo agricolo, che faccia delle garanzie del reddito dei produttori, del ciclo corto, della tracciabilità, dell'assenza di organismi geneticamente modificati e della qualità i suoi pilastri. Favorisce, invece, alcune multinazionali e la grande distribuzione organizzata non frenando, quindi, neanche nel settore agricolo, il processo di declino economico e produttivo del nostro Paese. Eppure l'agricoltura italiana, la zootecnia, la produzione di alimenti di qualità potrebbero rappresentare una soluzione di espansione per l'occupazione e per l'intera economia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Salerno. Ne ha facoltà.

SALERNO *(AN)*. Signor Presidente, la pensiamo in maniera totalmente diversa dal collega che mi ha preceduto. Concordo semplicemente sul dato, che egli ha rilevato, secondo cui da circa vent'anni non si discute più e non si parla più di quote latte; da circa vent'anni non c'è in Italia un provvedimento organico che disciplini una materia di grande e vitale importanza per tutto il comparto economico agricolo; da circa vent'anni c'è una situazione di grande incertezza e confusione e di mancanza di legalità: venti anni, quindi, di vuoto legislativo che ha prodotto grandi guasti, grandi tensioni e grandi distorsioni di mercato.

Credo che il Governo abbia agito in maniera molto ragionevole e puntuale. Soprattutto, rilevo che l'Unione Europea ci ha chiesto un provvedimento che finalmente introducesse legalità nel comparto: uno dei grandi Paesi fondatori dell'Unione Europea non possedeva un provvedimento organico in materia. Finalmente, grazie alla puntualità e all'operatività del nostro Governo, e in particolare del ministro Alemanno, avremo finalmente un provvedimento che introduce meccanismi certi, pone paletti di legalità, fa chiarezza e dà certezze a tutto il comparto. Dall'opposizione si è anche detto che probabilmente anche un Governo di centro-sinistra avrebbe costituito un impianto legislativo del genere: non sono certo di poterlo affermare.

Sicuramente, è cambiata la posizione dell'Italia nell'Unione Europea; c'è un problema che finalmente sarà risolto anche nella sua determinazione: si chiede un aumento delle quote latte e questo credo sia nelle intenzioni del Ministro, di tutto il Governo e del Presidente del Consiglio e quindi probabilmente ci sarà un ritocco in alto delle quote.

Il Ministro ha anche sostenuto, intervenendo su ordini del giorno sui quali ha già espresso consenso, che finalmente partono in maniera puntuale l'analisi e la certificazione bovina necessarie per affrontare il famoso e cronico discorso del «latte in nero». Pertanto, credo vi sia grande attesa e sia nell'interesse del nostro Paese che il provvedimento arrivi presto alla sua approvazione. *(Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris, la quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G1.

La senatrice De Petris ha facoltà di parlare.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, arriviamo alla conversione in legge di questo decreto in una situazione piuttosto complessa.

Il testo che oggi esaminiamo ha avuto vicissitudini complicate: è stato inizialmente proposto alle Commissioni parlamentari nella forma del disegno di legge; il testo è stato modificato e distribuito più volte in modo informale anche alle parti sociali e poi ritirato a causa dei veti della Lega, per essere adottato successivamente come decreto-legge. Siamo arrivati al punto di assistere allo spettacolo incredibile dell'ostruzionismo di una forza di maggioranza, ostruzionismo che ha portato al voto di fiducia sul provvedimento.

Lo dico per sottolineare che, purtroppo, la discussione al Senato sul provvedimento in esame risente di una iper-ristrettezza di tempi che non ci ha permesso di dibattere e di dare il nostro contributo in modo più efficace. Credo, dicendo questo, di interpretare i sentimenti anche di altri colleghi della Commissione di merito.

Siamo infatti convinti che fosse necessaria ed urgente una riforma del regime applicativo delle quote latte nel nostro Paese. Peraltro, ciò è sottolineato esaurientemente nella relazione della Corte dei conti resa nota nello scorso mese di ottobre. Questa riforma, tuttavia, viene affrontata dal Governo con grave ritardo e ci troviamo oggi a concluderla in queste condizioni.

Vorrei anche dire con molta chiarezza che si vuole insistere nel presentare questo decreto come una svolta storica: indubbiamente, vi sono elementi positivi, anche per il contributo dato alla Camera dalle opposizioni. Si è tentato di dare un contributo positivo; purtroppo, però, per una serie di vizi – su cui mi soffermerò – presenti nel decreto o per questioni irrisolte sulle quali non siamo d'accordo, temiamo che esso invece non determinerà quella svolta per la quale è stato presentato.

Questo, soprattutto, fa emergere con chiarezza e con evidenza che manca nell'azione di Governo una visione strategica della zootecnia italiana in grado di sradicare il fenomeno del «latte in nero» (con tutto quello che comporta) ed affrontare con strumenti adeguati la struttura dualistica del settore, che vede contrapposti, se non ben guidato (e come risulta, alla fine, in questo decreto), gli interessi delle zone del Settentrione con vocazione all'allevamento intensivo (aspetto che viene anzi rafforzato) e la zootecnia del Centro-Sud, la cui diversità, se adeguatamente tutelata e valorizzata potrebbe diventare fonte di grandi opportunità e di sviluppo per il nostro Paese.

Entrerò ora nel merito delle questioni che considero irrisolte nel decreto o che aggravano una serie di problemi, ponendo la questione del «latte in nero».

Ho presentato un'interrogazione molto dettagliata il 10 febbraio scorso, in cui si fanno delle domande e si evince, da una serie di dati e

da alcune stime autorevoli, che almeno il 20 per cento del latte utilizzato nel nostro Paese ha provenienza non documentata. La stessa Commissione d'indagine ha messo in luce, purtroppo, un livello di illegalità che dovrebbe preoccupare tutti, soprattutto noi che siamo ovviamente sensibili alla garanzia dei consumatori e alla sicurezza alimentare.

Per capire come funziona il circuito illegale, basta applicarsi: non sono cioè necessarie grandi capacità investigative. Consultando alcuni modelli L1 (dati contenuti nella mia interrogazione relativi all'ultima campagna lattiera), depositati alla AGEA, risultano 5.953 moduli di aziende che attestano di aver prodotto latte omettendo di dichiarare i capi o dichiarando capi zero; poi ve ne sono altri in cui risulta una produzione *pro capite* per ogni animale che fa pensare ad una forte presenza di mucche forse modificate geneticamente data la quantità *pro capite* che produrrebbero.

È evidente, allora, che si pone con forza un problema di ripristino della legalità. Per questo avremmo voluto intervenire più a fondo, avere la possibilità di modificare alcune parti del decreto: per avere la garanzia che il ritorno alla legalità sia effettivo. Tuttavia, uno dei problemi fondamentali posti dal ripristino della legalità è dovuto al fatto che l'anagrafe bovina è ancora nel caos, nonostante sia stato nominato il commissario straordinario. L'anagrafe bovina è importante non solo per una questione di legalità, ma per dare certezze ai consumatori e per la sicurezza alimentare.

Il decreto – e me ne dispiaccio – introduce norme che, a nostro avviso, sono purtroppo inadeguate per affrontare alla radice una questione che mina la credibilità dell'intero settore lattiero-caseario nel nostro Paese. È interesse soprattutto delle persone e degli allevatori che hanno sempre fatto le cose per bene che tutto ciò sia ripristinato.

Per quanto riguarda il trasferimento delle quote, con il decreto-legge in esame, a mio avviso, sono state penalizzate le aree di zootecnia delle zone meno sviluppate e del Centro-Sud. Rischiamo dunque l'abbandono di aree dove la zootecnia ha un ruolo multifunzionale di protezione del territorio; al riguardo abbiamo presentato alcuni emendamenti.

Termino il mio intervento (considerati i tempi: siamo in queste condizioni) affrontando il problema del governo della zootecnia. È possibile che vi sia un commissario straordinario per le quote latte essendovi già il commissario governativo per la BSE, il commissario per l'emergenza «lingua blu» e il commissario per l'anagrafe bovina? Si esautorano completamente, in questo modo, i poteri delle Regioni e dello stesso Ministero. Credo non sia questo il modo (solo perché alla fine, ciò è frutto di un accordo con la Lega), di gestire la situazione.

Pertanto, ritengo che sarebbe interesse generale – mi rendo conto che stiamo discutendo del nulla, perché non sarà approvata alcuna modifica – e che sarebbe importante un impegno da parte del Ministero ad affrontare le questioni che ponevo prima. È interesse di tutti, infatti, ripristinare importanti livelli di legalità, aiutare le Regioni del Centro-Sud e soprattutto impedire che possa aprirsi una nuova stagione di permissività, perché

spesso i condoni portano a questo. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stanisci, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G2.

La senatrice Stanisci ha facoltà di parlare.

STANISCI *(DS-U)*. Signor Presidente, vogliamo introdurre nell'ambito della discussione di questo provvedimento un ordine del giorno (nel merito del provvedimento entrerà il senatore Piatti) semplice per un problema che riveste un'importanza straordinaria per le imprese agricole soprattutto del Mezzogiorno.

Al Ministro chiediamo di adottare, per giusta uniformità, il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi ai datori di lavoro agricolo e agli imprenditori agricoli debitori di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002, anche se oggetto di cessione alla società per la cartolarizzazione.

Mi riferisco ai contributi previdenziali pregressi mai pagati; un debito che si è accumulato negli anni e che lo Stato ha voluto estinguere consentendo all'INPS la cartolarizzazione. Gran parte di questo credito riguarda imprese del Mezzogiorno che, a causa della cessazione dei crediti previdenziali, subiscono un ulteriore colpo. Il Governo, nel momento in cui risolve il problema delle multe sulle quote latte prevedendo la rateizzazione per trent'anni e senza interessi, non può non sanare una situazione che è all'attenzione del Ministro da ormai troppo tempo.

Non possiamo più consentire una politica di due pesi e due misure. Ben lontana pensavamo essere una politica abituata a prendere al Sud e ad elargire al Nord. Lei converrà: si dice sì ai produttori agricoli delle aree forti del Nord a seguito delle forti pressioni della Lega, mentre si adotta un atteggiamento diverso nei confronti delle imprese meridionali, vittime di un problema che si trascina da molto tempo e che, se fosse risolto, potrebbe dare respiro ai nostri produttori.

L'agricoltura meridionale è in ginocchio; le imprese del Mezzogiorno devono fare i conti con una crisi strutturale del settore, con la crisi di mercato e con gli eventi climatici negativi ormai frequenti.

Le aziende agricole hanno pagato caro nel corso degli anni le varie crisi che hanno attraversato l'Italia e il Mezzogiorno del nostro Paese. Esse vanno difese. Per questo al Ministro diciamo che bisogna dire basta a questa ingiustizia.

La maggior parte del credito contributivo ceduto dall'INPS alla società per la cartolarizzazione riguarda le posizioni dei datori di lavoro operanti nel settore agricolo per l'omesso pagamento dei contributi relativi alla manodopera assunta.

Dall'ultimo rapporto della società di cartolarizzazione si evince che il credito agricolo ancora da recuperare ammonta a 4.344.128 euro, che sostanzialmente corrisponde alla cifra iniziale, in quanto la società fino ad oggi ha incassato nel settore agricolo soltanto il 3 per cento. Questo

dato ci dimostra che le aziende agricole non possono pagare. A ciò si aggiunga il fatto che oltre i debiti pregressi le imprese devono pagare anche i contributi correnti.

La questione dei contributi agricoli non è stata mai affrontata in quanto troppo onerosa; esso, peraltro, rappresentava un impegno del Governo di centro-destra in campagna elettorale.

Ebbene, abbiamo fatto più volte presente questo problema al ministro Alemanno, il quale ha risposto che i crediti sono stati venduti e, quindi, il Governo non può tornare indietro. Solo negli ultimi mesi, a seguito di significative battaglie dei rappresentanti delle organizzazioni agricole soprattutto nel Mezzogiorno, i ministri Alemanno e Maroni hanno più volte ventilato ipotesi risolutive da parte dei tecnici del Ministero; ipotesi che – ribadisco – sono allo studio ormai da mesi.

Oggi riteniamo che sia giunto il momento di dire basta e di produrre fatti concreti. Il Governo esca fuori dall'imprecisione e dall'ambiguità. Chiediamo al Ministro non solo di approvare l'ordine del giorno, ma anche di intervenire presso la sua maggioranza affinché il Parlamento discuta e approvi con la stessa urgenza e determinazione una norma che permetta di superare la questione.

Il Ministro ha già dichiarato sulla stampa di essere d'accordo sulla rateizzazione dei debiti contratti con l'INPS dalle imprese. Dica oggi in Parlamento quali siano le sue vere intenzioni; dichiari qui il suo desiderio, anzi la sua volontà, di rappresentare tutte le imprese, i loro bisogni, i loro dolori, le loro aspettative.

Lo stesso pronunciamento chiedo ai parlamentari del Mezzogiorno: dimostriamo alle imprese agricole del Mezzogiorno che non sono figlie di un dio minore. *(Applausi dai Gruppi DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Piatti. Ne ha facoltà.

PIATTI *(DS-U)*. Signor Presidente, il decreto all'esame, come sappiamo, scade fra poche ore, e questo è già un problema perché il Senato, pur avendo svolto una discussione formale, non ha potuto migliorarlo, dato che la Camera lo ha trattenuto per un mese e mezzo.

Dopo aver presentato questo decreto come una svolta radicale, alla Camera sono stati presentati 1.300 emendamenti della Lega, l'*iter* del provvedimento è stato interrotto in Aula quattro volte e vi è stato un voto di fiducia che, situazione del tutto singolare, è stato rivolto contro una forza della maggioranza. Successivamente vi è stata l'astensione della Lega che ha ribadito (lo ha fatto qui anche in Commissione in modo trasparente con il senatore Agoni) la propria opposizione, ad esempio, all'articolo 5, che, come egli ricordava, è nevralgico per l'intero provvedimento.

Oggi il ministro Alemanno ha dato un'interpretazione diversa; ha detto che non c'è una discontinuità, semmai un lavoro di sintesi, uno sforzo che tende a riassumere il passato. Basterebbe leggere la scheda del-

l'ufficio studi – lo dico al senatore Salerno – per ricordare cosa hanno fatto i Governi di centro-sinistra in questi anni.

Ricordo i 3.600 miliardi pagati dallo Stato al posto dei produttori; ricordo la vicenda di Linate; ricordo la commissione d'indagine presieduta dal generale Lecca, che aveva fatto emergere tutte le illegalità; ricordo i dati ricostruiti stalla per stalla, dando la possibilità ai produttori agricoli di fare ricorso alla Provincia di appartenenza; ricordo che noi abbiamo rateizzato i debiti pregressi, dato una maggiore flessibilità alla legge di riferimento, la legge n. 468 del 1992, regionalizzato il sistema delle quote latte, che soltanto affidato all'AIMA non poteva funzionare; abbiamo fatto una legge per contrastare il latte in polvere; abbiamo ottenuto 630.000 tonnellate di latte in più. Quindi, altro che svolta radicale! Qui occorreva essere in continuità con questa storia e con questo sforzo.

Io credo che il Governo abbia perso due anni, dato che per questo tempo la maggioranza è stata ferma su questo problema perché c'erano divisioni profonde, che sono emerse alla Camera. Abbiamo perso tempo sul problema del latte in nero, con una commissione che non ha prodotto significativi risultati, e si è poi ipotizzato, durante l'*iter* del provvedimento, un condono tombale.

Ricordo che la maggioranza ha tentato con un disegno di legge di condonare tutte le multe pregresse. Noi avevamo avvertito che si stava sbagliando, perché un terreno più praticabile della rateizzazione, il condono tombale, non sarebbe mai stato accettato dall'Unione Europea. Infatti, il cerino dalla Lega lo si è passato al ministro Alemanno, che a sua volta l'ha passato al ministro Tremonti, che si è visto bocciare questo tentativo nel corso di una sola riunione all'Ecofin, all'Unione Europea.

Il decreto in esame prevede innanzitutto una maggiore flessibilità della circolazione delle quote. Bisogna fare molta attenzione, però, come prevedono ordini del giorno anche della maggioranza, alla questione del Sud. Si prevede poi un piano di riconversione, e questa – che rivendico, e il Ministro lo ha ammesso questa mattina – è un'iniziativa delle opposizioni.

È inutile far rimanere nel sistema delle quote produttori che non hanno la forza economica sufficiente. Aiutiamoli a fare altro, ad uscire dal sistema delle quote, diamo loro una prospettiva. Si sono accentuate le reti di controllo e viene oggi ribadito il ruolo delle Regioni, che rimangono un elemento essenziale nella gestione del regime delle quote latte.

Tuttavia, si pasticcia questo decreto con l'istituzione di un commissario e di subcommissari, che io credo siano in contrasto con tutta l'iniziativa (e qui mi stupisco dell'atteggiamento della Lega, favorevole alla *devolution)*. Come ricordava la senatrice De Petris, ormai vediamo commissari spuntare da tutte le direzioni; e il Commissario è l'espressione classica del centralismo e dello statalismo. Non c'è un'emergenza particolare, c'è un problema ordinario da gestire, il commissario non si giustifica.

È prevista la rateizzazione in trent'anni senza interessi. Ho detto prima che quello delle rate è un terreno più percorribile, tuttavia qui siamo al limite; abbiamo letto le dichiarazioni del commissario Fischler il quale

ha affermato che per lui questa rateizzazione si configura come aiuto di Stato, quindi io spero che il Governo e la maggioranza abbiano preparato questa misura, perché non vorrei che la rateizzazione in trent'anni venisse bocciata riaprendo un conflitto con i produttori.

Credo dobbiamo sapere che insistere sulla questione ci pone anche altri problemi per la trattativa sulla Politica agricola comunitaria. Dobbiamo sapere che parte della quota del latte sarà trattenuta ad altri produttori e che sulla vicenda occorrerà grande equilibrio.

Infine, credo sia necessario ottenere dall'Unione Europea di produrre più latte, come hanno fatto i Governi dell'Ulivo e il presidente Berlusconi ha promesso; non basta l'1 per cento di aumento già stabilito dalla PAC, qui ci vorrebbe veramente una nuova *tranche* di quote da distribuire. Dobbiamo precisare se il sistema delle quote, come vogliono alcuni Paesi dell'Unione, resiste fino al 2018 oppure se questa scadenza è più vicina.

Al ministro Alemanno è stata rivolta qualche domanda questa mattina che ha probabilmente eluso, ed io la riformulo. Qualcosa ci deve dire, signor Ministro, sulla questione del latte microfiltrato; il problema delle quote è un aspetto, i prezzi del latte stanno diminuendo, ma c'è soprattutto il problema della microfiltrazione, sul quale il ministro Marzano in particolare ha fatto concessioni enormi alle grandi imprese industriali. Noi dobbiamo qui recuperare.

Per concludere, si tratta di un decreto che ha aspetti positivi, ma che è anche stato fortemente pasticciato nell'*iter* alla Camera. Sicuramente è stato migliorato dall'iniziativa delle opposizioni, tuttavia, se fossi la maggioranza, non minimizzerei i dissensi radicali che sono emersi e che continuano.

Ma questo è spazio del dibattito politico; oggi Fini chiede una verifica e noi sappiamo benissimo che saranno discusse le questioni inerenti all'atteggiamento su Roma e alle quote latte. Il mio augurio, quindi, è che non vengano sottovalutate, ma vengano fatte emergere alla luce del sole, per affrontare non in modo propagandistico i problemi del mondo agricolo. *(Applausi dal Gruppo DS-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coletti. Ne ha facoltà.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, questo argomento, come tantissimi altri, arriva in Aula attraverso la conversione di un decreto-legge. È ormai un abitudine di questo Governo usurpare il Parlamento della funzione legislativa; ogni provvedimento importante arriva sotto forma di decreto-legge e molto spesso vi arriva come decreto-legge blindato, come quello che stiamo discutendo oggi, per ragioni temporali sicuramente, ma comunque limitativo nei confronti del Parlamento, in modo particolare del Senato, anche perché alla Camera si è avuta la possibilità di incidere sul provvedimento, mentre al Senato non abbiamo invece altra possibilità se non quella di discutere senza interferire nel merito.

Il problema del riordino del sistema delle quote latte parte da lontano, dal 1984, quando la Comunità Europea, di fronte ai crescenti aumenti

delle eccedenze produttive di latte, stabilì di limitare fisicamente la produzione ed impose un tetto massimo produttivo agli allevatori di ciascun Paese, basato sulle quantità commercializzate in un determinato periodo di riferimento.

Il principio era quello di imporre il rispetto dei limiti assegnati attraverso una multa a carico dei soggetti che avessero commercializzato un quantitativo di latte eccedente la propria quantità di riferimento. Il prelievo fu determinato in modo severo dal passato Governo, facendolo corrispondere più o meno al valore commerciale del prodotto.

In Italia, come tutti sappiamo, il regime comunitario ha trovato fin dall'inizio difficoltà applicative, che hanno provocato problematiche assai gravi, che si sono trascinate fino ai giorni nostri e che hanno portato alla predisposizione del presente provvedimento.

Quest'ultimo ha dato luogo a molte discussioni e polemiche tra i vari esponenti politici; discussioni e polemiche che hanno tenuto banco sulla stampa: l'aspro confronto tra il Ministro delle politiche agricole e la Lega Nord all'interno della stessa maggioranza di Governo; vi è stato un momento in cui il Ministro ha minacciato le dimissioni; poi, finalmente, all'interno della maggioranza si è raggiunta una pace armata e alla Camera si è arrivati alla fiducia, che ha permesso, grazie anche al comportamento responsabile della minoranza, di giungere all'approvazione di questo testo normativo.

Al provvedimento in esame vanno riconosciuti elementi di positività, in quanto rappresenta sicuramente un tentativo di risposta ai gravi problemi sorti in questi anni per l'applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte; un tentativo di dare una soluzione organica, strutturale e aderente alla normativa comunitaria, al fine di uscire definitivamente dall'emergenza italiana.

Ciò si evince dalla lettura del testo normativo, così come modificato dagli emendamenti approvati alla Camera dei deputati; emendamenti provenienti anche dalla minoranza. Sicuramente, infatti, il testo in approvazione al Senato è migliorato rispetto all'originario testo proposto dal Governo.

Il dettato normativo dovrebbe avere l'importante funzione di tamponare le emergenze odierne, non ha certo la funzione di avviare una nuova riforma della politica casearia comune di ampio respiro, che emani i suoi effetti da Bruxelles verso i Paesi membri, con relativa formulazione di nuove proposte innovative in tema di quote latte, tenuto conto che l'attuale regime delle quote è stato prorogato fino al 2005-2006.

Gli elementi di positività, quali l'unificazione delle quote, l'obbligo del versamento mensile del prelievo, la possibilità di sostituire il pagamento del prelievo con la prestazione di una fideiussione bancaria, la possibilità di abbandono della produzione lattiera e di riconversione delle aziende zootecniche, solo per citarne alcuni, non nascondono però gli aspetti negativi del provvedimento.

Il primo di essi è la previsione di un Commissario straordinario, che sembra avere nella materia poteri assoluti, tali da sembrare il contraltare

del Ministro delle politiche agricole e forestali al riguardo. Appare, questa, una forzatura e una nota stonata all'interno di un provvedimento che, tutto sommato, dopo il passaggio alla Camera si può ritenere anche positivo.

L'altro aspetto negativo concerne la rateizzazione degli importi dovuti dai produttori di latte a titolo di prelievo supplementare per le campagne comprese tra gli anni 1995-1996 e 2001-2003.

Non possiamo sottacere, signor Presidente, un'altra preoccupazione: quella che riguarda le Regioni del Meridione, perché questo provvedimento apre la commercializzazione delle quote tra Regione e Regione.

È vero che c'è un paracadute per il Mezzogiorno, però il Governo deve farsi carico, nel predisporre i piani di riconversione, di tener conto della situazione economica delle Regioni più deboli.

Noi riteniamo che il metodo seguito – al di là di alcuni aspetti del provvedimento che non condividiamo – sicuramente non è quello che l'Aula si aspettava. Inoltre, vorrei dire, al Ministro in primo luogo, che la nomina di un Commissario, come previsto e voluto dal compromesso raggiunto con il partito della Lega, non è costituzionale, anche sulla scorta della riforma del Titolo V della Costituzione, perché limita i poteri delle Regioni e dello stesso Ministero.

Penso che nessuno si sognerebbe di proporre la nomina di un commissario per la gestione di un provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario. Siccome è in discussione un provvedimento del genere, penso che quando arriverà in Aula qualcuno proporrà la nomina di un commissario per la gestione di quel provvedimento. Non credo si possano fare cose del genere; è un compromesso troppo forte e noi speriamo che, alla fine, il Governo e il Ministro ci ripensino prima di procedere alla nomina di un commissario frutto di un compromesso e non altro. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grillotti. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI *(AN)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che partire da una considerazione che mi lascia alquanto perplesso.

Sul decreto che abbiamo al nostro esame, relativo alla regolamentazione del regime delle quote latte, che non hanno visto regole certe per vent'anni, c'è ancora un tentativo di far credere che si tratti di un provvedimento che mira a dividere o a penalizzare il Sud a favore del Nord e altre amenità del genere.

Qui si sta parlando di un decreto che, per la prima volta, tenta di ridistribuire la produzione di latte sul territorio in maniera coerente con la capacità e con la vocazione produttiva di ogni Regione di riferimento. Per fare un esempio corretto, dico che se per parità o per equità si dovessero attribuire anche 5 o 10 milioni di tonnellate di produzione di pomodori a Milano, difficilmente sarebbe una soluzione equa, in quanto chiaramente lì non si possono produrre.

Quindi, partiamo dal presupposto che non c'è differenziazione e discriminazione, anzi, c'è finalmente una volontà di stabilire delle regole;

che non ci sia voglia di fare preferenze lo posso dire, perché il Ministro ha promosso l'olio *made in Italy*, prodotto esclusivamente con olive italiane e non semplicemente usando il frantoio italiano, come era molto comodo per molti industriali produttori di olio. Pertanto, non si fanno favori, ma si tenta di regolamentare la vita di un settore agroalimentare che veramente ha conosciuto momenti difficilissimi.

Effettivamente, dal momento della loro entrata in vigore, il problema non ha riguardato le «quote», bensì la loro gestione in Italia. Ora, a prescindere dal fatto che non so come mai questo Paese abbia accettato la cambiale in bianco del 45 per cento del fabbisogno di importazione obbligatoria, certo non è assolutamente accettabile continuare così. Quindi, al Ministro va il plauso per aver varato un decreto che cerca di regolamentare, regolarizzare e fissare lo stato dell'arte per consentirgli, poi, di poter discutere alla pari con i Ministri degli altri Paesi quando si parlerà di allargamento dell'Europa.

Nessuno infatti si può nascondere che, avendo già stabilito la Commissione – il Parlamento europeo lo farà a breve – che il regime delle quote continuerà fino agli anni 2014-2015, a noi compete l'obbligo di far presente che producendo solo il 55 per cento del fabbisogno interno, l'allargamento dovrà dare spazio e possibilità di recupero di produzione soprattutto all'Italia, magari nei confronti dei Paesi che già hanno un'eccedenza, con una produzione doppia rispetto al fabbisogno interno, quali ad esempio l'Olanda, la Francia, il Belgio, eccetera.

Sosteniamo convintamente il Ministro nell'adozione di questo decreto, per di più condiviso dalla stragrande maggioranza degli operatori di settore. Rimane il problema di fondo, che nasce da responsabilità certe, che so anche dove andare a cercare, ma è inutile che faccia un elenco.

Tutti sappiamo che l'assegnazione delle quote in questo Paese è stata fatta in modo assolutamente incomprensibile. Non c'è bollettino dell'AIA degli ultimi quindici anni che abbia indovinato l'elenco dei produttori ed il diritto a produrre. Non c'è mai stata una comunicazione in tempo reale, ma solo a fine campagna, agli allevatori di quanto avrebbero dovuto produrre l'anno successivo, con multe che nessuno sapeva di dover pagare.

Il decreto al nostro esame prevede un pagamento sulle eccedenze del cinque e del dieci per cento per un biennio, che non è da sottovalutare. Non è uno sconto, è una possibilità per l'allevatore di programmare il suo lavoro (magari vendere delle giovenche o non aumentare i capi stalla, altrimenti si troverebbe in difficoltà) con ventiquattro mesi di anticipo. Ci sono due anni di transizione con un deposito del cinque e del dieci per cento delle eccedenze, che vuol dire tempo per programmare e mettersi d'accordo.

L'anagrafe bovina pare sia diventata il toccasana di questo Paese. Avrebbe dovuto funzionare per gli allevamenti da carne, rispetto ai quali abbiamo perso delle contribuzioni sull'abbattimento, non avendo la possibilità di segnalare i capi uccisi in tempo reale. Servirebbe anche per le quote latte, perché conoscendo il numero complessivo delle vacche e la loro produzione media, conosceremmo l'ordine di grandezza della produ-

zione totale. Ben venga dunque l'anagrafe, ma non pensiamo che risolva il problema delle quote, che è rappresentato dal mancato rispetto delle norme sul controllo della distribuzione e sulla verifica della produzione.

Non sono particolarmente entusiasta dell'introduzione della figura del commissario, però sta di fatto che se si è arrivati a tanto, vuol dire che tutti gli organi preposti al controllo del settore fino ad oggi hanno fatto acqua o non hanno funzionato.

Vorrei pregare il Ministro, con il quale ci troviamo assolutamente d'accordo, di farsi portatore della richiesta di mettere un tracciante nel latte in polvere, la cui assenza porta in questo Paese a truffe perché il latte alimentare non è identificato e viene usato per fare tutto ed il contrario di tutto.

Una volta fatto lo sforzo di aumentare le quote di competenza, in virtù del fatto che esse sono state calcolate su una popolazione di 160 milioni, meno della metà del fabbisogno interno rispetto all'allargamento dell'Unione, che porterà alla cifra di 380 milioni, credo che questo decreto consentirà al mio Ministro di alzare la voce e di portare a casa un risultato come quello dell'olio. Alleanza Nazionale è d'accordo con lui. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Minardo. Ne ha facoltà.

MINARDO *(FI)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame pone rimedio al problema delle quote latte e mostra l'impegno del Governo a ripristinare la legalità, a tutelare gli allevatori e a mettere ordine in un settore che ha tanto bisogno di interventi, certezze e garanzie sul nuovo meccanismo che regolerà la produzione e la vendita del latte.

Il problema è antico ed è sfociato nelle famose multe comminate agli allevatori, ma il Governo ha cercato di risolverlo positivamente e a favore degli allevatori stessi. Il provvedimento, quindi, si inquadra come razionalizzazione della normativa nazionale in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte ed è finalizzato a disincentivare la produzione eccedente e a favorire il riavvicinamento tra i quantitativi assegnati e la produzione reale.

Ci troviamo quindi di fronte ad un provvedimento di notevole importanza per la zootecnia del nostro Paese, che solo oggi, con chiarezza, mette ordine in una annosa questione che ha pesato gravemente sulla nostra produzione agricola ed apre, come ha assicurato il presidente Berlusconi, una battaglia politica a livello comunitario per aumentare la quota storica nazionale.

Ci apprestiamo quindi ad approvare un provvedimento che è un punto di arrivo nella stabilizzazione del settore lattiero-caseario, ma è contemporaneamente un punto di partenza per far valere i diritti e le ragioni degli allevatori italiani nell'ambito di tutto il sistema europeo, fortemente condizionato dalla Francia, dalla Germania e dalla Danimarca.

In questo contesto, un pensiero va rivolto a tutti gli allevatori e ai produttori di latte, ed in particolare agli allevatori della Sicilia, che rappresentano la maggior parte della produzione, affinché possano avere dal provvedimento in esame tutte le garanzie necessarie per continuare a produrre che sono mancate negli anni sia per la grave situazione del carico delle multe che per altri fattori, come la *blue tongue*, che hanno pesato sull'attività e sulla serenità economica delle aziende.

Il presente disegno di legge di conversione interviene per scongiurare in tempo un'ennesima annata di incertezze. Le norme che subito entreranno in vigore, come quelle relative alla compravendita delle quote e la lotta al mercato nero, fanno ben sperare in un futuro più sereno per le nostre aziende e per un settore – quello agricolo – che rappresenta sempre un grande patrimonio economico nazionale.

Il Governo, con questo decreto-legge, accolto positivamente dalle associazioni di settore, ha compiuto un'opera di grande rilievo politico per quanto riguarda il trasferimento delle quote, dando prelazione ai soci, alle associazioni e alle cooperative. Abbiamo intrapreso la strada migliore, che risponde alle esigenze del settore lattiero-caseario. Questo ci fa ben sperare per i nostri allevatori, per la nostra zootecnia e per l'intero comparto dell'agricoltura italiana. *(Applausi dai Gruppi FI e LP).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RONCONI, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio i colleghi della maggioranza, ma – mi si permetta di farlo – in modo particolare quelli della minoranza, perché è stato adottato un approccio assolutamente costruttivo rispetto alla conversione di un decreto-legge sicuramente spinoso e che comunque alla Camera dei deputati ha visto un confronto molto serrato.

Ci siamo trovati a dover affrontare la conversione di questo decreto-legge in tempi, per così dire, abnormemente ristretti; ciò ha comportato qualche difficoltà ed è stato necessario richiedere – all'opposizione in modo particolare – qualche disponibilità in più.

Questo decreto-legge rappresenta sicuramente un passo avanti, una soluzione rispetto ad un problema ormai antico, vecchio, annoso e che doveva comunque essere risolto. Se sarà risolto, come spero, con la sua conversione in legge, questo provvedimento permetterà al Governo italiano di andare alla trattativa sulla revisione della PAC con le carte in regola per ottenerne una conclusione assolutamente favorevole per l'agricoltura italiana.

Mi avvio a concludere ricordando la posizione favorevole – sottolineata ed espressa in più occasioni – delle organizzazioni di settore sulla riorganizzazione delle quote latte, come concepite dal provvedimento.

Inoltre, è vero che si difendono le aree particolarmente vocate alla produzione del latte, i produttori tradizionali; tuttavia, non si dimenticano

nel modo più assoluto le attese dei giovani che vogliono in futuro impegnarsi nel settore, né le zone del Sud o quelle svantaggiate montane.

Avanzo, infine, una richiesta forte volta alla definizione, ormai necessaria, dell'anagrafe bovina; dunque, la richiesta, a risolvere i problemi burocratici che ancora ne intralciano la definizione, alle Regioni interessate e al Ministero della salute; al Commissario straordinario – permettetemi il bisticcio di parole – ad assumere un impegno davvero straordinario in tal senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, signori senatori, siamo arrivati alla fase finale, al termine del lungo e difficile *iter* della conversione in legge del decreto, che credo esca dalla fase di elaborazione e di analisi condotta soprattutto alla Camera dei deputati fortemente migliorato, e non peggiorato o compromesso da mediazioni non adeguate all'importanza del tema.

Il testo pervenuto dalla Camera dei deputati, infatti, a mio avviso, persegue nel modo migliore possibile due princìpi fondamentali: il ripristino della legalità e l'aiuto al sistema allevatoriale a reggere questo passaggio con una legge che contiene norme certamente di carattere restrittivo e ispirate al rigore, ma necessarie per uscire da una situazione anomala che si trascina ormai da molti anni.

Questi due princìpi sono contenuti nell'insieme del provvedimento. Credo che dopo molti anni in cui è stato difficile individuare una strada per uscire da un'applicazione del regime delle quote latte in Italia quanto meno anomala, questo intervento legislativo non potesse non presentare problemi. È difficile, infatti, predisporre un provvedimento indolore che affronti un problema così complesso e sedimentato.

Credo allora che sia assolutamente necessario...*(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, neppure quando interviene il Ministro c'è il rispetto di ascoltare e lasciar parlare?

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Credo che sostanzialmente le osservazioni...*(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Ministro, mi rivolgo ai colleghi dietro il banco delle Commissioni: malgrado i richiami, si prosegue come si fosse al bar.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Nell'ambito di questo provvedimento, da un lato si compie un'opera essenziale di sintesi di tutte le norme intervenute nel corso di quasi quindici anni per governare il fenomeno; dall'altro, si individuano strade sostanzialmente di riequilibrio, perché la possibilità di rinegoziare le quote latte su tutto

il territorio nazionale evita il rischio che continuino ad esserci sperequazioni fra le aree vocate e quelle non vocate.

Oggi, nonostante la ristrettezza della quota nazionale, nelle Regioni meridionali vi sono ancora parti significative di quota non utilizzate dai produttori, proprio perché la riserva rigida delle singole Regioni ha impedito una compensazione effettiva ed un utilizzo fino in fondo della disponibilità data dall'Unione europea.

Ma c'è di peggio: la riserva rigida di carattere nazionale pone anche problemi sul prezzo. Tra la regione Lombardia e la regione Veneto – Regioni contigue e simili nella realtà della Pianura Padana – c'è una differenza, nel costo della quota, di quasi 200 vecchie lire per litro. Sostanzialmente, quindi, vi è oggi la necessità di rendere più aperto il mercato proprio per avere una distribuzione più equa.

È però evidente che il provvedimento è anche finalizzato a presentarci nell'Unione Europea con un livello di credibilità e con la capacità di ottenere risultati superiori a quelli del passato.

Nell'Unione Europea sono in corso due negoziati. Uno è quello, più noto, che si svolge tra il COREPER e il Consiglio ECOFIN, relativo alla famosa rateizzazione, ma ve n'è un altro meno noto, meno visibile ma forse più sostanziale per il futuro, quello che si svolge in Consiglio «Agricoltura» e che deve consentire all'Italia di ottenere almeno un significativo aumento della propria quota nazionale, ancora oggi ferma al 56 per cento del nostro fabbisogno interno.

Il nostro è l'ultimo Paese, in termini di percentuale, per la quota nazionale. Pensate che il Paese più vicino a noi in termini percentuali è la Grecia, con il 70 per cento di quota rispetto al proprio fabbisogno interno. *(Applausi del senatore Agoni).*

Quindi, noi abbiamo sottolineato con forza in sede di Unione Europea che questo rende per noi insostenibile la prosecuzione del regime delle quote latte fino al 2014, come proposto dalla Commissione, perché si tratta di una camicia inevitabilmente troppo stretta.

Quando in sede di Unione Europea facciamo queste osservazioni e rivendichiamo maggiore spazio per il nostro Paese, ci viene sistematicamente risposto che non abbiamo titolo a parlare perché in realtà il regime delle quote latte in Italia non viene osservato. Pertanto, questo provvedimento è necessario per interrompere un ciclo perverso. Si tratta di un grande sforzo con cui si cerca di alleviare il peso del passato e di aprire una strada diversa per il futuro.

Chiedo quindi al Senato, nonostante l'impossibilità di accogliere tutti gli emendamenti presentati per evidente mancanza di tempo, di approvare il provvedimento in esame, perché esso rappresenta una grande occasione per l'allevamento e l'agricoltura italiani. Al di fuori di esso, è difficile individuare altre tappe, altri momenti, altre successive scadenze in cui effettivamente possiamo uscire da una situazione che affligge l'Italia ormai da quindici anni.

Nell'ultima campagna, che non è stata la più pesante, le quote latte sono costate all'Italia 155 milioni di euro per multe non pagate dovute

dallo Stato italiano all'Unione Europea. Ogni anno 300 miliardi di vecchie lire vengono pagati dall'Italia all'Unione Europea. È una situazione che non può continuare; dobbiamo fare uno sforzo di sistema, fortemente richiesto dalle associazioni agricole, accogliendo tutte le osservazioni e tutte le sensibilità presenti nei diversi Gruppi parlamentari, per voltare significativamente pagina.

Ringrazio il relatore, Presidente della Commissione agricoltura, per l'impegno profuso in questi pochi giorni di esame. Ringrazio tutti i Gruppi parlamentari. Auspico l'approvazione del provvedimento senza modifiche, cercando di recuperare alcune delle istanze politiche avanzate in Aula e in Commissione tramite gli ordini del giorno. *(Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI e del senatore Carrara).*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.116 e 10.0.100 risultano estranei al contenuto del decreto-legge al nostro esame, che riguarda esclusivamente la riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la corrispondenza al testo degli emendamenti presentati a provvedimenti di urgenza, le proposte in questione devono ritenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Do ora lettura del parere espresso dalle Commissioni permanenti 5a e 1a sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che nell'importo del prelievo versato in eccesso vi sia capienza per lo scorporo di una quota corrispondente al 5 per cento del prelievo dovuto a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, al fine di non compromettere la restituzione ai produttori della quota di prelievo non dovuta e nel presupposto che l'istituzione di un commissario straordinario e dei relativi subcommissari, di cui all'articolo 10, commi 42 e 45, costituisca una facoltà che può essere esercitata senza maggiori oneri a carico dello Stato, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, ad eccezione dell'articolo 10, comma 34, sul quale il parere è contrario, osservando che la diluizione su un periodo di trent'anni dei pagamenti dovuti da parte dei produttori senza il pagamento di interessi appare formalmente incongrua, sebbene non significativa ai fini del rispetto dei saldi previsti dal bilancio a legislazione vigente.

Esaminati i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 2.102, 3.106, 4.100, 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105, 5.106, 9.100, 10.100, 10.101, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105, 10.108, 10.114, 10.117, 10.121 e 10.0.100, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: all'emendamento 3.101, va valutata l'opportunità di pretermettere le Regioni e le Province autonome nel

procedimento di riattribuzione dei quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge; all'emendamento 9.100, desta forti perplessità la previsione di un obbligo, come quello delineato dal comma 1 dell'emendamento, a carico di Regioni e Province autonome, imponendo inoltre un termine perentorio per il suo adempimento».

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame, limitandosi, per cortesia, ad un sì o un no, essendo esauriti i tempi a sua disposizione.

RONCONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G1 e G3. Sull'ordine del giorno G7 esprimo parere favorevole, condizionato ad una sua riformulazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2, ne ho suggerito una riformulazione e pertanto, se accettata, il parere è favorevole.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G3, G4, G5, G9, G8 e G10. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G6, se il senatore Minardo accetta la riformulazione da me proposta, il parere è favorevole.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

BONGIORNO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO *(AN)*. Signor Presidente, la riformulazione dell'ordine del giorno G7 auspicata dal relatore, con il conseguente parere favorevole da parte del Governo, nella parte dispositiva, potrebbe essere posta nei seguenti termini: «impegna il Governo a perseguire il principio di giusta uniformità anche attraverso il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per un periodo non superiore a trent'anni per tutti i provvedimenti ove si prevede di sanare situazioni pregresse, come ad esempio i contributi cartolarizzati».

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Senatrice Stanisci, accoglie la riformulazione indicata dal relatore per l'ordine del giorno G2?

STANISCI *(DS-U)*. Signor Presidente, non ho problemi ad accettarla sempre per quel senso di responsabilità di cui ho parlato anche con il Ministro. Tuttavia, signor Ministro, mi permetta una dichiarazione rispetto ai

tempi, perché perseguire è opportuno, ma perseguire in tempi rapidi è ancora più opportuno, viste la gravità e l'urgenza del problema.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Innanzitutto, credo che il relatore debba rileggere la riformulazione.

RONCONI, *relatore*. Signor Presidente, la riformulazione è la seguente: «impegna il Governo a perseguire il principio di giusta uniformità, anche attraverso l'adozione del medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per i datori di lavoro agricoli e per gli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi previdenziali, maturati fino a tutto il 2002».

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Desidero aggiungere, sia per quanto riguarda la riformulazione indicata dal senatore Bongiorno, sia per quella proposta dalla senatrice Stanisci, che vi è da parte mia un impegno personale (che non può essere inteso come impegno di Governo, altrimenti dovrebbe impegnare tutti i Ministri che compongono l'Esecutivo) a forzare nelle prossime settimane una soluzione al problema della cartolarizzazione dei crediti INPS, che sta producendo effetti devastanti in tutte le Regioni meridionali, con risultati simili a quello che potrebbe essere l'immediato pagamento di tutte le multe pregresse da parte degli allevatori.

Sostanzialmente, la similitudine è corretta, nel senso che se vogliamo venire incontro alle imprese agricole che hanno incontrato difficoltà nel rispetto di regole nazionali (come nel caso della cartolarizzazione) o comunitarie (come nel caso delle quote latte), è assolutamente necessario dare segnali precisi.

Di conseguenza, per un principio di equità è assolutamente necessario che, dopo aver affrontato e risolto – spero – il problema delle quote latte, si affronti quello della cartolarizzazione dei crediti INPS e, più in generale, quello dei contributi previdenziali previsti per le imprese agricole, mediamente più alti di quelli previsti per le imprese agricole di altri Paesi. *(Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).*

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2 (testo 2), G3, G4, G5, G8, G9 e G10 non verranno posti in votazione.

Senatore Minardo, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G6?

MINARDO *(FI)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare la nostra insoddisfazione per questo decreto che, come afferma l'ordine del giorno G8, di cui è primo firmatario il collega Specchia, di fatto modifica una lunga trattativa svoltasi in passato per penalizzare unicamente quei soggetti che producevano esuberi produttivi nel settore del latte. Questo consentiva alle Regioni, soprattutto dell'Appennino meridionale, di poter riconvertire le aziende agricole nel settore zootecnico, e quindi migliorare la produzione soprattutto nelle aree interne del Mezzogiorno, che hanno bisogno comunque di assicurare una presenza sul territorio.

Il rischio di queste aree è la desertificazione. Ora, non vi è chi non sappia che la zootecnia è settore residenziale, che impegna il produttore, l'imprenditore, a risiedere in quelle zone, e quindi serve come tutela del territorio.

Il Ministro stesso ha detto che questo decreto rivoluziona in qualche modo quanto è stato stabilito in passato, cioè consente la negoziazione delle quote latte a livello nazionale, ed il differenziale del costo delle quote di fatto produrrà un trasferimento delle quote delle aree dell'Appen-

nino meridionale alle aree del Centro-Nord, desertificando ancora una volta l'agricoltura del Mezzogiorno, in particolare quella delle aree interne.

Per questo, con il nostro emendamento 2.101 proponiamo di ristabilire una certa prevalenza della Regione nell'assicurare la riconversione ed il miglioramento produttivo e competitivo delle aziende zootecniche, soprattutto nei territori montani. Il relatore, che vive in un'area montana dell'Umbria, sa quanto stiamo facendo per mantenere un minimo di popolazione sul territorio.

Per questi motivi, invito i colleghi a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dai senatori Coviello e D'Andrea.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.102 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCONI, *relatore*. Parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.102, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dai senatori Coviello e D'Andrea.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.106 è improcedibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento 4.100 riferito all'articolo 4 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

RONCONI, *relatore*. Parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.100 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCONI, *relatore*. Parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.100, 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.105 e 5.106 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento 6.100 riferito all'articolo 6 del decreto-legge, che si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

RONCONI, *relatore*. Parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dal senatore Agoni.

Non è approvato.

All'articolo 7 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCONI, *relatore*. Parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 9.100 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.102, presentato dal senatore Flammia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

GUBERT *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT *(UDC)*. Signor Presidente, vorrei far presente che ho trasformato l'emendamento 10.103 in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Mi è stato comunicato, senatore Gubert.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo altresì al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sull'ordine del giorno G10.1 del senatore Gubert.

RONCONI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.1 non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 10.100, 10.101, 10.102, 10.104 e 10.105 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 10.106 presentato dal senatore Murineddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.107, presentato dal senatore Vicini e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.108 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.109, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.110, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.111, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.112, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.113, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.114 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.115, presentato dal senatore Coletti.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 10.116 è improponibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.117 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 10.118, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.119, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori, e 10.120, presentato dai senatori Giaretta e Coletti.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 10.121 è improcedibile.

Ricordo che l'emendamento 10.0.100 è improponibile.

Passiamo alla votazione finale.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA *(Misto-MTL)*. Signor Presidente, il provvedimento in esame si propone di dare una prima risposta risolutiva ad una vicenda che si trascina ormai da troppi anni.

Per giustificare l'assoluta necessità che si giunga ad una sollecita approvazione del provvedimento in discussione, basti pensare che l'intera vicenda inizia nel lontano 1983, con un vuoto legislativo di ben vent'anni, come ha rimarcato poc'anzi il Ministro.

La mancata definizione di una disciplina normativa che dia certezza agli operatori del settore ha prodotto danni economici rilevanti a numerosissime aziende agricole, mettendo a repentaglio, in non pochi casi, la loro stessa sopravvivenza, con evidenti conseguenze in termini di occupazione e di rilievo sociale, considerato che la stragrande maggioranza dei produttori opera nel Nord del Paese, a cui si aggiungono ragioni di opportunità in termini di rispetto dei requisiti qualitativi dei prodotti lattiero-caseari.

Inoltre, l'indeterminatezza normativa ha gravemente compromesso la possibilità per il nostro Governo di incidere, in sede comunitaria, in modo efficace per far valere le legittime rivendicazioni dei produttori italiani.

La complessità della vicenda legata alle quote latte richiederà ulteriori integrazioni legislative. Tuttavia, è innegabile la portata innovativa contenuta nelle disposizioni che compongono il presente provvedimento il quale, oltre ad introdurre nuovi criteri per la riassegnazione delle quote revocate, prevede la liberalizzazione del mercato delle quote tra privati, attraverso la possibilità di trasferire quote produttive tra aziende ubicate

in Regioni e Province autonome diverse e, tra l'altro, consente al nostro Governo di recuperare la credibilità necessaria, per difendere i legittimi interessi dei produttori italiani in sede comunitaria.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo FI).*

MARINO *(Misto-Com).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO *(Misto-Com).* Signor Presidente, noi Comunisti italiani voteremo contro questo provvedimento legislativo. Anziché misurarsi e prepararsi con serietà alla rinegoziazione di una politica agricola comunitaria, anche in considerazione delle esigenze complessive della nostra agricoltura, e in particolare di quella meridionale, si è voluto invece questo provvedimento, che tutela e difende solo interessi marginali e particolari.

Per giunta, alla vigilia della Presidenza dell'Unione Europea che spetterà all'Italia, questo provvedimento certamente non contribuirà a restituire credibilità al nostro Paese.

Da due anni a questa parte quella credibilità faticosamente raggiunta con il traguardo Europa, con la moneta unica, anche attraverso tanti sacrifici del mondo del lavoro nel suo complesso, è assolutamente messa a dura prova.

Per non citare poi le tante volte in cui si sono assunti provvedimenti in vari settori dell'iniziativa governativa in controtendenza o in contrasto con le direttive dell'Unione Europea; per non parlare del mancato recepimento di varie direttive comunitarie.

Anche questo provvedimento è diseducativo, come è diseducativa la caterva di condoni che si è voluta adottare. Non sono assolutamente giustificabili, a nostro avviso, le speculazioni sulle quote latte da parte di coloro che non hanno ottemperato a quanto stabilito a livello comunitario, al di là della mancata trattativa per una revisione delle quote spettanti al nostro Paese. Qui si è voluto solamente dare un premio alla demagogia della Lega e a chi ha frodato volutamente e scientemente sulle quote latte, facendo anche un'ingiusta concorrenza a chi le regole le ha invece rispettate.

È inaccettabile, poi, la figura del Commissario straordinario, prevista dal provvedimento, che esautora i poteri delle Regioni, così come è inaccettabile il pagamento in trent'anni, senza interessi, delle multe.

Non credo che questo provvedimento possa essere accolto a livello comunitario, perché tali misure di sanatoria non sono accettabili. Tra l'altro, si tratta di un provvedimento che si inserisce in un contesto, quello della produzione del latte, che sta assumendo veri e propri connotati di disastro economico e produttivo: il mercato è in difficoltà per un eccesso di offerta, appunto per il cosiddetto latte in nero, per il latte fuori quota; i prezzi non sono remunerativi e le produzioni a bassa qualità stanno vani-

ficando gli sforzi fatti in materia di produzioni di qualità(nel solo Consorzio del grana padano restano invendute 600.000 forme).

Insomma, signor Presidente, in questo contesto, a fronte di questi problemi, ritengo che tale provvedimento non faccia onore al nostro Paese.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Signor Presidente, desidero ribadire telegraficamente il no del Gruppo di Rifondazione Comunista al provvedimento sulle quote latte. Si scontentano gli allevatori del Nord e si drammatizza il futuro dei produttori zootecnici del Mezzogiorno. Si mette la sordina sulle operazioni di multinazionali agroalimentari come la Parmalat, favorita dal Governo sul latte microfiltrato, così come si aprono le porte a chi vuole mettere le mani su DOP pregiate come quella del grana.

Sul «latte in nero», che le imprese di trasformazione continueranno a comprare traendo profitti notevoli, il Ministro è stato totalmente reticente, per usare un eufemismo. Sul latte in polvere spacciato nei supermercati: silenzio. È l'intera politica agricola del nostro Paese a fare acqua da tutte le parti. Come si fa a non vedere la penalizzazione alle produzioni non intensive del Mezzogiorno e di montagna? Come si fa a non vedere disastri ambientali che si amplieranno per l'ulteriore spopolamento delle campagne?

Il declino economico di questo Paese passa anche per il declino del settore agricolo e zootecnico. Il modo in cui si è discusso in questo ramo del Parlamento, dopo le scintille e gli smottamenti registrati nella maggioranza alla Camera, dice che la sostanza politica dei problemi è stata azzerata in nome della difesa della maggioranza di Governo come bene in sé.

I produttori del nostro Paese è bene che valutino con attenzione questa vicenda parlamentare, anche per vedere con chiarezza chi sta dalla loro parte, dalla parte della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI *(Misto-Udeur-PE)*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al nostro esame arriva dopo che il Governo, per far rientrare l'ostruzionismo della Lega, è stato costretto a chiedere alla Camera il voto di fiducia, evidenziando in maniera chiara e limpida la difficoltà di questo Governo, ma soprattutto la profonda spaccatura esistente tra le forze di maggioranza sul provvedimento.

Se questo decreto viene convertito in legge, è proprio grazie all'atteggiamento responsabile della minoranza, che non ha inteso e non intende unire il proprio ostruzionismo a quello della Lega, anche se per ragioni differenti.

Siamo stati costretti – come ormai avviene troppo spesso – ad una discussione troppo breve nei tempi e troppo condizionata dalla necessità di convertire in legge il presente decreto-legge.

Questo provvedimento sulle quote latte appartiene tutto alla logica di questa maggioranza di centro-destra, una logica che produce leggi a favore di pochi allevatori rispetto ai molti altri che sono in regola e sono onesti. Si tratta di una logica assurda in chi governa, una logica che non ci appartiene e che non condividiamo.

Da parte nostra, permangono anche forti dubbi sulla sostanza del disegno di legge, in particolare sull'equilibrio delle quote in termini di garanzia e protezione per le Regioni più deboli. Si partiva da una situazione in cui non si conosceva nemmeno l'entità delle quote distribuite, quale fosse la produzione di latte, quale fosse il numero delle vacche in Italia.

Si registravano rendite di posizione da parte di chi era ingiustamente titolare di quote e le affittava, eravamo in presenza di quote non utilizzate e non revocate. Chiarezza su molti punti è stata fatta dall'Ulivo, prima con l'istituzione delle Commissioni di inchiesta e poi con i provvedimenti legislativi del 1999.

Conseguentemente, in sede di esame di questo provvedimento vi è stato un atteggiamento collaborativo da parte dell'opposizione, in termini di miglioramenti tecnici e di merito, e coerente con quanto fatto negli anni addietro dai Governi dell'Ulivo. Si auspica, in conseguenza dell'applicazione del presente provvedimento, una maggiore chiarezza intorno al sistema delle quote latte in Italia.

Molti problemi, poi, rimangono irrisolti in quanto si sono voluti affrontare più i problemi di pochi che quelli della generalità degli allevatori. Si istituisce questa strana e incomprensibile – se non in una logica di scambio con la Lega – figura del Commissario, che, oltre a limitare i poteri del Ministro, limita persino il potere legislativo delle Regioni, che hanno ormai potere sia legislativo che amministrativo in materia di agricoltura.

L'altro problema è quello della rateizzazione trentennale, a tasso zero, una specie di condono – condoni ai quali il Governo ci ha ormai abituato – che rappresenta un altro dei punti fondamentali dell'accordo con la Lega. C'è, infine, il problema delle risorse a copertura del provvedimento, sicuramente limitate e insufficienti. Non sappiamo se l'Europa accetterà questo tipo di norme, considerato che l'Italia sta ancora trattando il problema in sede comunitaria.

La logica finale è poi quella che chi onestamente ha gestito le proprie quote e, qualora avesse voluto aumentare la produzione, ne aveva acquistate altre, non viene assolutamente premiato.

Si tratta di una logica assurda. L'Udeur denuncia al Parlamento e a tutti i cittadini che ci ascoltano questa logica, perversa perché politica-

mente sbagliata, che ci allontana dall'Europa e ci fa prendere le distanze da un sistema democratico e giusto, un sistema davvero solidale con chi ha bisogno, attento agli interessi di tutti e non di pochi.

Per tutti questi motivi noi riteniamo che il provvedimento sia purtroppo necessario, ma non possiamo esprimere un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Misto-Udeur-PE).*

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. signor Presidente, nel mio intervento ho posto l'accento su alcune questioni nel merito del provvedimento e giustamente ho voluto rivendicare il fatto che alla Camera, con l'aiuto anche delle opposizioni, sono stati introdotti dei miglioramenti; questo a dimostrazione che lo scontro politico e la situazione politica nella quale è stato esaminato il provvedimento hanno di fatto impedito – ecco il problema di fondo – a questo ramo del Parlamento di dare il proprio contributo.

Lei, signor Ministro, ha parlato di un decreto che potrà garantire il ripristino della legalità. Penso rimangano ancora elementi che, come ho spiegato nel precedente intervento, sono invece non adeguati a questo ritorno alla legalità. Un'altra conduzione avrebbe permesso al Senato (con gli emendamenti presentati, se fossero stati accolti) di avere garanzie minime per poter tornare alla legalità. Questo riguarda anche tutta la vicenda dell'anagrafe bovina.

Ritengo positivo l'accoglimento dell'ordine del giorno G1 da me presentato, relativo al «latte in nero» e alle «quote di carta»; questo però continua a rimanere uno dei punti molto deboli del decreto.

Siamo preoccupati per i problemi posti dal trasferimento delle quote. Signor Ministro, lei sa perfettamente quali sono i problemi delle aree meno sviluppate del Centro-Sud. Qui ci sono moltissimi colleghi del Sud e sanno bene cosa questo provvedimento comporterà.

Come opposizione avremmo potuto dare un contributo adeguato ed efficace, del quale lei ha avuto prova con gli emendamenti presentati, che avrebbe permesso di salvaguardare l'interesse generale e di aiutare aree che hanno bisogno di mantenere sul territorio quella zootecnia, proprio per le sue caratteristiche di multifunzionalità; avremmo permesso di tutelare i prodotti tipici di zone che si alimentano con il latte crudo lì prodotto; avremmo difeso gli interessi del nostro Paese e dei consumatori.

Per come sono andate le cose, purtroppo, sono stati sacrificati agli interessi di pochi e agli scontri nella maggioranza gli interessi di una parte consistente del Paese. Avremmo voluto fare in modo che sui piani di riconversione ci fossero risorse adeguate. Tutto questo non è stato possibile.

Sui problemi dell'agricoltura l'opposizione ha sempre avuto un atteggiamento responsabile e costruttivo. Oggi avremmo dato la stessa disponibilità mostrata in passato. Siamo, invece, costretti ad esprimere un voto

contrario. Segnalo all'attenzione di tutti che notizie di poco fa non lasciano presagire nulla di buono per la trattativa a Bruxelles; di questo dovremo tener conto.

Per tutti questi motivi, il Gruppo dei Verdi voterà contro. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e DS-U).*

MORO *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, il tempo concesso al mio Gruppo non mi consente di argomentare il giudizio che la Lega dà su questo provvedimento, che avrebbe meritato da parte nostra un voto di astensione, come avvenuto alla Camera, tenuto conto dei minimi miglioramenti ottenuti. Intendiamo comunque aprire un credito nei confronti del Governo, esprimendo un voto favorevole, nella convinzione che la fiducia concessa sia ripagata con l'avvio delle riforme che dovranno caratterizzare i prossimi impegni della nostra maggioranza.

Con il suo consenso, consegno un testo scritto, da allegare al Resoconto della seduta. *(Applausi dal Gruppo LP).*

PRESIDENTE. Va bene, senatore Moro.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLETTI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, pur avendo apprezzato gli aspetti positivi di questo provvedimento, per le ragioni procedurali e per le due questioni riguardanti, la prima, la rateizzazione (che è una sorta di condono tombale), e, la seconda, la nomina del commissario, e per la rete di protezione delle regioni del Mezzogiorno, per noi è insoddisfacente, voteremo contro. Sottolineiamo però l'apprezzamento per lo sforzo fatto dal Governo per definire un provvedimento del genere.

Noi della Commissione agricoltura vorremmo pregare il Ministro di cominciare la discussione di qualche provvedimento anche presso il Senato e non sempre presso la Camera, per permettere a noi senatori, soprattutto quando si tratta di decreti-legge da convertire, di non arrivare all'ultimo momento senza poter incidere sul provvedimento se non attraverso ordini del giorno, che non portano a risultati concreti.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* COLETTI). Qualche volta dateci la possibilità di contribuire a migliorare i provvedimenti che ci vengono proposti. Se possibile, sarebbe opportuno procedere in futuro con disegni di legge e non con decreti-legge, salvo quando ricorrano le condizioni previste dalla Costituzione.

Per le ragioni che ho brevemente illustrato, il Gruppo della Margherita voterà contro. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PICCIONI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONI *(FI)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge recante la riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari rappresenta per Forza Italia la soluzione di una complessa ed annosa materia quale quella relativa alle quote latte, che coinvolge diversi produttori del nostro Paese e che avrebbe meritato il sostegno dell'intero Parlamento.

Il provvedimento ha per obiettivo il riordino della normativa nazionale in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, al fine di consentire l'attuazione delle nuove norme tendenti a frenare la produzione eccedente e favorire il riavvicinamento tra quantitativi assegnati e produzione reale.

Con l'adozione del decreto-legge in esame il Governo ha voluto riordinare la normativa vigente, per giungere ad una normativa più organica ed efficace.

I punti centrali che caratterizzano questo provvedimento sono i seguenti: assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte; razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore; determinare il riequilibrio tra le quote assegnate e la quantità di latte commercializzato; semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare; introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto «latte nero»; delineare i ruoli e le relative responsabilità dei diversi operatori della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente); riservare allo Stato, per il tramite dell'AGEA, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale; istituire il versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine i garantire l'amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti all'Unione Europea; liberalizzare il commercio tra Regioni diverse, con la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna, garantendo così una maggiore mobilità delle quote; infine, prevedere un articolato re-

gime transitorio volto a rendere più graduale e meno oneroso per le imprese il passaggio alla nuova disciplina.

La complessità della materia ha visto alla Camera vari scontri anche all'interno dello stesso schieramento politico, ma il tutto è servito per giungere, attraverso un serio ed approfondito confronto, a delle importanti premesse che servissero a raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissi.

Il decreto-legge in esame pone alcuni princìpi cardine, così come sopra riportati, volti ad adeguare la normativa vigente alla normativa comunitaria in materia di quote latte, a restituire stabilità al settore lattiero caseario, dando maggiori certezze ai produttori di latte.

La conversione del seguente disegno di legge rappresenta, quindi, la fine di un'annosa questione che attanaglia da tempo la nostra agricoltura.

La conversione in legge sarà anche una premessa indispensabile affinché il confronto con l'Unione Europea, finalizzato all'acquisizione di maggiori quote di produzioni di latte, possa essere raggiunto positivamente.

Con la conversione, inoltre, si forniranno migliori condizioni per la difesa della nostra agricoltura, in modo tale che si possa riequilibrare la produzione agricola europea, rilanciando i prodotti mediterranei, con la partecipazione anche delle aree più deboli del nostro Paese.

Ciò premesso, dichiaro il voto favorevole mio e del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

BONATESTA *(AN)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONATESTA *(AN)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo provvedimento ha avuto un *iter* travagliato.

È un disegno di legge che viene da lontano e che concerne una questione che non ha avuto una soluzione positiva negli anni passati, anche con altri schieramenti politici. Non il centro-destra, dunque, ma nella passata legislatura il centro-sinistra non seppe risolvere questo annoso problema, se è vero che ben 13 decreti-legge furono adottati per superare quelle che erano difficoltà ovvie del settore lattiero-caseario. La verità è che questo è il primo, vero e serio tentativo di mettere ordine in un comparto sicuramente perfettibile.

Alleanza Nazionale è assolutamente convinta che il mondo dei produttori è oggettivamente diviso e proprio per questo ha cercato di riconoscere diritti a chi produce, senza fare sentire bastonato chi invece aveva cercato di restare in regola.

Dobbiamo dare atto al ministro Alemanno che, per la prima volta, l'Italia ha il coraggio di presentarsi all'Europa con proprie regole, le regole italiane, dopo aver superato quel ginepraio normativo ereditato dal centro-sinistra.

Oggi abbiamo la possibilità di scrivere la parola fine ad un periodo sin troppo lungo di difficoltà della nostra agricoltura, consci del prezzo che l'Italia, come già detto, ha pagato all'Unione Europea per vicende che hanno interessato più Governi e più maggioranze.

La conversione in legge di questo decreto-legge rappresenterà sicuramente una premessa irrinunciabile affinché il confronto con l'Unione Europea, finalizzato all'acquisizione di maggiori quote di produzione di latte, possa essere tranquillamente raggiunto. Ma la conversione in legge servirà anche a proporre migliori condizioni per la difesa della nostra agricoltura cosicché, durante il semestre a guida italiana, la produzione agricola europea possa essere riequilibrata rilanciando i prodotti mediterranei, senza ulteriormente penalizzare le aree più deboli del nostro Paese.

Finalmente potremo fare chiarezza nella complessa materia in discussione garantendo certezze e diritti a tutti attraverso un equilibrio che ha visto il positivo consenso nell'intero comparto agricolo.

Sono questi i motivi per i quali, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, il Gruppo di Alleanza Nazionale darà il proprio convinto voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto relativo al riordino del settore lattiero caseario. *(Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).*

AGONI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AGONI *(LP)*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sicuramente lei, signor Ministro, resterà nella storia agricola di questo Paese e sarà ricordato a lungo. La storia stessa poi ci dirà se come il Ministro che ha risolto il problema delle quote latte o che ha affossato la zootecnia nazionale.

Per questioni di tempo cercherò di stralciare dal mio discorso, che consegnerò alla Presidenza, un problema molto scottante, signor Presidente, egregio Ministro.

Una delle parole che ha risuonato in quest'Aula oggi, ma anche in tutta la trattativa relativa alle quote latte è la parola «legalità». Si legge nella nuova UTET che legalità è la condizione di ciò che è conforme alle leggi.

In questi ultimi tempi notiamo l'uso insistente di questo vocabolo nella diatriba sulle quote latte. Da tutte le parti si urla che si vuole la legalità, il suo ripristino. La chiede il Ministro, la chiedono gli assessori regionali all'agricoltura, i sindacati, l'AGEA ed anche noi dei Comitati, signor Ministro. Probabilmente la differenza sta proprio nel concetto di legalità. Valutiamo sempre con lo stesso parametro anche i comportamenti degli attori che si sono succeduti sulla scena.

L'Italia è un membro dell'Unione Europea e quindi tutti i Trattati e i regolamenti emanati dalla stessa sono direttamente applicabili. Qualora vi

sia contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria la prima deve essere disapplicata. Il diritto comunitario ha la previgenza su quello nazionale.

Premesso questo, noi imprenditori agricoli aderenti ai Comitati ci chiediamo e chiediamo: è legale che per la realizzazione dell'anagrafe bovina si siano spese dal 1983 ad oggi parecchie decine di miliardi e ancora non esista?

È legale che in mancanza dell'anagrafe bovina si possa imputare un prelievo supplementare agli allevatori italiani senza sapere ancora quanto latte si produce in Italia?

È legale che di punto in bianco venga tolta, in effetti, la compensazione nazionale?

È legale che, mentre l'Europa con sentenza della Corte di Lussemburgo (seconda sezione) dice che non c'è obbligo di trattenuta, noi facciamo addirittura la trattenuta preventiva?

È legale che, nonostante i tribunali giudiziari abbiano dichiarato inattendibili e quindi sospeso e annullato le comunicazioni di AIMA, la pubblica amministrazione perseveri nel rimandare sempre gli stessi dati?

È legale che un organo dello Stato non rispetti i provvedimenti dei tribunali italiani?

È legale che la compensazione venga fatta tutti gli anni secondo regole che sono sempre in contrasto con i regolamenti comunitari?

È legale che aziende senza quota possano produrre latte e vedersi compensare tutto il prelievo supplementare solo per il fatto di essere in zona svantaggiata o di montagna?

È legale che l'Italia abbia comunicato a Bruxelles dati sconsiderati e per quantitativi sicuramente superiori alla produzione italiana? Ricordo che il generale Lecca in una intervista, riprendendo considerazioni già scritte nelle quattro relazioni governative dice: «almeno una parte» – si parla del 60 per cento della quota – «del superprelievo deriva da un gioco di fatture. La Commissione ha chiesto di creare un ulteriore controllo ma le norme emanate sono risultate disomogenee e contorte. Sono stati creati degli sportelli regionali il cui giudizio era insindacabile e inappellabile... Alcuni membri di queste commissioni regionali sono stati comunque inquisiti perché hanno fatto risultare validi dati impossibili».

È legale che AGEA, con l'avallo del Ministero, utilizzi dati che contengono 40.000 anomalie su 72.000 aziende per il calcolo della compensazione?

È legale che ancora per l'annata 2000-2001 per la compensazione ci siano 12 milioni di quintali di latte prodotti da aziende senza un capo in stalla? *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Lasciate parlare il senatore Agoni, per favore.

AGONI *(LP)*. Grazie, Presidente. Evidentemente la materia non interessa molti nostri colleghi.

Ricordo a tutti che lo splafonamento 2001-2002 è di 4 milioni di quintali, esattamente un terzo della multa.

È legale, al fine di salvare le «quote di carta», considerare valide per la compensazione dichiarazioni di produzioni fatte arrivare volutamente ben oltre il termine previsto dai regolamenti comunitari e pertanto irricevibili?

È legale che 556 aziende abbiano dichiarato capi zero pur avendo dichiarato una produzione di oltre mezzo milione di quintale di latte?

È legale che ci siano aziende (parlo di 2.527) con produzioni medie che vanno dai 120 quintali ai 284 quintali? *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Presidente, le chiedo solo un minuto per terminare il mio intervento.

PRESIDENTE. Il suono del campanello serviva ad invitare i colleghi a tacere. Diamo un altro minuto al senatore Agoni.

AGONI *(LP)*. Sicuramente tutto questo operare non è riconducibile al concetto reale di legalità. Applaudiamo al Ministro che chiede la legalità, ma fino ad ora, egregio signor Ministro, di legalità si parla, la si invoca, ma non la si persegue. Gli imprenditori agricoli chiedono e vogliono la legalità (non quella delle organizzazioni sindacali!). Vogliono poter esprimere la propria professionalità imprenditoriale in un Paese nel quale la legalità è la condizione di ciò che è conforme alle leggi.

La soluzione non è questo decreto-legge, signor Ministro; la soluzione è fotografare l'ultimo anno di produzione, ripulire la stessa di tutte le anomalie, dimostrare la reale produzione di latte oltreché la consistenza reale del patrimonio bovino con un'anagrafe bovina veritiera. Verrà così dimostrato che non c'è e non c'è mai stata più produzione della quota. Dovere del Parlamento e del Governo è fare emergere la verità vera e non la verità sindacale.

Per questo motivo, signor Presidente, il mio voto sarà contrario. *(Applausi dal Gruppo LP e dei senatori Novi e Rollandin. Congratulazioni).*

SODANO Calogero *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Calogero *(UDC)*. Signor Presidente, esprimiamo un giudizio largamente positivo sul decreto-legge in esame.

Non so se il ministro Alemanno passerà alla storia per questo provvedimento; sicuramente, però, il Ministro ha finalmente voltato pagina in una problematica talmente complessa che si trascinava da vent'anni. Finalmente questo Governo mette fine ad una sorta di psicodramma italiano, dalla mucca Ercolina a tutte quelle manifestazioni di piazza per giuste rivendicazioni, a volte, dei nostri allevatori, e anche a speculazioni di tipo politico.

GARRAFFA *(DS-U)*. Vai a dirlo in Sicilia!

SODANO Calogero *(UDC)*. Questo lo diremo anche in Sicilia. *(Commenti dal Gruppo DS-U).*

PRESIDENTE. Per favore, facciamo parlare il senatore Sodano. *(Commenti del senatore Garraffa).*

SODANO Calogero *(UDC)*. Tu della Sicilia conosci forse qualche mucca; noi conosciamo anche le aziende che operano in Sicilia e sei pregato... *(Commenti dal Gruppo DS-U)*. Presidente, vorrei che non mi interrompessero.

PRESIDENTE. Senatore Sodano, vada avanti, non ci saranno più interruzioni.

SODANO Calogero *(UDC)*. Io auspico che anche su altri temi, come le riforme istituzionali, ci sia un dibattito sereno, ognuno con le proprie posizioni: la Margherita da una parte, i Democratici di Sinistra dall'altra, la Lega che vota a favore, però plaude all'intervento di chi mi ha preceduto. Ma non vi è alcun dubbio che questo decreto-legge mette fine a problemi che si trascinano da vent'anni a questa parte.

Dicono bene il relatore e il Ministro che ci sono due princìpi importanti: il ripristino della legalità e soprattutto un indirizzo a tutti i nostri allevatori.

Certo, alcuni punti di debolezza e alcune carenze ci lasciano perplessi, soprattutto per quanto riguarda le aziende del Mezzogiorno. Proprio per questo, signor Ministro, desideriamo che l'impegno e il «travaso» dalle Regioni più forti a quelle più deboli per quanto riguarda le quote latte avvenga con estrema delicatezza e sotto grande vigilanza, così come sta facendo questo Governo.

La verità è che se vogliamo essere forti all'interno dell'Unione Europea dobbiamo essere credibili e fino a oggi non lo siamo stati. L'approvazione del provvedimento questa sera dovrebbe avere luogo all'unanimità, come avvenuto nell'altro ramo del Parlamento. A tale proposito, ha ragione il collega della Margherita che ha poco fa affermato che l'*iter* dei provvedimenti talvolta dovrebbe cominciare in Senato affinché anche noi senatori possiamo dare un contributo adeguato alle materie trattate.

In questo quadro di riferimento, credo che il decreto-legge assicuri piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte, restituendo stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte. Ritengo, inoltre, che esso razionalizzi e semplifichi tutte quelle norme che in questi vent'anni sono state emanate e, soprattutto, disincentivi la produzione oltre il limite della quota prefissata.

Sicuramente questo provvedimento non è la panacea, ma rappresenta comunque un punto fermo per cominciare a discutere fermamente con i nostri allevatori (come sta facendo questo Governo e come non hanno

fatto quelli precedenti) e con l'Unione Europea, per far sì che la percentuale, di cui parlava il Ministro, del 56 per cento dell'Italia rispetto al 70 per cento della Grecia sia aumentata ed elevata al 60 per cento.

Per queste motivazioni, l'UDC voterà a favore del decreto-legge. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN. Congratulazioni).*

TIRELLI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

TIRELLI *(LP)*. Signor Presidente, per motivi tecnici non posso astenermi sul provvedimento perché al Senato l'astensione equivale ad un voto contrario. Tuttavia, non mi sento di partecipare alla votazione, giacché penso che esso non possa essere utile né agli allevatori «onesti», come sono stati definiti in questi giorni, né a quelli che giustamente – dal mio punto di vista – hanno pensato e valutato, sulla base dei dati, che la produzione italiana fosse inferiore alla quota assegnata.

Ho un altro timore, e per questo non parteciperò al voto: che il disegno di legge possa essere usato per coprire comportamenti già verificatisi in passato e che a volte sono al limite della legalità; comportamenti spesso avallati e compiuti nelle sedi di organizzazioni sindacali di categoria, o almeno di alcune di esse. *(Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).*

ROLLANDIN *(Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLLANDIN *(Aut)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il mio Gruppo aveva presentato una serie di emendamenti che tendevano a far comprendere le differenze tra le produzioni di qualità in montagna e negli alpeggi, soprattutto in alcuni periodi dell'anno. Tali proposte tendevano a semplificare i meccanismi di accompagnamento e di certificazione del latte dal produttore all'acquirente, che purtroppo con questo provvedimento vanno ancora una volta a penalizzare i piccoli produttori.

Altro punto che ci sembrava importante era che nella programmazione annuale si tenesse conto di alcune certezze che avrebbero dovuto infondere fiducia al produttore garantendogli la possibilità di una programmazione seria del proprio lavoro. Purtroppo, gli emendamenti non hanno potuto essere accolti per esigenze di tempo annunciate, per cui riteniamo che il provvedimento presenti carenze in particolare per quanto riguarda le zone più disagiate (montagna e media montagna), dove la produzione è indubbiamente di qualità.

Abbiamo sentito evocare la produzione di formaggi, come il grana padano, ma ci sono anche altri formaggi tipici. Vorrei ricordare al Ministro, che si è attivato per la valorizzazione dei formaggi tipici,... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*... che questo sistema tende essenzialmente

ad aumentare i controlli sulla produzione, a ridurre l'illegalità, ma purtroppo non va a premiare quelle produzioni che devono essere riconosciute, che indubbiamente non vanno ad incidere sulla produzione lattiero-casearia, come era vent'anni fa nelle intenzioni delle quote latte, che ormai sono uno strumento superato per molte delle Regioni italiane.

L'altro elemento che vorremmo sottolineare – e che ci spiace non veder presente con forza in questo provvedimento – è che alla base dell'esigenza dell'inasprimento di norme e di regole per il controllo dell'illegalità c'è un punto evocato anche da altri colleghi: l'anagrafe bovina.

Qualcuno ha detto che effettivamente l'anagrafe bovina serviva essenzialmente per la produzione di carne: non è vero! In Regioni che hanno un'anagrafe completa e funzionante, come la mia, non ci sono problemi circa i dati; questo vale anche per altre Regioni e per altre Province. Il problema di fondo è che, fintanto che non si avrà un'anagrafe seria, questo provvedimento non potrà funzionare; mi rifaccio ai problemi sollevati poco fa dal collega Agoni, che danno un'idea delle discordanze fra i dati che pervengono.

Indubbiamente, il provvedimento ha anche delle qualità; è apprezzabile sotto un certo profilo, però non risolve il problema. Il problema delle quote latte si risolve nel momento in cui si fa pulizia degli allevamenti inesistenti. L'allevamento virtuale non va bene; il virtuale va bene in altri campi, non in agricoltura. Tutti gli allevamenti censiti che non producono latte, o lo producono senza avere bovini, non vanno bene.

Vorremmo che questo venisse riconosciuto e che con forza si risolvesse il problema. Purtroppo, non è avvenuto. Riteniamo che i veri controlli debbano partire dalle importazioni di latte e riguardare la qualità del latte che giunge in Italia, come pure l'utilizzo del latte in polvere.

Crediamo quindi che con questo provvedimento, malgrado alcune affermazioni ottimistiche, non si risolva il problema della produzione lattiero-casearia, né si affronti la reale esigenza di mantenere viva la montagna e la media montagna, obiettivo condiviso da tutti. Si riesce solamente ad aumentare i controlli in zone già controllate; infatti, in zone in cui il controllo non c'è queste verifiche saranno assolutamente inutili.

Per questi motivi, non condividiamo il provvedimento e voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo Aut e dei senatori Cambursano e Vicini).*

MURINEDDU *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURINEDDU *(DS-U)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il decreto sulle quote latte, come è stato evidenziato dal senatore Piatti e dagli altri colleghi dell'opposizione, è conseguente a tempi e procedure che hanno reso il nostro contributo migliorativo assolutamente superfluo. Noi non abbiamo, comunque, desistito dal proposito di affrontare il problema in modo tale da condurre a termine un contenzioso che si trascina

rovinosamente da anni, con grave pregiudizio della nostra zootecnia da latte.

Durante il Governo del centro-sinistra, come è stato giustamente ricordato, sono stati compiuti passi decisivi per allineare l'Italia agli altri Paesi della Comunità e per alleggerire le sanzioni dell'Unione Europea nei nostri confronti. Non è il caso di ricordare tutti i passaggi attraverso i quali ha preso consistenza questo impegno politico. Mi limito soltanto a richiamare alla memoria uno degli ultimi atti, per effetto del quale ha potuto prendere avvio nella presente legislatura una progressione di risanamento del contenzioso.

Si tratta dei risultati della commissione Lecca e del censimento sul piano nazionale delle stalle, degli animali, del latte prodotto, dei conferimenti e degli splafonamenti, operazione essenziale perché senza di essa si sarebbe rimasti al punto di partenza, con una Comunità Europea legittimata a trattenere i trasferimenti a favore dell'agricoltura italiana nel suo complesso, trasferimenti destinati a sostenere pressoché tutti gli altri comparti produttivi.

In quella circostanza l'opposizione usò tutti gli strumenti possibili ed immaginabili per mettere in difficoltà i nostri Ministri, impegnati in una trattativa difficilissima a Bruxelles. Gli interessi nazionali passarono in secondo piano rispetto all'utile di bottega che poteva derivarne. La loro voce si confuse con quella dei Cobas più intransigenti, sommandosi ad essa. L'Italia per lungo tempo fu paralizzata dalla marcia dei trattori: strade, autostrade, porti e aeroporti di fatto furono interdetti agli utenti.

Non deve meravigliare dunque se oggi la maggioranza deve fare i conti con il suo passato recente e compiere atti che tradiscono la difficoltà di una soluzione concordata al suo interno. Ciò che è avvenuto alla Camera dei deputati è esemplare per capire il clima di confusione e di incertezza sul quale questo provvedimento si avvia a diventare legge dello Stato.

In Senato ci è stato dato il tempo minimo per valutare i risultati della Camera con una riflessione aperta al confronto. Le nostre proposte migliorative sono state sacrificate di fatto ad una frettolosa liquidazione del testo. Avremmo voluto correggere almeno le anomalie più evidenti: relativamente alla ripartizione delle quote, come è stato spesso ricordato in questa giornata; all'opportunità di salvaguardare attraverso compensazioni interne alle singole aree regionali le quote stesse, quindi le quote assegnate alle produzioni di montagna.

Soprattutto, avremmo avuto molto da ridire sulla nomina del Commissario straordinario. Se vi sono delle Regioni inadempienti, il Commissario vada in queste Regioni a sollecitare l'adempimento degli atti dovuti anziché mettersi in contraddizione con la legge La Loggia.

In sostanza, avete fatto tutto da soli e ciò nonostante continuate ad essere divisi e conflittuali tra di voi. La Lega vi è stata contro fino ad oggi e dimostra ancora di esserlo. Il senatore Agoni ha fatto denunce di una gravità estrema, che potrebbero avere serie conseguenze giudiziarie. Signor Ministro, non avete dato una risposta.

Molti altri colleghi delle Regioni meridionali vi contestano e se votano, infine, a favore è per non far precipitare il Governo in uno stato di crisi. Il vento che avete seminato a suo tempo si è fatto tempesta.

Forse lei, signor Ministro, non poteva fare di meglio per via delle lacerazioni interne ad un quadro politico estremamente disomogeneo, ma quel tanto che è riuscito a portare a casa non la aiuta sicuramente a migliorare l'immagine dell'Italia nell'ambito della revisione della PAC, né credo le consentirà di ottenere un aumento significativo delle quote, come tutti auspicano e come sarebbe giusto avvenisse.

Le agenzie peraltro riferiscono di una fumata nera martedì all'ECOFIN. I trent'anni richiesti per la rateizzazione e per il risanamento dei debiti è stato chiesto vengano ridotti a due o tre anni, perfino con il pagamento degli interessi. Quindi, questo decreto rischia di essere bocciato a Bruxelles.

Noi, signor Ministro, le abbiamo offerto il nostro supporto per adempiere nel migliore dei modi al compito delicatissimo di disciplinare la materia in maniera definitiva.

Come le abbiamo precisato (e come le è stato precisato negli interventi dei colleghi dell'opposizione), il risultato è mediocre, sebbene non possa, almeno personalmente, non esprimerle apprezzamento per lo sforzo che lei personalmente ha fatto in una materia così aggrovigliata.

Resta il fatto, comunque, che nella sua complessità questo provvedimento ci sembra inadeguato – lo abbiamo detto e lo ripetiamo – ed è questa la ragione per la quale voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Zancan).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

MALABARBA *(Misto-RC)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malabarba, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2278, composto del solo articolo 1.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).*

Per la risposta scritta ad interrogazioni

BATTAFARANO *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO *(DS-U)*. Signor Presidente, intendo sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-04102, sul polo universitario di Taranto, di cui ho già consegnato copia agli Uffici.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Battafarano.

BETTAMIO *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO *(FI)*. Signor Presidente, anch'io vorrei sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-04333 da parte del Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta di un'interrogazione che ho presentato parecchio tempo fa, in merito alla Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca.

PRESIDENTE. Senatore Bettamio, ne prendiamo atto.

Sui lavori del Senato

EUFEMI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI *(UDC)*. Signor Presidente, nella Conferenza dei Capigruppo di ieri sono stati calendarizzati alcuni provvedimenti, tra cui i Documenti VIII, nn. 5 e 6, cioè il bilancio interno e il rendiconto del Senato, già previsti in calendario per la fine di maggio.

Poiché, signor Presidente, ad oggi non sono ancora disponibili tali documenti contabili, le chiederei che fossero nella disponibilità dei senatori al fine di consentirne l'esame prima dell'inizio del relativo *iter* parlamentare.

PRESIDENTE. Prendiamo atto senz'altro anche di questa sua sollecitazione, senatore Eufemi.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 29 maggio 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Avvio delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (41).

– CALVI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (489).

– FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1734) *(Relazione orale).*

2. Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti (1577-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

3. Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001 (776-B-*bis*) *(Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente approvato dal Senato. Rinviato dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione. Voto finale con la presenza del numero legale).*

4. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado (1877) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– EUFEMI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (202).

– BASTIANONI. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (259).

– BEVILACQUA. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554).

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (560).

– BRIGNONE. – Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (564).

– MONTICONE ed altri. – Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (575).

– MINARDO ed altri. – Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei docenti di religione cattolica (659).

– COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (811).

– TONINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1345).

– ACCIARINI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di religione cattolica (1909).

ALLE ORE 16

I. Interpellanza con procedimento abbreviato ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento.

II. Interpellanza e interrogazione.

La seduta è tolta *(ore 18,52).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,15

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (2278)

ORDINI DEL GIORNO

G1
DE PETRIS
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'applicazione del regime delle quote latte riveste notevole importanza per l'agricoltura italiana in relazione alla rilevanza del comparto lattiero-caseario nel nostro Paese ed all'entità delle risorse economiche direttamente coinvolte, ammontanti, per quanto attiene alla sola entità del prelievo supplementare nel periodo 1995/2001, ad oltre 1 miliardo di euro;

costituisce presupposto ineludibile per consentire una reale applicazione di ogni tentativo di riforma la creazione di condizioni che consentano un effettivo ripristino della legalità in un settore caratterizzato da una diffusa evasione delle regole, essendo valutato ad oggi al 20% del prodotto totale il cosiddetto «latte in nero» e risultando tutt'ora presenti pratiche fraudolente di importazione non registrata di latte dall'estero e di riutilizzo di latte in polvere destinato all'alimentazione zootecnica;

a più riprese operatori del settore hanno denunciato il diffuso fenomeno delle «quote di carta», corrispondente a diritti di produzione assegnati ad aziende che non hanno capi in produzione o denunciano quantità prodotte assolutamente non in linea con le medie produttive per capo;

da una semplice lettura ed elaborazione dei modelli L1 concernenti la campagna 2001/2002, consegnati all'AGEA dagli acquirenti di latte e sottoscritti da circa 60.000 produttori, risultano le seguenti gravi anomalie:

1) n. 5953 aziende attestano di aver prodotto latte dichiarando di non avere capi in azienda o omettendo di dichiarare il numero dei

capi; il prodotto complessivamente attribuito a questi «produttori» supera il milione e seicentomila tonnellate per l'annata in questione;

2) n. 2527 aziende dichiarano una produzione per capo superiore a kg. 12.000/anno, chiaramente incompatibile con le potenzialità degli animali; risultano dichiarate produzioni per capo fino a kg. 284.744/anno evidentemente attribuibili ad una nuova razza di origine extraterrestre;

3) n. 157 aziende dichiarano un tenore di grasso per il latte consegnato inferiore a 2,80%, limite al di sotto del quale non ha senso qualificare come «latte» il prodotto consegnato;

4) un numero molto elevato di acquirenti risulta aver acquistato latte da molteplici produttori con identico tenore di grasso o con quantitativo di latte consegnato identico al quantitativo rettificato, così da far supporre che non siano state in realtà effettuate le analisi chimiche e microbiologiche sul latte come previsto dalla legislazione vigente (o che il latte non provenga da quelle stalle), con le conseguenze immaginabili sotto il profilo igienico-sanitario;

ad oggi ogni eventuale accertamento sulle suddette gravi «anomalie» è reso più lento e difficoltoso dallo stato di caos in cui versa l'anagrafe bovina nazionale, strumento principale per la verifica della consistenza aziendale e della movimentazione dei bovini;

l'inattendibilità attuale dell'anagrafe bovina mette in discussione l'intero sistema di tracciabilità ed etichettatura delle carni, danneggia la stessa credibilità del settore zootecnico e rende difficoltosa l'individuazione delle pratiche illegali concernenti l'introduzione sul mercato di carni non controllate,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per determinare condizioni idonee ad un pieno rispetto delle regole nel settore lattiero-caseario, impegnando le strutture pubbliche competenti nella lotta ai fenomeni illegali del «latte in nero» e delle «quote di carta» di cui in premessa, garantendo in primo luogo la piena operatività dell'anagrafe bovina;

ad assicurare che l'AGEA provveda ad effettuare controlli accurati nei confronti dei produttori che compilano modelli L1 con evidenti anomalie concernenti il numero dei capi, le quantità e le caratteristiche della produzione dichiarata provvedendo all'applicazione delle sanzioni previste ed alla revoca delle quote assegnate.

(*) Accolto dal Governo.

G2 (testo 2)

STANISCI, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, BASSO, GAGLIONE, MANIERI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge n. 2278, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari prevede che i produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, possono versare l'importo complessivamente dovuto nella forma rateale per un periodo non superiore ai trenta anni e senza interessi,

impegna il Governo:

a perseguire il principio di giusta uniformità anche attraverso l'adozione del medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per i datori di lavoro agricoli e per gli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: «ad adottare, per giusta uniformità, il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi ai datori di lavoro agricolo ed agli imprenditori agricoli, debitori di contributi e premi previdenziali maturati fino a tutto il 2002, concedendo loro il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione alla società per la cartolarizzazione».

G7 (testo 2)

SPECCHIA, BONGIORNO, BUCCIERO, CURTO, SEMERARO, TATÒ, BONATESTA, PACE, COSTA, NESSA, MINARDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il comma 34 dell'articolo 10 prevede la possibilità di versare gli importi imputati e non pagati in forma rateale per un periodo non superiore a 30 anni senza interessi,

impegna il Governo:

a perseguire il principio di giusta uniformità, anche attraverso il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per un periodo

non superiore a trenta anni, **per tutti i provvedimenti** ove si prevede di sanare situazioni pregresse, come ad esempio i contributi cartolarizzati.

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le altre: « ad adottare, per il principio di giusta uniformità, il medesimo criterio della rateizzazione senza interessi per un periodo non superiore a trenta anni, anche per tutti i provvedimenti».

G3

SPECCHIA, BONGIORNO, BUCCIERO, CURTO, SEMERARO, TATÒ, BONATESTA, PACE, COSTA, NESSA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che è evidente l'alto costo dei contributi a carico degli agricoltori,

impegna il Governo:

ad affrontare in modo organico il problema dei costi contributivi per portarli a livelli di sopportabilità economica per le aziende agricole, tenendo conto dei costi medi europei.

(*) Accolto dal Governo.

G4

AGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in occasione dell'approvazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e come necessaria premessa per una corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto,

impegna il Governo:

a completare, nel più breve tempo possibile l'anagrafe bovina, al fine di poter effettuare le opportune verifiche e confronti incrociati tra i dati degli «L1» e i dati delle A.S.L., dando in tal modo certezza all'intero comparto zootecnico nazionale.

(*) Accolto dal Governo.

G5
MINARDO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che la revisione di metà periodo della politica agricola comunitaria, attualmente in fase di dibattito finale, prevede, tra l'altro, il disaccoppiamento degli aiuti dall'effettiva produzione, sulla base dei capi allevati nel periodo di riferimento 2000-2002;

che, per motivi ben noti al mondo agricolo e zootecnico, l'anagrafe bovina ha avuto gravi problemi di corretto funzionamento almeno fino al 15 luglio 2002, data di avvio definitivo dell'anagrafe medesima;

che l'eventuale introduzione del disaccoppiamento determinerebbe una penalizzazione specifica per il settore, dal momento che i produttori nazionali di carne non hanno ricevuto per intero i premi loro spettanti nel periodo di riferimento;

considerato che la misura qui proposta è rivolta al miglior funzionamento del presente disegno di legge,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie a far sì che l'anagrafe bovina sia pienamente funzionante nell'interesse degli allevatori e dell'intera economia del settore ed adoperarsi in sede comunitaria per evitare, nell'ambito di riforma della PAC, penalizzazioni eccessive per la zootecnia italiana.

(*) Accolto dal Governo.

G9
SALERNO, BONATESTA, BEVILACQUA, BONGIORNO, MEDURI, PACE, PEDRIZZI, BALBONI, VICINI, THALER AUSSERHOFER, SPECCHIA, CICCANTI, SODANO Calogero, DE RIGO, SAMBIN, MAINARDI, ARCHIUTTI, FALCIER
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

tenuto conto:

che gli Stati membri dell'Unione Europea hanno il preciso e ineludibile obbligo di istituire un sistema informatizzato di identificazione e registrazione dei bovini, ai sensi delle disposizioni della direttiva 92/102/CEE del 1992 e del Reg. (CE) n. 820/97, così come modificato e integrato dal Reg. CE n. 1760/2000;

che il Reg. (CE) n. 1760/2000 di identificazione e registrazione dei bovini e relativa etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni

bovine prevedeva l'entrata a regime delle banche dati informatizzate, contenenti tutti i dati richiesti ai sensi della direttiva comunitaria, a far data dal 31 dicembre 1999;

che a partire dall'anno 1996 (DPR n. 317/96) la costituzione, lo sviluppo e la gestione dell'Anagrafe Nazionale Bovina, in applicazione della suddetta normativa comunitaria, è affidata al Ministero della salute;

che le finalità dell'Anagrafe Bovina sono:

la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico tramite la costituzione e la funzionalità della rete di epidemiosorveglianza;

il basilare supporto per trasmettere informazioni al consumatore di carni bovine;

l'etichettatura adeguata e chiara del prodotto;

l'efficienza ed efficacia nella gestione;

l'erogazione e il controllo dei regimi di aiuto comunitario;

che all'obbligo di tenuta di un sistema informatizzato di identificazione e registrazione dei bovini corrisponde quello di eseguire attraverso l'Anagrafe Bovina, i controlli propedeutici all'erogazione dei premi comunitari, e coerenza tra latte prodotto e patrimonio zootecnico;

che il grave ritardo riscontrato nell'avvio a regime dell'Anagrafe Bovina ha determinato l'emanazione del decreto interministeriale 31 gennaio 2002 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro degli affari regionali ed il Ministro delle innovazioni tecnologiche, che ha individuato l'avvio dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale Bovina entro il l0 luglio 2002;

che il Ministero della salute è responsabile dello sviluppo, della gestione e del coordinamento del sistema e della Banca Dati Nazionale, attraverso il Centro Servizi Nazionale (CSN), identificato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo;

che tale obiettivo operativo non è stato conseguito e che, nel secondo semestre 2002, i riscontri forniti dalI'Anagrafe Bovina, hanno confermato le perduranti difficoltà;

che il Presidente del Consiglio con proprio decreto dell'11 dicembre 2002, ha nominato fino al 31 marzo 2003 un Commissario Straordinario con il compito di assicurare il regolare funzionamento dell'Anagrafe Bovina;

che, a conferma dell'evidente persistenza dei problemi che hanno provocato le carenze riscontrate nella gestione delI'Anagrafe Bovina, e dei tempi non brevi da prevedere per giungere ad una soluzione degli stessi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto del 7 aprile 2003, ha prolungato sino al 31 dicembre 2003 le funzioni del Commissario Straordinario dell'Anagrafe Bovina e dei due Subcommissari coadiuvanti;

che gli allevatori hanno un diritto soggettivo all'aiuto che deve essere corrisposto entro il termine fissato dalla regolamentazione comunitaria e che tuttavia, in relazione alla perdurante carenza di aggiornamento dell'Anagrafe Nazionale Bovina risulta che tuttora, su circa 3,5 milioni

di capi richiesti a premio nei vari regimi, circa il 50 per cento, non possono essere pagati per problemi legati direttamente o indirettamente al mancato riscontro con l'Anagrafe stessa;

che l'avvio a regime dell'anagrafe bovina è essenziale per la corretta applicazione del regime comunitario delle quote latte, al fine anche di contrastare il fenomeno del cosiddetto "latte in nero" nonché dei premi della macellazione dei bovini;

che devono essere messe in atto, in via immediata, tutte le iniziative consentite dalla legge atte ad assicurare la certezza per i consumatori della qualità del latte fresco e dei prodotti trasformati, nonché la tutela della salute pubblica e la tutela del patrimonio zootecnico al fine di fornire informazioni al consumatore di carni bovine con etichettatura adeguata e chiara del prodotto;

che la mancata adozione di idonee iniziative comporterebbe anche un danno grave per tutti gli allevatori in merito agli aiuti non corrisposti, nonché ai consumatori e a tutti i cittadini per la mancata trasparenza e certezza sull'intera filiera produttiva, comportando altresì rilevanti danni all'erario dello Stato per impegni assunti e non corrisposti nei termini previsti,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per conseguire in sede comunitaria, così come previsto dalla regolamentazione vigente, la certificazione dell'Anagrafe Nazionale Bovina;

a garantire che l'azione del Commissario Straordinario dell'Anagrafe Bovina, assicuri il completo e regolare funzionamento dell'Anagrafe entro e comunque non oltre il 31 dicembre 2003;

a vigilare affinchè le competenti Amministrazioni interessate al corretto funzionamento dell'Anagrafe adottino tutti i provvedimenti necessari ad assicurare il raggiungimento della piena efficienza dell'Anagrafe Nazionale Bovina.

(*) Accolto dal Governo.

G6 (testo 2)
MINARDO

Il Senato,

premesso:

che il presente disegno di legge di conversione pretermette la previsione della compensazione in favore delle isole, comprendendo soltanto quella in favore dei territori di montagna;

considerato:

che la suddetta esclusione non trova alcuna *ratio* giustificatrice, analoga essendo la condizione insulare rispetto a quella montana;

che la produzione nelle isole non raggiunge quasi mai la quota assegnata,

impegna il Governo **a puntualizzare che il procedimento di riassegnazione previsto dal comma 2 dell'articolo 3 relativamente alle regioni insulari sia applicabile su tutta l'area delle regioni medesime.**

(*) Accolto dal Governo con le parole evidenziate che sostituiscono le seguenti: "ad inserire tra i criteri di compensazione, a fianco delle zone di montagna, anche le isole."

G8

SPECCHIA, BONGIORNO, BUCCIERO, CURTO, SEMERARO, TATÒ, BONATESTA, PACE, COSTA, NESSA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il provvedimento in esame contiene il possibile trasferimento di quote latte dal Sud al Nord,

impegna il Governo:

a prevedere, con i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 10, commi 20 e 21, misure che rendano complessivamente più convenienti ai titolari delle aziende del centro-sud attivare i programmi di abbandono e riconversione anziché compiere le vendite di quota di cui ai commi 11, 12 e 13 del medesimo articolo 10.

(*) Accolto dal Governo.

G10

COLETTI, LIGUORI, FORMISANO, MANZIONE, DATO, MAGISTRELLI, BATTISTI, COVIELLO, SCALERA, D'IPPOLITO, FASOLINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, si caratterizza come un provvedimento penalizzante a danno della zootecnia meridionale;

che tra le conseguenze del decreto-legge vi sarà il trasferimento delle quote latte dalle zone più forti a quelle più deboli con il susseguente impoverimento del settore nel Mezzogiorno,

impegna il Governo,

a tutelare la produzione di latte nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia, in quanto rappresenta una voce importante dell'economia agricola meridionale e costituisce fonte di occupazione.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N.49

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni»;

al comma 2, la parola: «AGEA» *è sostituita dalle seguenti:* «Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)», *dopo la parola:*

«compete» *è inserita la seguente:* «unicamente», *le parole:* «degli articoli 2 e 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 3» *e le parole:* «di cui agli articoli 9 e 11» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8»;

al comma 4, il primo periodo è soppresso;

al comma 5, le parole da: «I produttori» *fino a:* «dagli acquirenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia» *e le parole:* «, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto»;

al comma 6, le parole: «ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 4», *le parole:* «tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228», *le parole:* «decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188» *sono sostituite dalle seguenti:* «decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto»;

al comma 7, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *sono sostituite dalle seguenti:* «sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari» *e le parole:* «di cui al comma 6» *sono sostituite dalle seguenti:* «delle disposizioni del presente decreto»;

al comma 8, le parole da: «, con esclusione» *fino alla fine del comma sono soppresse*;

al comma 9, dopo la parola: «supplementare» *è inserita la seguente:* «dovuto» *e la parola:* «sanzioni» *è sostituita dalla seguente:* «misure».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468,» *sono inserite le seguenti:* «considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e»;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«*2.* È istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

2-*bis.* Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: ''copia per l'acquirente''.

2-*ter.* La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In conformità all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarità della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota»;

al comma 2, dopo le parole: «regolamento (CE) n. 1257/1999» *sono inserite le seguenti:* «e nel territorio delle regioni insulari» *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate»;

il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«*4.* Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori che hanno subìto la riduzione della quota ''B'' ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

4-*bis.* In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata».

All'articolo 4:

al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti»;

al comma 2, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3» *sono soppresse;*

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «15 giorni» *sono inserite le seguenti:* «dalla notifica»; *al terzo periodo, le parole:* «dalla regione competente» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla regione o dalla provincia autonoma competente»; *al quarto periodo, le parole:* «novantesimo giorno» *sono sostituite dalle seguenti:* «quarantacinquesimo giorno»;

al comma 4, le parole da: «; l'importo di tale» *fino alla fine del comma sono soppresse.*

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: «articolo 14, comma 2» *sono sostituite dalle seguenti:* «articolo 14, paragrafo 2»; *al secondo periodo, le parole:* «n. 3950/1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 3950/92» *e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole:* «, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo»; *al terzo periodo, le parole:* «ai sensi dell'articolo 14, comma 3» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3» *e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole:* «, limitatamente ai soli quantitativi di latte»;

al comma 2, le parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13» *sono sostituite dalle seguenti:* «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32»;

al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina»;

al comma 4, dopo le parole: «della quota» *sono inserite le seguenti:* «attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*» *e le parole:* «n. 3950/1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 3950/92»;

al comma 5, la parola: «commisurata» *è sostituita dalla seguente:* «pari» *e le parole:* «comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000,» *sono soppresse;*

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «esigibile a prima e semplice richiesta».

All'articolo 6:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresì alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo»;

al comma 3, le parole: «al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «ed alla regione o provincia autonoma» *sono soppresse e dopo le parole:* «apposita dichiarazione di pluralità» *sono inserite le seguenti:* «, inviata anche alla regione o alla provincia autonoma,»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: «commisurata» *è sostituita dalla seguente:* «pari»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare»;

al comma 4, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5» *e le parole:* «5.000 euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «1.000 euro».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: «Il 10 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «Il 5 per cento», *le parole:* «n. 3950/1992» *sono sostituite dalle seguenti:* «n. 3950/92» *e dopo le parole:* «le regioni e le province autonome» *sono inserite le seguenti:* «di Trento e di Bolzano»;

al comma 3, alinea, le parole: «assoggettati a prelievo» *sono sostituite dalle seguenti:* «che hanno versato il prelievo»;

al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«*c*-bis*)* tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonchè i relativi termini di decorrenza»;

al comma 4, alinea, dopo le parole: «produttori titolari di quota» *sono inserite le seguenti:* «che hanno versato il prelievo»;

al comma 4, lettera a), le parole: «, comma 3» *sono soppresse;*

al comma 5, dopo le parole: «comunica agli acquirenti» *sono inserite le seguenti:* «, alle regioni e alle province autonome» *e dopo le parole:* «eventuali importi di prelievo dovuti» *sono inserite le seguenti:* «e non versati»;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: «, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7-bis*. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento».

All'articolo 10:

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni»;

al comma 1, le parole: «da una distinta latte redatta secondo le modalità previste» *sono sostituite dalle seguenti:* «da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto» *e dopo le parole:* «dal produttore,» *sono inserite le seguenti:* «o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7,»;

i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*2*. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonchè all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE), n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle pro-

cedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.

6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale ''vendite dirette''; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

10. In conformità all'articolo 8, lettera *d),* del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di

riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.

14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

15. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purchè il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera *b)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformità al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente

non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota ''B'' ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

23. La quota ''B'' ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota ''B'' ridotta.

24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.

25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonchè dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota ''B'' ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-

legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può accedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.

29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata ''*blue tongue*'' provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis)*, per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.

32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria

eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.

37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.

38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.

39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.

43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44.

44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

a) legge 26 novembre 1992, n. 468;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

o) decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

p) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

q) articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

s) decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

t) decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

u) decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001;

bb) articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2003.

48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001».

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni generali)

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome, alle quali spettano anche le funzioni di controllo relative all'applicazione del regime medesimo. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono devoluti i proventi delle sanzioni.

2. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) compete unicamente la gestione della riserva nazionale ai sensi dell'articolo 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui all'articolo 9 e all'articolo 10, comma 8, nonchè l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. Tutti i soggetti componenti la filiera lattiero-casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonchè alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente decreto. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 e le loro organizzazioni, le organizzazioni dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonchè i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7. I dati comunicati dalle regioni e dalle province autonome tramite il SIAN fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti a carico degli acquirenti, previsti dal presente decreto.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente decreto.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare dovuto, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

EMENDAMENTI

1.100
PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO
Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. L'iscrizione al ruolo è eseguita per l'intero importo non versato risultante dalla determinazione di cui all'articolo 5, comma 3, ed è resa esecutiva mediante consegna del ruolo al concessionario, anche se il relativo accertamento è stato impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi od ordinari».

1.101
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«9-*bis*. Nei confronti del produttore cui è stato imputato il prelievo supplementare e che ha concorso al mancato versamento da parte dell'acquirente, resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione da percepire a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) fino alla concorrenza dell'importo del prelievo supplementare. La sospensione cessa automaticamente di avere efficacia al momento dell'avvenuto pagamento dell'importo del prelievo supplementare».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Determinazione e comunicazione della quota)

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, considerando le

riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. È istituito presso l'AGEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

2-*bis*. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: «copia per l'acquirente».

2-*ter*. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento.

EMENDAMENTI

2.100
AGONI
Respinto

Al comma 2-bis, *sostituire le parole:* «Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e le province autonome aggiornano e determinano...» *con le seguenti:* «Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e province autonome comunicano a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno...».

2.101
COVIELLO, D'ANDREA
Respinto

Al comma 2-ter *aggiungere in fine il seguente periodo:* «; i quantitativi di riferimento individuali affluiscono alla regione quando nella stessa vi siano esuberi produttivi riferiti ai singoli allevatori».

2.102
AGONI
Improcedibile

Aggiungere il seguente comma:

«2-*quater*. Nell'ipotesi in cui al termine di una annata si accerti che la produzione di latte italiana non abbia superato il QGG nazionale, ai produttori deve essere assegnata un QRI pari alla produzione dell'ultima annata, fatte salve le attribuzioni già acquisite».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Revoca e assegnazione della quota)

1. In conformità all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarità della quota i produttori per i quali le regioni e le province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e le province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 10, comma 15, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e nel territorio delle regioni insulari confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I

quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori che hanno subìto la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

4-*bis.* In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

EMENDAMENTI

3.100

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «regioni insulari» *con le seguenti:* «regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna».

3.101
VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA
Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «alle regioni e» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «prioritariamente a produttori attivi che sono titolari di una quota inferiore ad un quantitativo di 2.000 quintali di latte e ai giovani o ai produttori che intendano avviare la produzione. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, definisce le modalità per la riattribuzione».

3.102
AGONI
Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, determina la revoca delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21 della legge n. 118 del 1999 e dell'articolo 1 legge n. 79 del 2000».

3.103
AGONI
Respinto

Al comma 4 sostituire la lettera b), *con la seguente:*

«*b)* ai giovani produttori di latte, anche coadiuvanti non titolari d'azienda».

3.104
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 4, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) ai produttori che conferiscono per la trasformazione in produzione tipiche e a denominazione protetta;».

3.105
COVIELLO, D'ANDREA
Respinto

*Dopo il comma 4-*bis*, inserire il seguente:*

«4-*ter*. La riassegnazione delle quote è comunque gratuita».

3.106
ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU
Improcedibile

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Tutte le revoche e riduzioni della quota, eseguite in applicazione del presente decreto, hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Riconoscimento degli acquirenti)

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonchè delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni dalla notifica il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventual-

mente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione o dalla provincia autonoma competente all'acquirente interessato, nonchè resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento.

EMENDAMENTO

4.100
AGONI
Improcedibile

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La revoca ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Adempimenti degli acquirenti)

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA

anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001, limitatamente ai soli quantitativi di latte. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi da 27 a 32, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonchè all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonchè il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione e i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare eventualmente dovuto, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comu-

nicate prima che il trasportatore inizi ad operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

EMENDAMENTI

5.100
AGONI
Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «...devono...» *con la parola:* «...possono...».

5.101
MICHELINI, BETTA, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, KOFLER
Improcedibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Nel caso in cui il latte consegnato provenga da aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1275 del 1999, i primi acquirenti sono esonerati dagli adempimenti di cui al comma 2, fino ad un quantitativo di cento tonnellate consegnate in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti».

5.102
AGONI
Improcedibile

Al comma 3 sostituire le parole: «... degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonchè il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6;» *con:* «della produzione».

5.103
AGONI
Improcedibile

Al comma 4 sostituire le parole: «... è tenuto a...», *con:* «... ha facoltà di...».

5.104
AGONI
Improcedibile

Al comma 5 dopo le parole: «... l'obbligo del versamento del prelievo supplementare» *aggiungere la frase:* «... salvo il caso in cui l'acquirente o produttore abbiano provvedimenti giurisdizionali che sospendano o annullano il versamento dei prelievi supplementari o della sanzione amministrativa comunicata al primo acquirente».

5.105
AGONI
Improcedibile

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'acquirente nell'ipotesi in cui abbia optato per la trattenuta di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligato a restituire le somme ai produttori dietro presentazioni di idonea garanzia. Il decreto di cui all'articolo 1 comma 7 determinerà le modalità di attuazione del presente comma».

5.106
AGONI
Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Il presente articolo, verrà applicato ai produttori che eccederanno il quantitativo prodotto e commercializzato nell'annata 2002/2003».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti)

1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti tra-

smettono altresì alle regioni e alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

EMENDAMENTO

6.100
AGONI
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - *(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti). – 1.* Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del Reg. (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1, controfirmati dai singoli produttori conferenti e dal veterinario dell'A.S.L. di competenza della ditta acquirente, devono inoltre contenere il codice ASL del produttore ed il numero delle vacche medie in lattazione durante il periodo di commercializzazione a cui si riferisce la dichiarazione.

2. Sarà cura del veterinario tenuto a sottoscrivere la dichiarazione, controllare presso l'ASL di competenza dell'azienda produttrice la corrispondenza dei dati al reale patrimonio bovino detenuto dal produttore. In caso di pluralità di acquirenti il numero delle vacche da inserire in L1 è determinabile dalla produzione consegnata ad ogni singolo acqui-

rente diviso la media produttiva di periodo riferita al produttore. Spetterà ad Agea entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge predisporre il nuovo modello della dichiarazione annuale.

3. L'acquirente, il produttore ed il veterinario competente sono responsabili della veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni annuali, in caso di non sottoscrizione o di sottoscrizioni di dati non corretti riguardanti il latte prodotto e il reale patrimonio bovino, è applicabile a carico sia dell'acquirente, sia del produttore, e sia del veterinario competente una sanzione non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro in base alla gravità della violazione.

4. Le dichiarazioni di fine periodo di cui ai commi precedenti, devono essere trasmesse all'AGEA ed alle regioni e province autonome entro i termini di cui al citato articolo 5 del Reg. (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte».

ARTICOLI 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Pluralità e successione di acquirenti)

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi un'apposita dichiarazione di pluralità, inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota «consegne» tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota «consegne». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3-*bis.* La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1.

Articolo 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori)

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

EMENDAMENTI

8.100

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare».

8.101

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso)

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera *c)* del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera *c)*, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

c-bis) tra quelli che hanno subìto, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonchè i relativi termini di decorrenza.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota «B» che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera *a)*, per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA –

spese connesse ad interventi comunitari – e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

7-*bis*. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

EMENDAMENTI

9.100

AGONI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. – 1. Al termine di ciascun periodo AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate ed esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per l'esubero produttivo nelle consegne;

b) segnala entro il primo giugno di ogni anno, alle regioni e province autonome i produttori per i quali ha riscontrato le seguenti anomalie:

1) L1 privi della sottoscrizione;

2) L1 privi dell'indicazione del numero dei capi o con capi dichiarati pari a zero;

3) L1 con una commercializzazione dichiarata incompatibile con il numero di capi censito all'anagrafe bovina, da calcolarsi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)* legge n. 5/98.

Nei trenta giorni successivi all'invio dell'elenco delle anomalie, le regioni e province autonome devono procedere alle verifiche del caso comunicando all'AGEA l'effettiva commercializzazione realizzata dai singoli produttori, che dovrà essere utilizzata dall'AGEA in sede di compensazione.

L'AGEA, nell'ipotesi di mancata trasmissione da parte delle regioni e province autonome degli esiti delle verifiche, procederà alla compensazione nazionale assumendo come produzione pari a zero quella corrispondente ai modelli L1 privi della sottoscrizione da parte dei produttori o con l'omessa indicazione del numero dei capi; per i modelli L1 con produzione incompatibile, viene assunta ai fini della compensazione un quantitativo pari alla moltiplicazione del numero dei capi per la media produttiva nazionale come risultante dall'ultimo rilevamento ISTAT;

c) calcola l'ammontare del prelievo dovuto da ogni allevatore che ha concorso a determinare l'esubero produttivo nazionale, applicando le seguenti priorità compensative:

1) tra i produttori titolari di quota le cui aziende sono ubicate in zone di montagna;

2) tra i produttori titolari di quota «B» che sia stata ridotta si sensi dell'articolo 2 della legge n. 46/95, nei limiti della riduzione subita;

3) tra tutti gli altri produttori titolari di quota, compresi quelli di cui al punto 2 per la parte restante;

4) tra tutti gli altri produttori.

2. I quantitativi di riferimento individuale assegnati ad aziende produttrici per le quali non risulti né una commercializzazione dichiarata né una comunicazione di mancata produzione vengono inclusi nei quantitativi non utilizzati.

3. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica ai produttori ed agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun conferente. Avverso tale comunicazione è ammessa la tutela di cui alla legge n. 689/81.

4. Entro i successivi 30 giorni gli acquirenti versano all'AGEA, mediante l'apposito conto aperto presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, le somme corrispondenti al prelievo supplementare, restituendo ai produttori, entro lo stesso termine, la differenza maggiorata degli interessi legali dalla data dell'effettiva trattenuta al pagamento.

5. Nell'ipotesi in cui il produttore ottenga un provvedimento giurisdizionale di sospensione del versamento del prelievo supplementare dopo la notifica della richiesta di versamento, l'acquirente è tenuto a restituire il prelievo eventualmente trattenuto ed è liberato dalla responsabilità del versamento. Resta ferma la responsabilità del produttore per il pagamento del prelievo supplementare sino al momento in cui il provvedimento giurisdizionale diventi esecutivo.

6. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il 30º giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effeffuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA – spese connesse ad interventi comunitari –».

9.101

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) segnala, entro il primo giugno di ogni anno, alle regioni e alle province autonome i produttori per i quali ha riscontrato le seguenti anomalie:

1) allegati L1 privi di sottoscrizione;

2) allegati L1 privi dell'indicazione del numero dei capi o con capi dichiarati pari a zero;

3) allegati L1 con quantitativi di produzione dichiarata incompatibili con il numero dei capi censito all'anagrafe bovina in base ai criteri determinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Nei trenta giorni successivi all'invio dell'elenco delle anomalie, le regioni e le province autonome procedono alle verifiche del caso comunicando all'AGEA l'effettiva commercializzazione realizzata dai singoli produttori per l'utilizzazione della eventuale quota residua ai fini della compensazione nazionale di cui all'articolo 10, comma 8».

9.102

FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI

Respinto

Al comma 3, lettera c)*, dopo le parole:* «regolamento (CE) n. 1257 del 1999» *aggiungere le seguenti:* «e nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui alla normativa comunitaria».

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 10.

(Adempimenti dei trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera. Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione. Periodi pregressi. Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni)

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

4. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonchè all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

5. Il mancato rispetto del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.

6. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente

venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

10. In conformità all'articolo 8, lettera *d),* del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 13.

13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito al periodo di commercializzazione 2003-2004.

14. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

15. In conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome per le relative verifiche, purchè il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso accordi tra regioni o province autonome, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

19. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

20. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera e il rientro della produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 8, lettera *b)*, del regolamento (CEE) n. 3950/92, in conformità al comma 4 dell'articolo 3 con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-

gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo delle razze autoctone, incentivando marchi di qualità e introducendo sistemi di tracciabilità, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999.

22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra le regioni e le province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta.

24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20, 21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.

25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione, per 5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per 15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del 1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonchè dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate e pertanto oggetto di restituzione le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il singolo produttore può ac-

cedere alla restituzione solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 27.

29. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1º giugno 2002.

30. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia denominata «*blue tongue*» provvede, in via transitoria e ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *c-bis)*, per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

31. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1º gennaio 2004 si applicano le norme di cui all'articolo 5.

32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.

33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

34. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.

37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma 34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse disposizioni stabilite dall'Unione europea.

38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte

della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 34.

39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39 è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere nominato un Commissario straordinario del Governo, che può avvalersi di uno o più sub-commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.

43. Il Commissario straordinario del Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le modalità di cui al comma 44.

44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

a) legge 26 novembre 1992, n. 468;

b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

c) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

e) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

l) decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

o) decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

p) decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

q) articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

s) decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

t) decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

u) decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

aa) decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001;

bb) articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 2003.

48. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

EMENDAMENTI

10.100

MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999».

10.101

MICHELINI, BETTA, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, KOFLER

Improcedibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis.* Sono esentate dagli adempimenti di cui ai precedenti commi, le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) 1392/2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) 1257/1999».

10.102
FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI
Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, per il latte prodotto da aziende situate nelle medesime zone».

10.103
GUBERT
Ritirato e trasformato nell'odg G10.1

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, per il latte prodotto da aziende ubicate nelle medesime zone».

10.104
FLAMMIA, MURINEDDU, VICINI
Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 ove è praticato l'alpeggio nei mesi estivi».

10.105
MICHELINI, BETTA, THALER AUSSERHOFER, ROLLANDIN, KOFLER
Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 ove è praticato l'alpeggio nei mesi estivi».

10.106
MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA
Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis.* Ai fini dell'applicazione del comma 10, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e province autonome, provvede a raggruppare le regioni in gruppi omogenei per caratteristiche della produzione zootecnica lattiera, con speciale riferimento al valore commerciale delle quote di produzione, e per morfologia territoriale, indicando tra quali gruppi di regione è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento».

10.107
VICINI, MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA
Respinto

Al comma 11, dopo le parole: «ubicate in zona di montagna» *aggiungere le seguenti:* «, nell'ambito della stessa regione o delle province autonome».

10.108
MURINEDDU, FLAMMIA, STANISCI
Improcedibile

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche dalla produzione lattiera a quella di carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, è definito un apposito regime di aiuti. Il regime di aiuti è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende che accedono al regime di aiuti di cui al presente comma, per la parte corrispondente all'aiuto riconosciuto, confluiscono nella riserva nazionale per essere riattributi alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-*bis.* Per le aziende aderenti al presente regime di aiuti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2003 e 2005 si prov-

vede utilizzando i proventi derivanti dalla regolarizzazione della posizione debitoria per i periodi di commercializzazione pregressi».

10.109

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 13, sostituire le parole: «regioni insulari» *con le altre:* «regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna».

10.110

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 22, sopprimere le parole: «in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati».

10.111

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 22, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) ai produttori che conferiscono per la trasformazione in produzioni tipiche e a denominazione protetta;».

10.112

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Respinto

Al comma 24, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Nel caso di versamento rateale di cui al successivo comma 34 il mancato pagamento di una delle rate dovute comporta la decadenza delle misure medesime».

10.113
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e 21, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di conto corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

10.114
AGONI
Improcedibile

Al comma 34, sostituire le parole: «per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002», *con le parole:* «per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2002-2003».

10.115
COLETTI
Respinto

Al comma 34, sostituire le parole da: «senza interessi» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «con l'interesse del 3 per cento. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a quindici anni».

10.116
STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, MANIERI, GAGLIONE
Improponibile

Dopo il comma 34, inserire i seguenti:

«34-*bis*. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è con-

cesso il beneficio della rateazione trentennale, senza interessi, dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione di cui al presente comma comporta, inoltre, l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

34-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, valutato in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-*bis*, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

10.117

PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO

Improcedibile

Dopo il comma 38 aggiungere il seguente:

«38-*bis*. I versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi se i soggetti interessati provvedono a versare, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 39, interessi nella misura dell'8,75 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate per il pagamento delle rate stesse».

10.118
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Sopprimere i commi 42, 43, 44 e 45.

10.119
PIATTI, VICINI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO
Id. em. 10.118

Sopprimere i commi 42, 43, 44 e 45.

10.120
GIARETTA, COLETTI
Id. em. 10.118

Sopprimere i commi 42, 43, 44 e 45.

10.121
AGONI
Improcedibile

Al comma 47, aggiungere alla fine la seguente lettera:

«*cc)* decreto del ministro per le politiche agricole e forestali 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1º giugno 2002».

ORDINE DEL GIORNO

G10.1 (già em. 10.103)
GUBERT
Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante

riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari",

impegna il Governo,

nel dare le istruzioni applicative dei primi tre commi dell'articolo 10, a provvedere alla massima semplificazione possibile degli adempimenti ivi previsti per i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento CE n. 257/1999 per il latte prodotto da aziende ubicate nelle medesime zone.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.100
GAGLIONE
Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonchè agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo.

4. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

ARTICOLI 11, 12, 13, 14 E 15 DEL DECRETO-LEGGE SOPPRESSI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 11.

(Vendite dirette)

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonchè all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale «vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui al-

l'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

Articolo 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende)

1. In conformità all'articolo 8, lettera *d)*, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purchè il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

Articolo 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione)

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa

dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

Articolo 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome)

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

Articolo 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Moro sul disegno di legge n. 2278

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ci apprestiamo ad approvare un provvedimento di notevole portata per il comparto agricolo: norme attese da anni per iniziare a porre fine ad un lungo periodo di incertezza giuridica.

Il problema delle quote latte rappresenta per l'Italia un cancro antico: è dal 1984 che se ne sente parlare, è un «male comune» (o meglio comunitario) che in questo caso però non è un «mezzo gaudio», ma costituisce uno scotto da pagare per il solo fatto di stare in Europa, scotto fatto di sanzioni di dubbia legittimità, che penalizzano gli allevatori, soprattutto al Nord.

Le norme elaborate durante i Governi di centro-sinistra, ed emanate quasi sempre attraverso lo strumento del decreto-legge, hanno creato un regime normativo confuso, incerto e di difficile interpretazione con il risultato di generare circa 25.000 ricorsi in sede giurisdizionale intentati dagli allevatori e la costante lievitazione delle multe da pagare fino ad un miliardo di euro.

Il decreto che ci apprestiamo a varare non avrebbe mutato questa tragica situazione se fosse rimasto invariato e se non ci fosse stato l'apporto costruttivo della Lega Nord. Di certo queste norme non ci soddisfano ancora, mi riferisco soprattutto al riallineamento delle quote e alla realizzazione dell'anagrafe bovina la cui sede non è posta in zona «vocata», bensì è a Teramo; non ci è piaciuto l'atteggiamento del Governo che ha varato un decreto-legge senza avere l'unanimità in Consiglio dei Ministri, ma nutriamo la convinzione che lo stesso, in un futuro non troppo lontano, saprà comprendere sempre meglio le esigenze del comparto agricolo, per incentivarne un sviluppo equilibrato.

Non si sono ancora spenti i riflettori delle recenti elezioni amministrative e per questo mi sento legittimato ad affermare con orgoglio che la nostra politica ci ha premiato, che gli elettori hanno rinnovato ed ampliato la fiducia al nostro Movimento che da sempre si batte per la soluzione dei problemi veri dei cittadini del Nord: non siamo sofisti, né ci abbandoniamo a discorsi da professori che spesso non servono ad altro che a confondere le idee, magari a far sì che, in tal modo, nulla cambi e che le vere riforme di cui il Paese ha davvero bisogno e per la cui realizzazione gli elettori della Casa delle Libertà ci hanno dato fiducia non si realizzino.

Sia comunque chiaro che non intendiamo arrenderci e faremo di tutto per riprendere al più presto il cammino delle riforme, il programma di Governo ha bisogno di un nuovo vigoroso impulso, la devoluzione deve rimettersi in moto, così come dovranno ripartire le azioni per la realizza-

zione del federalismo fiscale senza il quale non può attuarsi una vera riforma in senso federale, bisogna riformare la Corte Costituzionale e istituire il Senato delle Regioni.

Insomma intendiamo onorare quelli che sono stati gli impegni assunti nel 2001. Su questi temi intendiamo confrontarci e si eviti di perdere ancora tempo a varare provvedimenti che ci portano indietro nel cammino delle riforme o a controriformare ciò che il Parlamento ha già deciso – mi riferisco, per esempio, al tentativo, recentissimo, di por mano di nuovo a riformare i servizi pubblici locali o a introdurre provvedimenti di clemenza quali il cosiddetto «indultino» o riforme zoppe. Si eviti di stordire gli elettori elaborando leggi che non fanno parte del programma elettorale, quel programma per la cui realizzazione i cittadini ci hanno dato fiducia. I nostri elettori hanno capito il nostro impegno per tener fede alle nostre idee e ai programmi promessi e ci hanno premiato.

Siamo pertanto convinti che sapremo riprende la strada giusta e che ciò avverrà presto. Per questo, pur con i nostri distinguo che forse ci avrebbero consigliato per un voto di astensione, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento quale ulteriore apertura di credito che la Lega Nord fa nei confronti del Governo nella convinzione che la fiducia che anche oggi accorda troverà rispondenza nell'azione riformatrice che ci dovrà caratterizzare per il futuro.

Senatore MORO

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Agoni in dissenso sul disegno di legge n. 2278

Sicuramente lei, signor Ministro, resterà nella storia agricola di questo Paese e sarà ricordato a lungo, e la storia ci dirà se, come il Ministro che ha risolto il problema delle «quote latte» o che ha affossato la zootecnia nazionale.

Io sono convinto che se il Governo o il Parlamento non porranno presto rimedio entro pochi mesi a questo provvedimento, quest'ultimo sarà l'inizio della distruzione della nostra zootecnia da latte. Infatti Signor Ministro tutti noi conosciamo il fenomeno della globalizzazione dei mercati e sappiamo che le multinazionali hanno come obiettivo di portare la commercializzazione del latte a livello mondiale e quindi anche il prezzo. Per fare questo bisogna poter commercializzare il prodotto, in questo caso il latte, a livello mondiale e questo si può fare solo se il latte viene trasformato in «polvere di latte».

Le ricordo che alcuni Paesi come Nuova Zelanda, Sud Africa, Brasile, Canada ecc. stanno aumentando la produzione di latte in polvere perché prevedono che nel prossimo futuro l'Europa avrà bisogno di latte. Le ricordo altresì che la grande industria sta cercando di sottrarre al mondo della produzione i marchi D.O.P. trasformandoli in I.G.P. per impadronirsi del mercato dei prodotti tipici che le multinazionali vogliono fare con il prodotto che costa meno (latte in polvere) e dove i costi di produzione sono più bassi.

Questo Signor Ministro non è fantascienza ma sono fatti già in essere; Le ricordo la vicenda, senza entrare nei particolari, del «provolone Val padana D.O.P.», dell'aceto balsamico di Modena di cui avremo occasione di parlarne in seguito, dove c'è stato per il primo e dove è in atto per il secondo il tentativo, da parte della grande industria di impossessarsi del marchio.

Questo lo scenario mondiale.

Quindi le multinazionali hanno già trovato il sistema di bypassare il problema delle quote con la commercializzazione del latte in polvere.

Ma veniamo a noi, al problema contingente del decreto-legge in esame. Lei ha affermato che questo provvedimento serve a ripristinare la legalità e per avere più peso in Europa.

Mi permetto di ricordare a Lei e a chi di dovere in Europa che la stessa non può insegnarci nulla in quanto a legalità poiché è stata la stessa Europa che negando la possibilità di aggiungere un tracciante naturale (erba medica disidratata) al latte in polvere per uso zootecnico ha di fatto avallato tutte le truffe avvenute nel passato e che ancora possono essere in atto sulla produzione di formaggi con polvere di latte anziché latte crudo. Vero motivo questo dell'abbassamento del prezzo del latte. Le ricordo che in un'analisi fatta nel '97 per l'anno '96 si stabilì che il commercio del latte in nero si aggirava sui 30 milioni di quintali. In quell'anno quasi nes-

sun produttore italiano produceva in nero, in quanto non c'era ancora la grande paura del super prelievo.

Lei ha voluto istituire una commissione per indagare sulle produzioni non fatturate, stando alla relazione finale si evince che il latte in nero è nella misura dello 0,08%.

In un incontro pubblico a Treviglio Lei ha affermato che di latte in nero c'è né tanto ma che non si è voluto «...andare troppo a fondo perché sennò sarebbero emersi degli elementi che ci avrebbero messo ancora più in difficoltà con l'Unione europea...».

Ebbene Signor Ministro noi, i Cobas, avremmo voluto che si andasse in fondo per scoprire tutto il latte in nero, avremmo voluto leggere i nomi di questi produttori e scoprire che magari erano tutti tesserati fedeli alle organizzazioni sindacali; scoprire che il latte in nero italiano non è più dell'1-2% e quindi ben lontano dalla percentuale predetta del 20-30%, dimostrando in tal modo che la provenienza viene dai nostri vicini di casa, e magari si tratta di latte prodotto in nero in quei Paesi e quindi esportato in nero con la connivenza della burocrazia.

Per sapere la verità io ho proposto più volte di fare 10 giorni di controllo serrato per 24 ore davanti ai 1.800 caseifici; in tal modo per la legge dei grandi numeri, proiettando il risultato a livello nazionale si poteva conoscere la verità. Ma chi è che non vuole sapere la verità? Noi, i Cobas, la stiamo cercando da ormai 7 anni.

Io personalmente dall'inizio degli anni '90. Probabilmente chi non vuole la verità sono proprio coloro che avevano la delega degli allevatori per controllare, cioè i sindacati agricoli, che solo perché hanno le tessere pensano di poter imporre il proprio volere prevaricando e nascondendo la verità, ma non ci riusciranno perché prima o poi la verità verrà a galla.

Le ricordo signor Ministro e signor Presidente che far luce su questi fatti vuol dire difendere tutta la zootecnia da latte italiana del Nord (80%), del Centro Sud (20%) insieme a tutti i prodotti tipici, poiché il latte in polvere può essere usato per la produzione di tutti i tipi di formaggio a 360 gradi.

Un esempio di come sia la commercializzazione dei formaggi a livello europeo viene dal presidio fatto dagli allevatori al Brennero. Infatti sono stati fermati e controllati tutti i camion che trasportavano latte o derivati, ne approfitto Presidente per ringraziare le Forze dell'ordine per la fattiva collaborazione, e udite udite è stato trovato un carico di grana padano diretto in uno stabilimento italiano per essere grattugiato, solo che proveniva dalla Lituania. Un altro carico era una cagliata congelata diretta in una nota località italiana famosa per la mozzarella; a dimostrazione che tutti, gli allevatori del Nord e Sud sono penalizzati da questo traffico illecito. Inoltre numerosi documenti non avevano il numero progressivo e lascio a voi tutti pensare quante volte quel documento può essere stato utilizzato.

Desidero ora parlare di un concetto che tanto sta a cuore a noi tutti:

LA LEGALITÀ

Legalità: «la condizione di ciò che è conforme alle leggi» (NOVA-UTET)

In questi ultimi tempi notiamo l'uso insistente di questo vocabolo, nella diatriba sulle quote latte.

Da tutte le parti si urla che si vuole la legalità, il ripristino della legalità.

La chiedono il Ministro per le politiche agricole, gli assessori regionali all'agricoltura, le organizzazioni sindacali, l'Agea. E anche noi dei comitati.

Probabilmente la differenza sta proprio nel concetto di legalità.

Valutiamo sempre con lo stesso parametro anche i comportamenti degli attori che si sono succeduti sulla scena.

L'Italia è un membro dell'UE e quindi tutti i trattati e i regolamenti emanati dalla stessa sono direttamente applicabili.

Qualora vi sia contrasto tra la normativa italiana e quella comunitaria la prima deve essere disapplicata. Il diritto comunitario ha la previgenza su quello nazionale.

Premesso questo noi imprenditori agricoli aderenti ai comitati ci chiediamo e chiediamo:

È legale che per la realizzazione dell'anagrafe bovina si siano spesi dal 1983 ad oggi parecchie decine di miliardi e ancora non esiste?

È legale che, in mancanza dell'anagrafe bovina, si possa imputare un prelievo supplementare agli allevatori italiani senza sapere ancora quanto latte si produce in Italia?

È legale che di punto in bianco venga tolta, in effetti, la compensazione nazionale?

È legale che mentre l'Europa con sentenza della Corte di Lussemburgo (II Sezione) dice che non c'è obbligo della trattenuta noi facciamo addirittura la trattenuta preventiva?

È legale che nonostante i tribunali giudiziali abbiano dichiarato inattendibili e quindi sospeso e annullato le comunicazioni di AIMA la pubblica amministrazione perseveri nel rimandare sempre gli stessi dati?

È legale che un organo dello Stato non rispetti i provvedimenti dei tribunali italiani?

È legale il fatto che la compensazione venga fatta tutti gli anni secondo regole che sono sempre in contrasto con i regolamenti comunitari?

È legale che aziende senza quota possano produrre latte e vedersi compensare tutto il prelievo supplementare solo per il fatto di essere in zona svantaggiata?

È legale che l'Italia abbia comunicato a Bruxelles dati sconsiderati e per quantitativi sicuramente superiori alla produzione italiana? (il generale Lecca in una intervista riprendendo cose già scritte nelle quattro relazioni

governative dice: «... almeno una parte del superprelievo deriva da un gioco di fatture. La Commissione ha chiesto di creare un ulteriore controllo ma le norme emanate sono risultate disomogenee e contorte. Sono stati creati degli sportelli regionali il cui giudizio era insindacabile e inappellabile....Alcuni membri di queste commissioni regionali sono stati comunque inquisiti perché hanno fatto risultare validi dati impossibili...»).

È legale che Agea, con l'avallo del Ministero, utilizzi dati che contengono 40.000 anomalie su 72.000 aziende per il calcolo della compensazione?

È legale che ancora per l'annata 2000/2001 per la compensazione ci sono 12 milioni di q di latte prodotto da aziende senza un capo in stalla?

È legale che alcuni personaggi legati a certe associazioni vendano quote di agricoltori inconsapevoli non più in produzione?

È legale, al fine di salvare le quota di carta, considerare validi per la compensazione, dichiarazioni di produzioni fatte arrivare volutamente ben oltre il termine previsto dai regolamenti comunitari e pertanto irricevibili?

È legale che 556 aziende abbiano dichiarato capi «0» pur avendo dichiarato prodotto oltre mezzo milione di quote di latte?

È legale che ci siano 2527 aziende con produzioni medie che vanno da 120 q a 284 q?

Sicuramente tutto questo operare non è riconducibile al concetto reale di legalità. Applaudiamo al Ministro che chiede la legalità. Ma fino ad ora, egregio signor Ministro, di legalità si parla e si invoca ma non si persegue.

Gli imprenditori agricoli chiedono e vogliono la legalità (non quella delle organizzazioni sindacali!). Vogliono poter esprimere la propria professionalità imprenditoriale in un Paese nel quale legalità è la condizione di ciò che è conforme alle leggi.

La soluzione non è questo decreto-legge, signor Ministro. La soluzione è fotografare l'ultimo anno di produzione, ripulire la stessa di tutte le anomalie, dimostrare la reale produzione di latte oltre che la consistenza reale del patrimonio bovino con un'anagrafe bovina veritiera. Verrà dimostrato così che non c'è e non c'è mai stata più produzione della quota. Dovere del Parlamento e del Governo è fare emergere la verità vera e non la verità sindacale.

Ma veniamo ora a quella che è la vera guerra delle quote latte. È ormai chiaro a tutti che è in atto una lotta tra la triplice sindacale agricola da una parte e i Cobas dall'altra.

Questa è una lotta sociale che non deve riguardare né il Parlamento e tanto meno il Governo.

Lei invece signor Ministro è sceso nell'agone sociale a difesa dei sindacati. Come si suol dire «forte con i deboli e debole con i forti». Ma questo non è il compito delle istituzioni. Nostro dovere, del Parlamento e del Governo è uno soltanto: «Fare emergere la verità vera e non confermare la verità delle organizzazioni sindacali» che ormai hanno perso la fiducia degli allevatori perché hanno dimostrato che non interessa loro il bene degli associati o quanti siano gli aiuti che arrivano in agricoltura, l'importante

che tanti o pochi questi passino tutti dai loro uffici, perché è essenziale il recupero di risorse finanziare sempre maggiori per mantenere le proprie elefantiache strutture sindacali.

Signor Ministro il 40 per cento delle aziende iscritte alla triplice agricola non presenta la dichiarazione IVA annuale e i due terzi dei Cobas sono giovani allevatori sotto i 40 anni. Questa è la dimostrazione pratica che c'è un'agricoltura a due velocità e due indirizzi.

Noi rispettiamo chi sceglie l'indirizzo diverso dal nostro; il nostro è rivolto all'impresa libera, moderna, produttrice di alta qualità in un libero mercato.

Sia chiaro che non è una guerra tra produttori bensì è una guerra di un nutrito gruppo di allevatori contro un sistema vecchio, logoro e corrotto e contro un modo di fare politica agricola ormai vetusto e distruttivo.

A volte il passato letterario si ripropone nella realtà quotidiana. Come non cogliere una forte analogia tra la situazione della triplice e quella descritta nel poema «Le anime morte» di Gogol: nel famoso romanzo ambientato nella Russia dei primi anni del 1800, i signorotti locali, gestori del censimento della popolazione, raccoglievano volentieri iscritti anche fra i defunti per poter aumentare il valore dei loro terreni ed accedere così a maggiori contributi statali.

Le ricordo che dalla relazione Lecca si evince che le sindacali attraverso propri consorzi (CCIA – Consorzio controlli integrati in agricoltura-CSIA – Consorzio servizi informativi in agricoltura – AIA – UNALAT) hanno ricevuto decine se non centinaia di miliardi per fare censimenti dichiarati inattendibili e anagrafe bovina, obbligatoria dal '93 e ancora oggi commissariata.

Per questi motivi e altri ancora che non posso esporre per questione di tempo io voterò contro.

Senatore AGONI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2278, di conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49. Votazione finale	217	216	001	133	082	109	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGOGLIATI ANTONIO	F	
AGONI SERGIO	C	
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	F	
AMATO GIULIANO	M	
ARCHIUTTI GIACOMO	F	
ASCIUTTI FRANCO	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BAIO DOSSI EMANUELA	C	
BALBONI ALBERTO	F	
BALDINI MASSIMO	M	
BARATELLA FABIO	C	
BARELLI PAOLO	F	
BASILE FILADELFIO GUIDO	F	
BASSO MARCELLO	C	
BASTIANONI STEFANO	C	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	
BERGAMO UGO	F	
BETTA MAURO	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	F	
BIANCONI LAURA	F	
BOBBIO LUIGI	F	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOLDI ROSSANA LIDIA	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	C	
BONFIETTI DARIA	C	
BONGIORNO GIUSEPPE	F	
BOREA LEONZIO	F	
BOSCETTO GABRIELE	F	
BOSI FRANCESCO	M	
BRIGNONE GUIDO	M	

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRUNALE GIOVANNI	C	
BRUTTI MASSIMO	C	
BRUTTI PAOLO	C	
BUCCIERO ETTORE	F	
BUDIN MILOS	C	
CADDEO ROSSANO	C	
CALDEROLI ROBERTO	F	
CALLEGARO LUCIANO	M	
CAMBER GIULIO	M	
CAMBURSANO RENATO	C	
CANTONI GIAMPIERO CARLO	F	
CARRARA VALERIO	F	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CASTELLI ROBERTO	M	
CENTARO ROBERTO	F	
CHERCHI PIETRO	M	
CHINCARINI UMBERTO	F	
CHIRILLI FRANCESCO	F	
CHIUSOLI FRANCO	C	
CICCANTI AMEDEO	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
COLETTI TOMMASO	C	
COLLINO GIOVANNI	M	
COMINCIOLI ROMANO	F	
COMPAGNA LUIGI	F	
CONSOLO GIUSEPPE	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRADO ANDREA	F	
CORTIANA FIORELLO	C	

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
COVIELLO ROMUALDO	C	
COZZOLINO CARMINE	F	
CREMA GIOVANNI	C	
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	F	
CURSI CESARE	M	
CUTRUFO MAURO	M	
D'ALI' ANTONIO	M	
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	C	
DANIELI PAOLO	F	
DANZI CORRADO	M	
DEGENNARO GIUSEPPE	M	
DELL'UTRI MARCELLO	F	
DELOGU MARIANO	F	
DEL PENNINO ANTONIO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DE PETRIS LOREDANA	C	
DE RIGO WALTER	F	
DETTORI BRUNO	C	
DE ZULUETA CAYETANA	C	
DI GIROLAMO LEOPOLDO	C	
D'IPPOLITO VITALE IDA	F	
DONATI ANNA	C	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
EUFEMI MAURIZIO	F	
FABBRI LUIGI	F	
FABRIS MAURO	C	
FALCIER LUCIANO	F	
FASOLINO GAETANO	F	
FASSONE ELVIO	C	
FAVARO GIAN PIETRO	F	
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	F	

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
FERRARA MARIO FRANCESCO	F	
FILIPPELLI NICODEMO FRANCESCO	C	
FIRRARELLO GIUSEPPE	F	
FISICHELLA DOMENICO	P	
FLAMMIA ANGELO	C	
FLORINO MICHELE	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FORLANI ALESSANDRO	F	
FORMISANO ANIELLO	C	
FORTE MICHELE	F	
FRANCO PAOLO	F	
FRANCO VITTORIA	C	
GABURRO GIUSEPPE	F	
GARRAFFA COSTANTINO	C	
GASBARRI MARIO	C	
GENTILE ANTONIO	F	
GIARETTA PAOLO	C	
GIRFATTI ANTONIO	F	
GIULIANO PASQUALE	F	
GRECO MARIO	F	
GRILLOTTI LAMBERTO	F	
GRUOSSO VITO	C	
GUASTI VITTORIO	F	
GUBERT RENZO	F	
GUBETTI FURIO	M	
GUZZANTI PAOLO	M	
IANNUZZI RAFFAELE	F	
IERVOLINO ANTONIO	F	
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	F	
IOVENE ANTONIO	C	
IZZO COSIMO	F	
KAPPLER DOMENICO	F	

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
KOFLER ALOIS	A	
LABELLARTE GERARDO	C	
LA LOGGIA ENRICO	M	
LAURO SALVATORE	F	
LIGUORI ETTORE	C	
LONGHI ALEANDRO	C	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	
MAFFIOLI GRAZIANO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MAINARDI GUIDO	F	
MALABARBA LUIGI	C	
MALAN LUCIO	F	
MANFREDI LUIGI	F	
MANTICA ALFREDO	M	
MANUNZA IGNAZIO	F	
MARANO SALVATORE	M	
MARINO LUIGI	C	
MARITATI ALBERTO	C	
MARTONE FRANCESCO	C	
MASCIONI GIUSEPPE	C	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	F	
MEDURI RENATO	F	
MELELEO SALVATORE	F	
MENARDI GIUSEPPE	F	
MICHELINI RENZO	C	
MINARDO RICCARDO	F	
MODICA LUCIANO	M	
MONCADA LO GIUDICE GINO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	
MONTALBANO ACCURSIO	C	
MONTICONE ALBERTO	C	
MONTINO ESTERINO	C	

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MORO FRANCESCO	F	
MORRA CARMELO	F	
MORSELLI STEFANO	F	
MUGNAI FRANCO	F	
MULAS GIUSEPPE	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	
NESSA PASQUALE	F	
NIEDDU GIANNI	C	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	F	
NOVI EMIDDIO	F	
OCCHETTO ACHILLE	C	
OGNIBENE LIBORIO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	C	
PAGLIARULO GIANFRANCO	C	
PALOMBO MARIO	M	
PASCARELLA GAETANO	C	
PASINATO ANTONIO DOMENICO	F	
PASQUINI GIANCARLO	C	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRAZZINI CELESTINO	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	F	
PELLICINI PIERO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PESSINA VITTORIO	F	
PETERLINI OSKAR	C	
PIANETTA ENRICO	F	
PIATTI GIANCARLO	C	
PICCIONI LORENZO	F	
PILONI ORNELLA	C	

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PIROVANO ETTORE	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	
PONTONE FRANCESCO	F	
PONZO EGIDIO LUIGI	F	
RIGONI ANDREA	C	
RIPAMONTI NATALE	C	
RIZZI ENRICO	F	
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	C	
RONCONI MAURIZIO	F	
ROTONDO ANTONIO	C	
RUVOLO GIUSEPPE	M	
SALERNO ROBERTO	F	
SALINI ROCCO	F	
SALVI CESARE	C	
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	F	
SANZARELLO SEBASTIANO	F	
SAPORITO LEARCO	F	
SCARABOSIO ALDO	F	
SCOTTI LUIGI	F	
SEMERARO GIUSEPPE	F	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	
SODANO CALOGERO	F	
SODANO TOMMASO	C	
SOLIANI ALBERTINA	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
STANISCI ROSA	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
SUDANO DOMENICO	M	
TAROLLI IVO	F	
TATO' FILOMENO BIAGIO	F	
TESSITORE FULVIO	C	
TOFANI ORESTE	F	

Seduta N. 0403 del 28-05-2003 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
TOGNI LIVIO	C	
TOMASSINI ANTONIO	M	
TONINI GIORGIO	C	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TREDESE FLAVIO	M	
TREMATERRA GINO	F	
TREU TIZIANO	C	
TUNIS GIANFRANCO	F	
TURCI LANFRANCO	C	
ULIVI ROBERTO	M	
VALDITARA GIUSEPPE	F	
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	F	
VEGAS GIUSEPPE	M	
VENTUCCI COSIMO	F	
VICINI ANTONIO	C	
VILLONE MASSIMO	C	
VITALI WALTER	C	
VIVIANI LUIGI	C	
VIZZINI CARLO	F	
ZANCAN GIAMPAOLO	C	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZAPPACOSTA LUCIO	F	
ZICCONE GUIDO	F	
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	F	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri
Ministro salute
(Governo Berlusconi-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonchè delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti (2282)
(presentato in data **28/05/03**)
C .3927 approvato dalla Camera dei Deputati

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DE CORATO Riccardo, TOFANI Oreste
Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283)
(presentato in data **28/05/03**)

Sen. MUGNAI Franco
Tutela, valorizzazione e promozione delle attività professionali artistiche delle arti applicate (2284)
(presentato in data **28/05/03**)

Sen. AGOGLIATI Antonio
Integrazione dell'articolo 589 del codice penale (2285)
(presentato in data **28/05/03**)

Sen. IOVENE Antonio
Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista (2286)
(presentato in data **28/05/03**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
12ª Commissione permanente Sanità
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonchè delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti (2282)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali; È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C. 3927 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **28/05/03**)

Interrogazioni

DATO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

fino all'anno scolastico in corso (2002/2003) le cattedre di Educazione Artistica, Musicale e Fisica dell'istituto scolastico «M. Del Gatto» di Santa Croce di Magliano sono state organizzate in due corsi completi (6 classi) per un monte ore complessivo di 16 ore settimanali, mentre le due ore per il completamento della cattedra sono state impegnate per la realizzazione di progetti, supplenze dei docenti assenti e per attività di recupero e potenziamento, organizzazione che ha consentito all'istituto di qualificare l'offerta formativa e di costituire due cattedre complete con la conseguente presenza di altrettanti docenti impegnati in un unico Istituto;

l'applicazione della riforma approvata con la legge finanziaria 2003, che prevede la composizione di cattedre di 18 ore, provocherebbe nell'Istituto non solo una profonda disarticolazione organizzativa, ma anche una grave interruzione della continuità didattica ed una mobilità selvaggia del personale docente, a fronte di un illusorio tentativo di risparmio;

si realizzerebbe difatti una situazione siffatta: al primo insegnante in graduatoria, che conserverebbe la titolarità, sarebbero assegnate 7 classi; gli alunni del terzo corso cambierebbero l'insegnante delle tre materie ogni anno: il secondo docente verrebbe messo in mobilità d'ufficio e le otto ore residue della sezione staccata verrebbero assegnate ad un docente di altra scuola, a testimonianza della disorganizzazione e confusione che si verrebbe a creare;

il comune di Santa Croce di Magliano è uno dei centri più colpiti dal terremoto del 31 ottobre scorso e nello stesso centro, nelle ultime settimane, si sono ripetute numerose scosse, che hanno riacutizzato il senso di paura e dolore collettivo della comunità;

l'applicazione della riforma e la diminuzione di organico moltiplicherebbe i disagi a detrimento degli interessi degli studenti e degli insegnanti di un territorio già cosi duramente colpito;

se si vuole dare respiro all'area ed investire sulle generazioni presenti e future, non può essere penalizzato il settore scolastico,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non intenda intervenire affinché alle scuole medie del cratere sismico che adottano il tempo prolungato e che non registrano decremento di alunni e di classi venga data la possibilità di conservare, per l'anno scolastico 2003/2004, l'organico dei docenti assegnati per l'anno scolastico 2002/2003 con la medesima impostazione oraria delle cattedre di Educazione Artistica, Musicale e Fisica.

(3-01065)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Per sapere:

quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere per porre fine alla penalizzazione della Puglia e del turismo pugliese da parte dell'Alitalia, che ha del tutto ingiustificatamente escluso questa Regione da quelle in cui applica la politica delle offerte-vacanze, che consiste in proposte di pacchetti comprendenti il volo di andata e ritorno più pernottamento in albergo di categoria turistica (da uno a quattro notti, con prima colazione) per un costo di 109/159 euro;

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo al fine di tutelare gli interessi delle aziende turistiche pugliesi, le quali hanno tra l'altro per proprio conto, tramite il consorzio Puglia D.O.C., già inviato un esposto all'autorità garante della concorrenza e del mercato dell'Unione europea, considerato che Alitalia mostra di avere, e non da oggi, un vero e proprio disinteresse verso la Puglia.

(3-01066)

COSTA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso:

che l'adesione dei contribuenti al condono tombale è stata superiore ad ogni previsione;

che una proroga alla scadenza per i versamenti del suddetto condono permetterebbe di recuperare tutti coloro che pur volendo non hanno potuto provvedere nei tempi previsti, in quanto privi della liquidità necessaria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno riaprire i termini per il condono tombale, favorendo l'adesione di tutti coloro che non hanno ancora provveduto.

(3-01067)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Appresa dagli organi di informazione l'esistenza di uno stato di agitazione indetto dagli insegnanti piemontesi di sostegno all'*handicap* specializzandi presso la Scuola di specializzazione per gli insegnanti (SSIS);

preso atto che a tale corso, iniziato in data 19 novembre 2002 a seguito di un decreto ministeriale del 20 febbraio 2002, hanno preso parte 800 insegnanti per 250 posti ad un costo di 950 euro per corsista;

constatato che in data 17 aprile 2003 un decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha aperto le graduatorie per nuovi inserimenti ed aggiornamento della posizione degli insegnanti;

verificato che tale decreto stabiliva il termine ultimo di presentazione delle domande nel maggio 2003;

riscontrato che, per gli insegnanti piemontesi partecipanti al corso di specializzazione, la tesi finale è prevista in data 15 luglio 2003;

verificato che, al contrario di quanto stabilito nei decreti degli anni passati che riservava la possibilità a coloro che terminavano il ciclo di specializzazione entro il 20 luglio di poter presentare i propri certificati di titoli ottenuti successivamente alla data ultima stabilita, quest'anno la opportunità non è stata concessa;

ritenendo:

che tale dimenticanza comporta di fatto l'esclusione di tutti i docenti piemontesi nell'inserimento delle graduatorie di sostegno;

che detta situazione comporterà una condizione di precariato per i prossimi anni di personale insegnante qualificato;

che di conseguenza si procurerà una discontinuità educativa per i ragazzi piemontesi,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere la complessa situazione che si è venuta a creare.

(4-04616)

ACCIARINI. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio*. – Premesso che:

è di poche settimane fa la notizia che la Commissione Scientifica «Cites» del Ministero dell'ambiente ha consentito il «traffico» in via del tutto eccezionale, e solo perché destinati alla ricerca medica, di 120 macachi, scimmie protette in quanto specie a rischio, provenienti dall'isola di Mauritius, atterrati all'aeroporto della Malpensa e diretti al laboratorio Pharmacia di Nerviano (Milano) per essere sottoposti ai test di tossicità di nuovi prodotti antitumorali;

in occasione di una conferenza svoltasi lo scorso 12 maggio a Bruxelles, nel corso della quale sono stati presentati i risultati del «Cell factory project», uno studio coordinato dallo European Centre for Validation of Alternative Methods e finanziato nell'ambito del Quinto Programma Quadro di Ricerca dell'Unione Europea (1998-2002), Philippe Busquin, commissario europeo responsabile per la ricerca, ha annunciato che anche in Europa alcuni dei test *in vivo* effettuati finora su animali saranno soppiantati da esperimenti *in vitro*, basati su cellule umane, più accurati, affidabili e anche economicamente più vantaggiosi;

la legislazione europea stabilisce che nessun esperimento su animali deve essere condotto laddove siano disponibili alternative sicure all'ottenimento del risultato perseguito;

la direttiva 86/609/CEE, in particolare, impone di sostituire o ridurre il più possibile il numero degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, perseguendo le cosiddette «tre R»: refinement (raffinamento), reduction (riduzione), replacement (rimpiazzamento);

il Sesto Programma Quadro di Ricerca dell'UE (2003-2006) prevede, tra le priorità, proprio lo sviluppo di nuovi test *in vitro* che sostituiscano quelli *in vivo*;

in Italia, l'utilizzo degli animali a fini sperimentali è regolamentato principalmente dal decreto legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva CEE n. 86/609 e dalla legge n. 413/93, «Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno effettuare accertamenti per verificare che:

gli esperimenti sui primati, e in particolare sulle specie protette, siano assolutamente indispensabili e «non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali» come recita l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 116/92;

se indispensabili, gli esperimenti siano, in ogni progetto di ricerca, documentati come tali, attraverso una dettagliata spiegazione riguardo alla necessità del ricorso ai primati non umani, ad una specie determinata e al tipo di esperimento;

tra più esperimenti siano stati realmente preferiti: quelli che richiedono il minor numero di animali e quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli, come previsto dal comma 2, articolo 4, del decreto legislativo n. 116/92;

tutti gli esperimenti siano eseguiti in piena e totale osservanza dei commi 3-7 previsti nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 116/92;

per tutti gli esperimenti sia stata prodotta «la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'articolo 3, comma 1 (decreto legislativo n. 116/92) e che siano assicurate le condizioni previste nell'articolo 5» come recita l'articolo 7 del decreto legislativo n. 116/92;

sia sempre osservato il principio previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, decreto legislativo n. 116/92, in base al quale si è ottenuta l'autorizzazione alla sperimentazione su primati non umani e che prevede l'impiego di tali animali solo «quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento»;

i progetti in cui risultano utilizzati primati non umani siano provvisti di regolari autorizzazioni;

sia accertata la posizione dei seguenti istituti che non risultano autorizzati a condurre esperimenti sui primati sulla base della lista degli enti autorizzati a sperimentazione dal Ministero della salute, aggiornata e resa pubblica nel 1998, e che, come da pubblicazioni reperibili in Medline, li hanno invece utilizzati: Dipartimento di Pediatria, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, Burlo Garofolo, Trieste (Ital J Gastroenterol Hepatol 1999 Oct, 31;7:584-6); Clinica Dermatologica, Università di Genova (J Eur Acad Dermatol Venereol 2001 Jul, 15;4:317-9); Dental School, Università di Chieti (J Oral Implantol 2000, 26;3:163-9);

sia possibile venire a conoscenza delle motivazioni scientifiche che legittimano l'impiego di primati non umani, nonostante in Italia si sia ve-

rificata, per ragioni bioetiche e gestionali, interne alla comunità dei ricercatori, una rarefazione dell'utilizzo dei primati.

(4-04617)

BATTAFARANO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

l'Ufficio del Giudice di pace di Taranto presenta una grave carenza di personale che non consente il normale svolgimento dell'attività giudiziaria;

il problema non può essere risolto all'interno del distretto giudiziario della Corte d'Appello di Lecce, che soffre anch'esso di ristretezze d'organico,

si chiede di sapere se non si intenda provvedere d'urgenza alla copertura dei posti vacanti di cancelliere C2 e di cancelliere C1.

(4-04618)

DE PAOLI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia*. – Premesso:

che la Procura della Repubblica di Bergamo sta indagando sul dottor Marco Sarti avverso il quale ha avviato un procedimento penale;

che durante una perquisizione nell'abitazione in cui risiede la famiglia dell'indagato, in assenza di quest'ultimo, il figlio minorenne sarebbe stato interrogato dai militari della Guardia di Finanza per oltre mezz'ora;

che il bambino avrebbe udito i militari nominare il padre in termini denigratori e sconvenienti;

che tali episodi venivano riferiti ai genitori dalle maestre della scuola elementare frequentata dal bambino che avrebbero raccolto le confidenze di quest'ultimo dopo aver riscontrato un cambiamento negativo del carattere e dei comportamenti psicologici del piccolo,

si chiede se non sia il caso di avviare un'indagine alla luce della violazione dei diritti umani che sarebbero state perpetrate dai militari in questione, tanto più grave in quanto rivolta ad un minore.

(4-04619)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

sul quotidiano «La Provincia di Como» del 12 aprile 2003 si riferisce che il Casinò di Campione è un Casinò municipale in cui le quote sono così disposte fra gli azionisti: 46% Campione, 20% Provincia di Como, 10% Provincia di Lecco, 14% Camera di Commercio lariana e 10% quella lecchese;

si apprende dalla stessa fonte che sono stati perquisiti gli uffici del Casinò di Campione ed è stata acquisita ampia documentazione contabile;

sempre dallo stesso quotidiano, in data 24 aprile 2003, si apprende che il presidente della Provincia, Leonardo Carioni, è stato convocato in Pretura come persona informata dei fatti;

dalla stessa fonte di stampa in date diverse si apprende la notizia che Alfio Balsamo, segretario del Nuovo Psi, già assessore all'urbanistica

dall'84 al '94, anch'egli ascoltato in Pretura, aveva contestato duramente la gestione del Casinò e soprattutto le modalità di appalto e di assegnazione degli incarichi, le spese di rappresentanza, gli organici e le politiche di *marketing*. In questa accusa avvenuta a mezzo stampa Balsamo avrebbe inoltre insinuato pesanti ombre sul servizio di controllo che il Comune avrebbe dovuto esercitare sugli emolumenti principeschi di Presidente, amministratore delegato, consiglieri e revisori;

si sarebbe tenuta una sessione della Commissione provinciale bilancio allargata ai capigruppo e ad alcuni consiglieri, in cui Armando Selva, presidente della società per azioni pubblica di gestione del Casinò, rappresentante della Provincia di Como, avrebbe minutamente elencato proventi ed utili del casinò, largamente in attivo, non facendo nessun accenno all'inchiesta giudiziaria in corso, né al *blitz* dei Carabinieri sulla casa da gioco;

sullo stesso quotidiano del 25 aprile 2003 appare la notizia di un ricorso al Tar di una cooperativa milanese, la Colocoop, per chiedere l'annullamento della delibera con cui il Casinò di Campione affidava, all'inizio dell'anno, l'incarico per la pulizia negli ambienti dello stesso, in quanto la gara d'appalto, secondo i ricorrenti, sarebbe stata espletata in spregio a tutta la disciplina che regola l'affidamento dei pubblici servizi, nonché in violazione dei fondamentali principi costituzionali e specificatamente dettati in materia di appalto, di trasparenza, di legalità e di buona amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo e in generale il Governo intendano operare al fine di vigilare su una netta divisione tra amministratori del casinò e amministratori e funzionari pubblici ai fini di una chiara distinzione fra ente controllore ed ente controllato, anche tenendo conto del particolare caso del dottor Salmoiraghi che, oltre ad essere vicesindaco di Campione, è anche amministratore delegato del Casinò;

se non si ritenga necessario aprire immediatamente una inchiesta interna in quanto il Casinò ha azionisti pubblici e non è ammissibile che Provincia e Comuni siano implicati in vicende in cui è dubbia la corretta amministrazione delle risorse;

se in particolare non si intenda dare vita ad un'inchiesta interna in merito non solo al caso segnalato dalla cooperativa milanese Colocoop, ma anche a tutti i casi di appalti relativi al Casinò di Campione e in particolare a tutti i casi di appalti relativi al nuovo Casinò.

(4-04620)

SEMERARO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

già altra volta lo scrivente ha evidenziato il disagio per la città di Taranto conseguente ad alcune decisioni non adeguate assunte da Trenitalia e comportanti grave riduzione dell'attività ferroviaria interessante la detta città;

da ultimo Trenitalia – divisione passeggeri – ha adottato altre determinazioni che senza dubbio penalizzano il servizio ferroviario per la città di Taranto, che serve una utenza di 300.000 persone. Specificatamente sono stati cancellati quattro treni: due Espressi, da Taranto a Reggio Calabria e da Reggio Calabria a Taranto, e due Intercity, da Bari a Taranto e da Taranto a Bari;

in siffatto modo, com'è intuibile, oltre ad essere stata penalizzata la città di Taranto, sono state anche fortemente limitate le comunicazioni con la Calabria;

va aggiunto che molto spesso si assiste presso la stazione ferroviaria di Taranto a gravi disservizi che penalizzano ulteriormente l'utenza e pregiudicano le necessità del territorio;

Taranto non condivide e non può condividere tali penalizzazioni che unitamente allo spostamento dell'impianto trazione Cargo, già attuato alcuni mesi fa, pregiudicano fortemente la realtà cittadina, senza, peraltro, adeguate giustificazioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire perché le scelte di Trenitalia siano adeguate alle necessità del territorio e non rappresentino ingiustificate ed assurde penalizzazioni.

(4-04621)

MULAS. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la Gallura è un territorio di pregevoli bellezze naturali e storiche, la cui vocazione, nelle zone costiere, è prevalentemente di tipo turistico;

che da tempo si discute, al livello locale, del problema della sicurezza del territorio, anche per i recenti episodi di criminalità;

che è convinzione comune che, per avviare un'azione di prevenzione e di repressione dei fenomeni di tipo criminoso, è necessario coordinare una serie di interventi volti a garantire la sicurezza, che dovrebbero basarsi su maggiori sinergie tra gli enti territoriali e le forze dell'ordine e sull'ottimizzazione delle risorse, in particolare con il superamento delle carenze logistiche e di organico;

che, nella seduta straordinaria del 15 gennaio 2003, il Consiglio comunale di Olbia ha votato all'unanimità un documento recante importanti iniziative per fronteggiare l'emergenza dell'ordine e della sicurezza pubblica e che le stesse esigenze sono state più volte sollecitate da altri comuni della Gallura;

che in base ai risultati del referendum abrogativo, svoltosi recentemente, l'istituzione della provincia Gallura risulta confermata,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di provvedere con sollecitudine, prima dell'avvio della stagione turistica, alla istituzione della Questura nel territorio della provincia Gallura, con relativo potenziamento degli organici e la realizzazione di strutture nuove e tecnologicamente avanzate, finalizzate ad una maggiore sorveglianza

dell'intero territorio e delle zone turistiche, come unanimemente deliberato dal Consiglio comunale di Olbia e da tutte le rappresentanze politiche.

(4-04622)

COSTA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che tra i numerosi itinerari proposti dalla guida promossa da Trenitalia non risulta alcun accenno al Salento e al suo capoluogo, nonostante questa area risulti da molto tempo tra le mete preferite dai turisti non solo italiani, e riceva riconoscimenti per le bellezze ambientali, artistiche ed architettoniche del territorio;

che, inoltre, da anni si attende il completamento del secondo binario nella tratta Bari-Lecce, i cui lavori procedono, ma non con la celerità che sarebbe necessaria,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché Lecce ed il Salento abbiano il rilievo che giustamente meritano nella prossima edizione della suddetta guida riguardante i trasporti ferroviari ed affinché si provveda con urgenza a sollecitare i lavori di completamento del secondo binario nella tratta che collega Bari e Lecce.

(4-04623)

IOVENE, VIVIANI, de ZULUETA, BUDIN, BRUNALE, MARTONE, PIATTI, TOIA, DI GIROLAMO, DE PETRIS. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso:

che è stata recentemente approvata la legge n.189/2002 recante modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo;

che l'articolo 23 della legge n. 189 disciplina il ricongiungimento familiare apportando modificazioni all'articolo 29 del testo unico, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ai commi 7, 8 e 9;

che i commi 7 e 8, come modificati dalla legge n. 189, recitano: «*7.* La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della prescritta documentazione compresa quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall'autorità consolare italiana, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei requisiti di cui al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta.

8. Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.»;

che in data 9 agosto 2002 con lettera scritta al Console del Consolato Generale d'Italia di Casablanca ed all'Ambasciatore d'Italia a Rabat

in Marocco si segnalavano alcuni casi di ricongiungimento familiare, che non erano stati risolti;

che a seguito della lettera inviata in Marocco, il 17 ottobre del 2002, il responsabile dell'ufficio visti del Consolato Generale d'Italia di Casablanca, ha risposto affermando che l'Ufficio visti è temporaneamente chiuso al pubblico, la trattazione ed il rilascio dei visti si limita a casi di estrema gravità ed urgenza e che, per quanto riguarda i ricongiungimenti familiari, all'epoca dei fatti, erano in corso di trattazione le domande corredate di nulla osta delle Questure rilasciati nell'anno 2001, pregando, infine, lo scrivente di evitare ulteriori sollecitazioni in merito;

che alla lettera di risposta è stato allegato un comunicato stampa, a firma del Console Generale Carlo Gambacurta, nel quale si spiegava che il motivo della chiusura dell'ufficio visti era legato alla progressiva riduzione di personale disposta dal Ministero dell'interno ed al richiamo immediato di quattro dipendenti della P.S.;

che, sempre dal comunicato allegato alla lettera di risposta, si apprende che nel 2001 è stato chiuso il Vice Consolato a Tangeri e ampliata la competenza territoriale a tutto il Marocco del Consolato Generale d'Italia di Casablanca; che la riduzione ha portato a 5 (3 di ruolo e 2 a contratto) il personale in forza al Consolato, tutto questo a fronte di una domanda di visti soggetta a trattazione (concessione, diniego o rettifica) in continuo incremento; che la non-trattazione, molto spesso lamentata, è semplicemente il risultato di forza maggiore, e che l'attività dell'Ufficio Visti sarà limitata alla trattazione delle migliaia (circa ventimila) di domande tuttora giacenti;

che il Consolato Generale d'Italia a Casablanca ha emanato una circolare nella quale si avvisa che: «1. Per disposizioni dei competenti servizi del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno italiani, a decorrere dal 9 maggio 2003 non saranno più presi in considerazione i nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciati da Questure Italiane da oltre sei mesi, in quanto è possibile che siano venute meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

2. Al fine di consentire a questo Consolato Generale di procedere ad un riesame delle richieste di visto per ricongiungimento familiare, tutti coloro che sono in possesso di un nulla osta da più di sei mesi sono invitati a presentare una nuova domanda alle Questure Italiane competenti, corredata da una documentazione aggiornata sulle condizioni economiche e alloggiative del richiedente.

3. Non appena le competenti Questure avranno rilasciato il nuovo nulla osta, l'interessato dovrà far pervenire via posta al Consolato Generale d'Italia in Casablanca, unitamente al formulario che qui viene allegato, nonché i documenti il cui elenco viene altresì qui allegato.

4. Sarà cura di questo Ufficio Visti convocare l'interessato quanto prima possibile, sia a mezzo lettera, sia attraverso l'inserimento del nominativo negli elenchi affissi nelle bacheche che si trovano fuori della Sede Consolare.

5. Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute via fax.»;

considerato:

che la legge n.189/2002 nella parte relativa ai ricongiungimenti familiari non prevede nessun limite di tempo per la validità dei nulla osta rilasciati dalle Questure Italiane;

che, al contrario, fissa in novanta giorni l'ottenimento del visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

che presso il Consolato Generale d'Italia a Casablanca, per sua stessa ammissione, risultano giacenti circa ventimila domande;

che l'articolo 30 della legge 189/2000, «Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari», recita: «1. Al fine di provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, personale con contratto temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153, secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonché di rilascio dei visti di ingresso.

Per l'assunzione del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale temporaneo di cui all'articolo 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967»;

che il provvedimento «avviso» del Consolato di Casablanca, peraltro, appare illegittimo in base ai principi generali sanciti dalla legge n. 241 del 1990, che assicurano, nella trasparenza amministrativa, la definizione di ogni procedimento,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia la fonte dispositiva intervenuta tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno – non individuabile, peraltro, in nessuna norma di legge, ma che è all'origine dell'avviso del Consolato di Casablanca sopra trascritto – con cui si annullano, a decorrere dal 9 maggio 2003, tutti i nulla osta di ricongiungimento familiare rilasciati dalle questure italiane da più di 6 mesi;

quali siano i casi – sempre citati nell'avviso – che facciano venire meno eventualmente le condizioni di richiesta che hanno determinato i rilasci di nulla osta da parte delle Questure italiane;

per quale ragione non siano stati presi provvedimenti per rinforzare i nostri consolati in Marocco (paese amico, con una lunga tradizione di rapporti di interscambio, non solo migratori e di lavoro stagionale), così come previsto dall'articolo 30 della legge Bossi-Fini ma, anzi, si sia proceduto in senso contrario, determinando una situazione insostenibile ed inumana per migliaia di cittadini marocchini sottratti all'affetto dei loro cari;

quali misure urgenti siano state prese in considerazione per risolvere la questione delle migliaia di pratiche di ricongiungimento familiare giacenti presso il Consolato di Casablanca e se non intendano i Ministri in indirizzo assicurare dignità e affermazione piena dei diritti umani fondamentali alle migliaia di immigrati marocchini che con il loro lavoro contribuiscono alla prosperità e allo sviluppo del nostro Paese;

se, infine, il Ministro degli affari esteri non intenda urgentemente riferire al Parlamento sullo stato dell'opera di razionalizzazione della nostra rete diplomatica e consolare, che sembra mancare, per presenza ed efficienza, in particolare in quei paesi del bacino del Mediterraneo, del Centro e dell'Est-Europa, così importanti per la nostra collocazione d'area, in vista di un'Europa più larga e più coesa, proprio sotto il profilo della libera circolazione delle persone e delle merci.

(4-04624)

GIARETTA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che la legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, diritti d'autore e concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale;

che la delega prevedeva l'istituzione presso i Tribunali e le Corti d'Appello di 12 città italiane di sezioni specializzate per la trattazione delle controversie sulle materie sopra richiamate;

che tra le città previste dalla delega erano comprese Venezia e Trieste;

che tale previsione corrispondeva all'esigenza di servire adeguatamente per queste controversie un territorio in cui vi è la maggiore intensità di imprese produttive e di servizio e dove quindi maggiore può essere l'esigenza di accedere alle sedi giudiziarie;

che incredibilmente, nella bozza di decreto legislativo emanato dal Consiglio dei ministri in data 23 maggio 2003, non è prevista l'istituzione delle sezioni specializzate nelle città di Trieste e Venezia,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano i motivi che hanno portato il Ministro in indirizzo a non considerare necessaria l'istituzione in nessuna delle città del triveneto, cioè dell'area del paese dove maggiore è l'attività imprenditoriale e le re-

lazioni con l'estero, di un servizio essenziale per le attività economiche, obbligando operatori economici e professionisti ad accedere a sedi lontane, con tutti i maggiori costi che questo comporta;

se ritenga condivisibile che invece in una regione come la Sicilia vi siano due sezioni specializzate e se questo corrisponda all'effettivo gravame di procedimenti;

se non ritenga necessario rimediare con urgenza ad una previsione che non appare conforme ad una considerazione equilibrata dei diritti dei cittadini e delle imprese ad avere servizi accessibili senza inutili oneri aggiuntivi lì dove le imprese sono collocate.

(4-04625)

MICHELINI, BETTA. – *Ai Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

il lago di Garda, diviso in tre regioni, ha in servizio attualmente circa una dozzina di motoscafi tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza. Solo sulla sponda trentina sono ormeggiati tre motoscafi della Polizia di Stato ed uno dei Carabinieri con relativo personale. Uno dei motoscafi risulta avere motori per 1004 cavalli di potenza. La Guardia di finanza ha due motoscafi di grosso tonnellaggio basati a Salò. Inoltre è in programma l'arrivo di un altro grosso motoscafo d'alto mare della Guardia costiera, con i 12 uomini necessari per assicurare un servizio di 24 ore;

per il salvataggio dei naviganti in difficoltà sono presenti due grossi motoscafi dei Vigili del fuoco della Provincia di Trento, uno dei quali appositamente costruito per i salvataggi in mare, nonché numerosi gommoni, tutti mezzi in grado di assicurare un eccellente lavoro di assistenza e soccorso in acqua,

si chiede di sapere quale sia il fine di tanto dispiegamento di uomini e mezzi in un luogo dove non vi sono contrabbandieri, non sbarcano clandestini, non è presente traffico di armi o di droga e se invece il Governo non ritenga di poter meglio utilizzare le proprie risorse in zone dove è più necessario elevare il livello di contrasto alla criminalità.

(4-04626)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno*. – Premesso che da notizie comparse sul quotidiano «Il Manifesto» del 28 maggio 2003 si apprende che il Consolato italiano a Casablanca, in Marocco, ha reso noto, con un pubblico avviso, che i nulla osta per il ricongiungimento familiare, rilasciati dalle questure italiane da oltre sei mesi agli immigrati marocchini, non sarebbero più presi in considerazione. Agli immigrati (si calcola che siano circa ventimila) è stato richiesto di rifare una nuova domanda per il visto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi che hanno indotto il Consolato italiano a Casablanca a intraprendere la scelta sopracitata;

se non valutino che le autorità consolari italiane a Casablanca non abbiano violato la legge, che prevede il rilascio del visto entro novanta giorni;

se non ritengano che la decisione delle autorità consolari italiane a Casablanca non violi i principi della legge n. 241 del 1990, che stabilisce che un procedimento deve essere concluso;

se non ritengano di impartire precise indicazioni sul fatto che ai nulla osta richiesti dagli immigrati marocchini vengano riconosciuti i requisiti certificati al momento della prima richiesta.

(4-04627)

PELLICINI. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso:

che nel novembre del 2002 il Monte Mezzana tra Lavena-Ponte Tresa e Cremenaga, in provincia di Varese, franava sulla strada provinciale 61 ostruendola, e che la stessa strada, per l'azione del fiume Tresa, sprofondava nel letto del fiume per un tratto di circa 1 Km, talchè la circolazione tra Luino e Lavena-Ponte Tresa restava completamente bloccata;

che la circolazione veniva ripristinata tra Luino e Cremenaga e per raggiungere Luino e Ponte Tresa da Cremenaga occorreva, ed occorre tuttora, transitare attraverso il valico di Cremenaga percorrendo la strada in territorio elvetico che congiunge Lavena-Ponte Tresa a Luino;

che mentre il valico di Cremenaga rimane aperto nell'intero arco della giornata, anche durante la notte, il valico di Fornasette osserva l'orario di chiusura dalle ore 23 alle ore 5 del mattino;

che pertanto è difficoltoso raggiungere Luino dalle ore 23 alle ore 5, dovendo forzatamente transitare per il valico di Cremenaga;

che l'ingente traffico di frontalieri per la Svizzera e i problemi della viabilità saranno aggravati dall'imminente inizio della stagione turistica;

che a Fornasette esistono due caserme, una della Guardia di finanza, l'altra dei Carabinieri, in grado di fornire idoneo alloggio al personale;

che l'impiego di uomini per il controllo del valico di Fornasette dalle ore 23 alle ore 5 sarebbe poco gravoso;

che le Guardie confinarie svizzere di notte si ritirano, lasciando alzata la sbarra di confine tra i due Stati,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per alleviare i disagi della popolazione, soprattutto in previsione del forte aumento del traffico durante i mesi estivi, traffico che viene a sovrapporsi a quello conseguente all'attività dei numerosissimi frontalieri di confine.

(4-04628)

FALCIER, ARCHIUTTI, DE RIGO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, PASINATO, SAMBIN, CARRARA. – *Al Ministro delle attività produttive*. – Premesso che:

la giunta Regionale del Veneto è stata interessata da interrogazioni, con le quali si è manifestata la preoccupazione per il progressivo abbandono da parte dell'Enel spa del territorio veneto;

la situazione segnalata sta assumendo dimensioni preoccupanti per il mondo imprenditoriale veneto, per le famiglie, per le maestranze;

tale situazione pregiudica ogni possibile leale e costruttiva collaborazione fra tutti i soggetti interessati: Regione Veneto, Enti locali, forze produttive e Organizzazioni Sindacali interessate a favorire lo sviluppo del Paese;

risulta, a conferma delle preoccupazioni espresse, che:

la Direzione «Unità Territoriale Rete» è stata assunta *ad interim* dal responsabile di Bologna;

la zona di Vicenza è retta *ad interim* dal responsabile di Belluno;

il responsabile amministrativo veneto è stato dirottato *ad interim* a Milano;

il responsabile del centro personale ed organizzazione Nord-Est è stato trasferito a Bologna;

il responsabile del centro servizi Nord-Est è stato trasferito a Bologna;

all'Unità di Business Idroelettrica di Vittorio Veneto è stato provvisoriamente mandato un responsabile proveniente da Parma;

le strutture del Centro Operativo Distrettuale (COD) e dei Centri Operativi Esercizio (COE) chiamati ad esercitare, rispettivamente, le linee di alta e media tensione, AT e MT, e a garantire in modo ottimale la gestione dei guasti, sono drasticamente destinate ad essere ridimensionate con la cancellazione dei COE di Belluno, Treviso, Padova e Vicenza, con il rischio che tale ristrutturazione possa riguardare un allungamento dei tempi di intervento in caso di *black-out*;

nessuna notizia è possibile avere in ordine alle iniziative che l'Enel intende prendere, a seguito dei pensionamenti, per coprire nel Veneto organici di tecnici ed operai addetti a squadre esterne ed unità operative, chiamate ad intervenire e mantenere il servizio elettrico in situazione di emergenza o di difficoltà;

anche l'Unità Specialistica del Triveneto è stata affidata alla Direzione di Bologna;

accertato che:

i Consiglieri Regionali del Veneto che avevano presentato l'interrogazione hanno avuto assicurazioni che le ristrutturazioni in corso non avrebbero comportato alcun declassamento al ruolo direzionale del Veneto;

alcune comunicazioni inviate alla Regione confermerebbero invece le preoccupazioni esposte, dando prova di privilegiare la sede di Bologna a danno del Veneto;

la stampa, nel frattempo, dà notizie di prolungate interruzioni nell'erogazione dell'energia, con guasti che solo ritardi nella manutenzione agli impianti giustificano;

il bilancio dell'Enel S.p.A. risulta particolarmente sano, tanto da permettere investimenti in altri settori, diversi da quello elettrico;

nemmeno i protocolli d'intesa tra l'Enel spa e la regione Veneto sulle diverse questioni connesse alla presenza dell'Enel nel Veneto hanno comportato un diverso atteggiamento dell'Enel,

si chiede di sapere, rappresentando la propria preoccupazione circa i provvedimenti di riorganizzazione in corso e la situazione della rete elettrica:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per avere ogni possibile informazione circa le motivazioni relative ai provvedimenti citati in premessa;

quali ulteriori eventuali provvedimenti l'Enel spa abbia assunto o intenda assumere nella riorganizzazione dell'Ente nel Veneto;

se non si intenda, infine, dare assicurazione agli imprenditori, alle famiglie, alle maestranze operanti in Veneto circa i programmi di sviluppo dell'Ente nella Regione.

(4-04629)

MEDURI, CRINÒ, BEVILACQUA – *Ai ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che Alitalia, in forza di un monopolio da essa esercitato sullo «Aeroporto dello Stretto» di Reggio Calabria, offre ai passeggeri un servizio spesso pessimo, quasi sempre caratterizzato da ritardi in arrivo e in partenza, sempre con l'applicazione di tariffe esose;

che sabato 24 maggio scorso Alitalia, attraverso il comportamento di un comandante pilota, ha messo la ciliegina sulla «torta dei torti» consumati continuamente nei confronti dello «Aeroporto dello Stretto» di Reggio Calabria;

che è accaduto che, mentre alle ore 10,22 il comandante del volo n. 1173 proveniente da Milano atterrava regolarmente, alle 10,23, mentre il volo proveniente da Milano rullava sulla pista in zona parcheggio, il comandante del volo 1155, proveniente da Roma, già in sentiero di atterraggio, comunicava di dirottare su Lamezia Terme per motivi di sicurezza;

che, peraltro, il tempo era buono e i due anemometri segnalavano calma di vento ed il NOTAM non ha subito alcuna variazione, riguardo all'agibilità ed alla lunghezza della pista di atterraggio 15/33 sin dal 10 dicembre 2002;

che, se fosse giustificato il dirottamento operato dal Comandante del volo proveniente da Roma, sarebbe da considerare irresponsabile e da punire duramente il comandante del volo proveniente da Milano per avere atterrato a Reggio Calabria in condizioni di insicurezza, e quindi mettendo a rischio la vita di qualche centinaio di passeggeri, oltre che la propria e quella del proprio equipaggio;

che, però, il Comandante del volo proveniente da Roma aveva premeditato il fatto, ritardando di oltre mezz'ora la partenza con lunghe discussioni con la Torre di Controllo di Reggio e preannunciando ai passeggeri che molto probabilmente quel volo sarebbe stato dirottato su Lamezia Terme;

che inoltre, con arroganza, ad un passeggero che protestava di aver pagato oltre 170 euro per volare in un'ora da Roma a Reggio Calabria e non in oltre quattro, rispondeva testualmente «la prossima volta prenda il treno»;

che i due aeromobili – tanto quello proveniente da Milano quanto quello proveniente da Roma – avevano identico peso ed identiche condizioni di clima e di agibilità di pista;

che, nella fattispecie, Alitalia, per colpa del comportamento del comandante del volo proveniente da Roma ha, di fatto, ingannato i passeggeri che, invece di raggiungere Reggio Calabria in un'ora, ne hanno impiegato oltre quattro, senza giustificabili motivi;

che su tale vicenda lo scrivente ha presentato un esposto-denuncia al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano disporre un'inchiesta che accerti:

se le tariffe che gli utenti pagano sulle linee da e per Reggio Calabria siano congrue rispetto alle prestazioni offerte da Alitalia se paragonate con quelle offerte su altri aeroporti meridionali come Catania e Lamezia Terme, ed ancor più se paragonate alle offerte per voli Alitalia per Londra o New York, offerte spesso a meno di un terzo rispetto a quelle da e per Reggio Calabria;

se nella fattispecie del volo 1155 di sabato 25 maggio il Comandante abbia deciso di dirottare su Lamezia Terme per viltà o per incapacità o per ledere l'immagine della città di Reggio Calabria e della stessa Compagnia di Bandiera;

se, invece, non sia stato irresponsabile il Comandante del volo proveniente da Milano ad atterrare a Reggio Calabria sabato 24 maggio alle ore 10,22 in condizioni segnalate di calma di vento, di mancanza di pioggia e di agibilità di pista;

quale di questi due comandanti sarà punito, a quale sarà prescritto un esame di revisione del proprio brevetto ed a chi dei due, comunque, verrà interdetto l'Aeroporto dello Stretto, perché il dilemma è cornuto: o l'uno è folle, o l'altro è pavido e incapace o, peggio, capriccioso;

se non si ritenga doveroso prescrivere ad Alitalia di rimborsare ai passeggeri del volo 1155 l'intero costo del biglietto pagato, in ragione dei gravi danni materiali e morali che essi hanno subito da Alitalia, a causa dell'inqualificabile comportamento del comandante, la mattina di sabato 24 maggio.

(4-04630)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro):

3-01067, del senatore Costa, sul cosiddetto «condono tombale»;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-01066, della senatrice Stanisci, sui collegamenti Alitalia verso la Puglia e le possibili ripercussioni sulla locale industria turistica.